

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE AIARDI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	72	GAMBOLATO 76
Comunicazioni del Presidente:		MACCIOTTA 75
PRESIDENTE	72	ORSINI GIANFRANCO, <i>Relatore</i> 75, 77
Inversione dell'ordine del giorno:		VALENSISE 76
PRESIDENTE	74, 75	Disegno di legge (Discussione e approva-
BASSI	74	zione):
CRIVELLINI	74	Nuove norme dirette a sostenere la com-
GAMBOLATO	74	petitività del sistema industriale, a
MENNITTI	75	definire procedure di spesa della Cas-
SACCONI	75	sa per il Mezzogiorno e a trasferire
Disegno di legge (Discussione e approva-		competenze al Comitato tecnico di cui
zione):		all'articolo 4 della legge 12 agosto
Copertura finanziaria dei decreti del Pre-		1975, n. 675 (2058) 79
sidente della Repubblica concernenti		PRESIDENTE 79, 81, 89, 91, 93, 94, 95
la corresponsione di miglioramenti eco-		96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104
nomici al personale civile e militare		AIARDI 86, 94, 104
dello Stato (Approvato dal Senato)		ALICI 101
(2013)	75	ALTISSIMO 83
PRESIDENTE	75, 76, 77	AZZARO 85
		BASSI, <i>Relatore</i> 79, 91, 94, 95
		96, 97, 98, 99, 102

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

	PAG.
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	91, 94 95, 96, 97, 98, 99
CRIVELLINI	83
GAMBOLATO	84, 85, 99
MACCIOTTA	95, 96, 97, 98, 99, 101
MANNINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	92, 96, 100, 101, 102, 103, 104
MINERVINI	96, 97, 98, 101
ORSINI GIANFRANCO	99
RAVAGLIA	85
SACCONI	88
SINESIO	90, 100
SPAVENTA	86, 95, 96, 97, 99
VALENSISE	81, 99
VIZZINI	88
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione (2059)	104
PRESIDENTE	104, 105 109, 119, 123, 125, 126 131, 133, 134, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143 144, 145, 146, 147, 148
AIARDI	144
ALICI	145
AZZARO	121, 142, 144, 145
BASSI, <i>Relatore</i>	104, 123, 126 130, 131, 137, 138, 139 140, 141, 142, 143, 145
GAMBOLATO	134
GRIPPO	139
KESSLER	131, 142, 144
MACCIOTTA	119, 120, 121, 125, 131
MANNINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	105, 124, 125 130, 139, 140, 141, 142 143, 144, 145, 146, 147
MINERVINI	106
NAPOLI	109
POSTAL	131, 133
RAVAGLIA	113
SACCONI	116, 132, 139, 142, 143
SARTI	138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
SINESIO	114, 131, 133, 142, 146
VALENSISE	108, 109, 120, 130 132, 142, 143, 144, 147
VIGNOLA	112, 132, 146, 147
VISCARDI	139
VIZZINI	118, 119, 133

	PAG.
Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno finanziario 1979 (Approvato dal Senato) (1964)	148
PRESIDENTE	148
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	78, 148

La seduta comincia alle 10,15.

RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Informo che per la seduta odierna i deputati Marraffini, Amici, Rende, Postal, Sarti, Viscardi e Azzaro sostituiscono rispettivamente i deputati Barca, Branciforti, Corà, Gioia, Motetta, Pumilia e Scalia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che vi sarà prossimamente una riunione congiunta fra la nostra Commissione e quella degli affari esteri per esaminare le risultanze della sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU circa i problemi dei rapporti nord-sud e le nuove strategie di intervento a favore dei paesi in via di sviluppo.

A tale riguardo, faccio presente che la richiesta della riunione congiunta è stata formulata dalla Commissione affari esteri, d'intesa con questa Presidenza.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di convocare la riunione congiunta con la III Commissione per venerdì 7 novembre.

(Così rimane stabilito).

Inoltre, desidero informare la Commissione che ho inviato ai Presidenti dei

due rami del Parlamento la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

dal *Bollettino delle Commissioni parlamentari* della Camera rilevo che la Commissione per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha disposto per il 30 corrente l'audizione del Presidente della STET e dell'Amministratore delegato "in ordine ai problemi economici della finanziaria e del gruppo".

L'oggetto dell'audizione mi induce a rassegnarLe l'esigenza che vengano precisati e posti limiti ben determinati nei rapporti di competenza fra la Commissione bicamerale di che trattasi e le Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

Al riguardo, a parte le discussioni sorte in ordine alla legittimità costituzionale delle Commissioni bicamerali, sia in sede politica sia in sede di dottrina, sembra comunque indubitabile che non spettino alle dette commissioni i poteri ispettivi che sono esclusivamente di competenza delle Commissioni permanenti; le quali soltanto sono legittimate ad avvalersi delle procedure previste dagli articoli 143 e 144 del Regolamento della Camera (e dei corrispondenti articoli del Regolamento del Senato) e ad adottare, ove occorra, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti e a definire indirizzi su specifici argomenti (articolo 117 Regolamento Camera e corrispondente articolo Regolamento Senato).

L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è chiaramente finalizzato all'espressione di pareri preventivi "sui programmi di intervento delle Partecipazioni statali".

Cosicché le audizioni previste al quarto comma del citato articolo non possono che essere dirette ad acquisire dati ed informazioni sulla gestione degli enti, che appaiono strumentalmente necessari al fine della espressione dei pareri.

Questa interpretazione è peraltro confermata dal contenuto dell'articolo 12 della medesima legge che va valutato in or-

ganica connessione con il successivo articolo 13.

Tale articolo dispone al primo comma che il Ministro per le partecipazioni statali deve sentire la Commissione bicamerale prevista dal successivo articolo 13, ai fini delle proposte al CIPI dei programmi pluriennali d'intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma dell'articolo 3 della ricordata legge 675, rimanendo riservata al Parlamento, su proposta del Governo e previa le delibere del CIPI, l'approvazione dei detti programmi con apposite leggi come testualmente dispone il comma terzo del medesimo articolo 13.

Una interpretazione delle disposizioni dei citati articoli e di quelle dei regolamenti parlamentari, che si attenga alle norme di ermeneutica stabilite dalle preleggi (articolo 12 - nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalle intenzioni del legislatore -) non può che condurre alla conclusione che la Commissione bicamerale in oggetto, essendo chiamata ad esprimere pareri preventivi sui programmi di intervento delle partecipazioni statali, si configura come organo di consulenza del Governo, con funzioni cioè che non possono in alcun modo confondersi con quelle spettanti al Parlamento ed ai suoi organi, per la necessaria e non eliminabile differenziazione tra potere legislativo e potere esecutivo.

L'oggetto dell'audizione nei termini in cui risulta dal *Bollettino delle Commissioni* configura invece chiaramente l'esercizio di un potere ispettivo di esclusiva spettanza delle competenti Commissioni parlamentari, in quanto diretto non già alla valutazione di singoli programmi di intervento ai fini dell'espressione del parere che deve precedere le proposte del Ministro al CIPI, ma ad una valutazione, sul piano economico-finanziario ed ovviamente anche politico, dell'intera attività della STET e del Gruppo che ad essa fa capo.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Tanto ho ritenuto doveroso segnalare al fine di quelle iniziative che possano essere ritenute opportune per l'adozione di soluzioni che siano rispettose delle norme della Costituzione e dei Regolamenti.

Con i migliori saluti ».

Ho ritenuto doveroso da parte mia rendere noto il contenuto di tale lettera perché la Commissione ne prendesse atto. È chiaro che, qualora qualche membro della Commissione lo ritenesse opportuno, si potrà discutere in altra sede quali possano essere le iniziative cui si fa riferimento nella lettera, iniziative che saranno, alla fine, valutate dagli uffici di presidenza dei due rami del Parlamento.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare per primo il disegno di legge n. 2013, già approvato dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Desidero rilevare la mia personale riserva circa la legittimità costituzionale del provvedimento in oggetto proprio perché esso viene ad incidere sul processo formativo dell'autorizzazione di spese ponendo il Parlamento nella necessità di provvedere alla loro copertura finanziaria a prescindere dalla doverosa valutazione sulla incidenza e sulla compatibilità di esse sul complesso del bilancio dello Stato. Questa è una riserva che desidero confermare in questa sede e che potrebbe dare luogo, forse, a qualche nostra iniziativa al fine di ricondurre il tutto entro una cifra predeterminata, destinata, come fondo globale, a queste spese in modo che vi sia, per la valutazione dei limiti della contabilità generale, per lo meno un « tetto » massimo precedentemente stabilito.

CRIVELLINI. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIVELLINI. Da parecchi mesi ho sollevato il problema della pubblicità dei lavori di questa Commissione, particolarmente per quanto riguarda la sede legislativa. Da parecchi mesi, infatti, vado rilevando come questa Commissione non ottemperi al disposto dell'articolo 65, comma secondo, del Regolamento della Camera sulla pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa, non già per mancanza di volontà da parte della Commissione e del suo Presidente bensì per mancanza dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso la cui attivazione, per altro, ho preannunciato di richiedere durante l'ultima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, per tutte le riunioni in sede legislativa.

Ritengo che sia essenziale ottemperare a quanto il nostro Regolamento dispone, in materia di pubblicità delle sedute, almeno fino a quando esso rimane in vigore.

Inoltre, ho avuto modo di rilevare altre disfunzioni per quanto riguarda la pubblicità e l'informazione sui lavori parlamentari. Da qui la mia decisione, preannunciata da tempo, di non consentire lo svolgimento dei lavori di questa Commissione in sede legislativa se non si sia prima ottemperato a quanto dispone l'articolo 65, comma secondo, del Regolamento.

Pertanto, chiedo di non procedere alla discussione in sede legislativa dei provvedimenti all'ordine del giorno fino a quando non sia stata assicurata la pubblicità, a mezzo circuito audiovisivo interno, dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, definirei meglio il suo intervento nel senso di una richiesta formale alla Commissione di deliberare che i suoi odierni lavori in sede legislativa vengano resi pubblici attraverso la loro trasmissione audiovisiva a circuito interno.

GAMBOLATO. Il gruppo comunista è favorevole alla richiesta dell'onorevole Crivellini.

BASSI. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

SACCONI. Anche il gruppo socialista lo è.

MENNITTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è pure esso favorevole a tale proposta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora allo scopo di consentire ai membri della Commissione di trasferirsi in altra aula dotata di impianto audiovisivo a circuito interno.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11.

Discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato » (Approvato dal Senato) (2013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

L'onorevole Gianfranco Orsini ha facoltà di svolgere la relazione.

ORSINI GIANFRANCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con propri decreti il Presidente della Repubblica ha dato efficacia agli accordi intervenuti, nel periodo che va dall'11 giugno al 30 luglio di questo anno, tra il Governo e le rappresentanze sindacali in relazione ai nuovi contratti di lavoro 1979-81 e riguardanti il personale docente e non docente della scuola, il personale dei Ministeri, i militari ed il personale dell'Istituto centrale di statistica.

Tali accordi prevedono la corresponsione *una tantum* di 10 mila lire mensili lorde dal 1° gennaio 1979 e di 40 mila lire mensili lorde dal 1° gennaio 1980.

Com'è noto, il Parlamento è tenuto, per effetto della legge 22 luglio 1975, n. 382, ad assicurare la copertura finanziaria agli oneri conseguenti, ed è appunto questa la finalità del disegno di legge in esame.

La spesa complessiva prevista è di lire 1.143 miliardi e 100 milioni, che si propone di affrontare mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando una parte dell'accantonamento previsto per il ripiano dello squilibrio patrimoniale della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti.

A proposito di questo accantonamento e del suo ricorrente utilizzo si è fatto già rilievo in questa Commissione, discutendone direttamente con il ministro del tesoro.

Ritengo quindi di non dover tornare su tali aspetti e di poter proporre l'approvazione del disegno di legge che il Senato ha già approvato e sul quale do atto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MACCIOTTA. Non vogliamo certo, come gruppo comunista, ritardare l'approvazione di questo provvedimento che ci è pervenuto con un ritardo gravissimo rispetto ai tempi normali contrattuali. Ancora una volta ci accingiamo a votare un'anticipazione su un contratto che è già in scadenza. Si tratta infatti di una anticipazione sul contratto 1979-81, e questo è già di per sé un fatto significativo. Non vogliamo nemmeno sollevare la questione, che abbiamo già sollevato al Senato, della singolare posta utilizzata per la copertura, ma vogliamo ricordare soltanto che, quando si fece l'allocatione al fondo globale della cifra di 8 mila miliardi e rotti per il ripiano delle perdite dell'INPS, ci si spiegò che quella era una mera partita di giro che non modificava le poste del bilancio pubblico allargato. È evidente che con l'utilizzazione impropria di quella voce del fondo globale, si

sono largamente modificate le voci di bilancio.

Vogliamo porre invece il problema del carattere singolare di questo accordo e della relativa copertura per gli esercizi successivi al primo. In altre occasioni e sedi ho avuto modo di sollevare lo stesso problema. L'accordo siglato dal Governo prevede che la somma di 10 mila lire per il 1979, che sarà diventata 40 mila lire dal 1° gennaio 1980, ha una duplice finalità: da un lato, essa è acconto sui futuri miglioramenti e, dall'altro, è inizio del recupero delle anzianità pregresse. Ma noi sappiamo qual è la struttura contrattuale del pubblico impiego e sappiamo che in realtà questo acconto funziona anche sul piede di partenza dei pubblici dipendenti.

Allora, senza farla eccessivamente lunga, è evidente che se si riconosce al dipendente a piede cento un aumento di 40 mila lire, al dipendente a piede trecento si sta riconoscendo un aumento di 120 mila lire, salvo che non si voglia riparametrare tutto il meccanismo delle carriere. Non solo, ma siccome con il precedente contratto si è riconosciuta una crescita degli stipendi pari all'80 per cento dello stipendio base, è evidente che, nel momento in cui si saranno ricostruite le carriere con il totale riconoscimento delle anzianità pregresse, quelle 120 mila lire saranno ulteriormente aumentate dell'80 per cento, cioè saranno diventate 210 mila lire. Quindi, in realtà, riconoscendo al piede di partenza cento un aumento di 40 mila lire, si è riconosciuto che, nel momento in cui si siglerà il contratto e si trasformerà in numeri questo impegno al riconoscimento delle anzianità pregresse, a coloro che stiano a piede trecento e al massimo della carriera andrà un aumento di 210 mila lire.

Dico questo non per contestare la validità di questa operazione, ma soltanto per rilevare che è del tutto impropria la copertura che ci viene presentata, alla luce di quanto dispone la legge n. 468 del 1978. Tutte le leggi che comportano un onere pluriennale dovrebbero in realtà prevedere non solo la copertura per l'anno

in corso, ma anche le proiezioni e la relativa copertura per gli anni successivi. Ciò non avviene per questo contratto. Per quanto abbiamo una conoscenza ancora del tutto incompleta dei documenti di bilancio per il 1981, devo dire che questo non avviene neanche con la presentazione dei nuovi documenti di bilancio, perché in questi la proiezione che viene fatta per gli oneri del pubblico impiego è identica anno per anno, per il 1981-82-83, e cioè non tiene conto di questa crescita più che proporzionale degli oneri degli anni successivi.

Dico questo perché dobbiamo sapere che la spesa di mille miliardi per questo anno significa in realtà una cifra molto superiore negli anni successivi e perché vorrei che il Ministero chiarisse se questa valutazione è stata compiuta e quali previsioni esso fa della proiezione negli anni successivi.

GAMBOLATO. Signor Presidente, vorrei che il Tesoro fornisse in giornata un elenco di tutte le somme che sono state spese e imputate al capitolo 6856.

PRESIDENTE. Capitolo al quale imputiamo, fra l'altro, parte della copertura dei successivi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

GAMBOLATO. Ciò è molto importante anche in previsione della discussione del bilancio. Vedo qui che è riportata per intero la stessa voce, al fondo globale, per 8 mila 644 miliardi. Tanto per essere chiari, non vorrei che anche per il 1981 giocasse, presso il Tesoro, un fondo globale di circa 9 mila miliardi. Sarei quindi molto grato se in giornata potessi avere dal Tesoro questo chiarimento.

VALENSISE. Non potremmo non essere favorevoli alla sollecita approvazione del provvedimento, che d'altra parte ratifica un accordo già intervenuto a favore del personale civile e militare dello Stato.

Osserviamo però che questo provvedimento, per quanto riguarda la copertura finanziaria, è la conseguenza, il corollario di una legge finanziaria che a suo tempo il Movimento sociale italiano-destra nazio-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

nale avverso, comportando essa scelte quanto meno opinabili e sottoposte a variazioni. Da qui la necessità di rendersi conto di quali sono i provvedimenti ai quali è stato dedicato il famoso capitolo di cui si è discusso un momento fa.

Concludo auspicando che la prossima legge finanziaria venga formulata in modo più aderente e confacente alle reali esigenze del bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ORSINI GIANFRANCO, *Relatore*. Onorevole presidente, desidero soltanto ricordare che, in base alla legge n. 382 del 1975, il Parlamento è obbligato a stabilire la copertura finanziaria per i decreti del Presidente della Repubblica.

Concordo con l'onorevole Macciotta sull'opportunità che il Tesoro faccia conoscere tutte le estrazioni fatte da quel capitolo, e non solo da quello, in modo da porre la Commissione in grado di sapere tutti i dati necessari.

PRESIDENTE. Stando così le cose, io mi ritengo autorizzato a chiedere, a nome della Commissione, una risposta scritta sull'argomento in questione.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola).

È autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600 mila 400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresen-

tanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

(È approvato).

ART. 2.

(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale non docente dell'università).

È autorizzata la spesa di 8.400 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 36.000 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI per la corresponsione al personale delle università, indicato nel decreto medesimo, di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a partire dal 1° gennaio 1980.

(È approvato).

ART. 3.

(Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5).

È autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle

confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Con le stesse misure, modalità e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

(È approvato).

ART. 5.

I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.143.100 milioni, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato (Approvato dal Senato) (2013):

Presenti	27
Votanti	21
Astenuti	6
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alici, Altissimo, Azzaro, Marrafini, Bartolini, Bassi, Carandini, Crivellini, Degan, Grippo, Kessler, La Loggia, Orsini Gianfranco, Picano, Ravaglia, Sacconi, Seppia, Sinesio, Valensise, Vizzini.

Si sono astenuti:

Gambolato, Macciotta, Minervini, Motetta, Sicolo, Vignola.

Discussione della proposta di legge La Loggia ed altri: Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (2058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia, Bianco Gerardo, Di Giulio, Labriola, Mammi, Pazzaglia, Reggiani, Altissimo, Gambolato, Minervini, Sacconi, Spaventa e Valensise: « Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 » (2058).

L'onorevole Bassi ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. Sono a tutti ben note le circostanze che, dopo la mancata conversione del decreto 30 agosto 1980, n. 503, ci hanno portato, con l'adesione quasi unanime di tutti i gruppi, a formulare la proposta di legge in esame. Non mi attarderò, quindi, a illustrare, con considerazioni di carattere generale, i motivi che ci hanno indotto alla presentazione di questo provvedimento, addentrandomi, invece, nel merito del medesimo per chiarire subito, a chi non ha partecipato ai lavori portati avanti in via informale con la collaborazione di colleghi di tutti i gruppi politici, cosa si dispone con i pochi articoli della proposta di legge n. 2058.

Il provvedimento intende ripristinare quella fiscalizzazione aggiuntiva degli oneri sociali, di 6,64 punti, per tutte le imprese manifatturiere ed estrattive, nonché per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, con una addizionale del 2,54 per cento per quelle stesse imprese che operino nei territori meridionali.

La differenza fra questo testo e quello del decreto sta nel fatto che la fiscaliz-

zazione, anziché a tempo indeterminato, viene stabilita, dall'iniziativa parlamentare, al 30 giugno 1981 e ciò in ossequio a quanto enunciato al primo comma dell'articolo 1 che così recita: « In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali... ». Quindi si sono voluti coprire — scadendo il 30 settembre gli effetti del decreto n. 503 — i tre mesi residui del 1980 ed i primi sei mesi del 1981. Si è ritenuto, dunque, che nove mesi fossero un tempo sufficientemente congruo per consentire al Governo di assumere iniziative conformi all'enunciato di cui al primo comma dell'articolo 1. Nella formulazione, ovviamente, si è tenuto conto degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e, più specificamente, di quelli riguardanti il lavoro femminile e la possibilità di rivalersi sui contributi previdenziali nei casi in cui gli oneri fiscalizzati risultassero superiori ai contributi sociali di malattia.

Sempre all'articolo 1, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla parte finale del primo comma là dove si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presenti in seno al CNEL. Nel passato, nella nostra tradizione legislativa, si sono usate due dizioni: « Organizzazioni maggiormente rappresentative », oppure, « Organizzazioni presenti in seno al CNEL ». A mio avviso, allora, il citarle entrambe, così come è stato fatto al comma suindicato, può far supporre che si richieda una doppia condizione anche perché, soprattutto nei settori manifatturieri, esiste una miriade di contratti per settori particolari i quali possono avere, ed hanno, organizzazioni e sindacati fortemente rappresentativi, ma non presenti in seno al CNEL. Onde evitare che in sede applicativa possano nascere degli inconvenienti il relatore proporrebbe, allora, di cassare le parole « presenti in seno al CNEL ».

Altro dubbio che potrebbe nascere in sede applicativa, è quello relativo al quarto comma dell'articolo 1, dove è detto: « ... di cui al primo o quarto comma dell'articolo 22... ». Più esatto è dire: « ... di

cui al primo e quarto comma... ». Infatti, il termine del 31 dicembre 1980, nell'articolo 22 del decreto n. 663, è citato due volte con riferimento alla fiscalizzazione precedentemente deliberata ed assorbita da quella in esame. Ora, dal momento che la fiscalizzazione stabilita con il decreto n. 663 scadrà il 31 dicembre 1980, la norma in esame la proroga al 30 giugno 1981 di modo che sia la fiscalizzazione base che quella integrativa stabilita con questa proposta di legge scadranno simultaneamente il 30 giugno 1981. C'è da rilevare, però, che quando il decreto-legge n. 663 fu convertito nella legge n. 33, il quarto comma divenne quinto e non vorrei, quindi, che sorgessero dubbi in sede di applicazione. Il quarto comma, infatti, riguardava l'estensione — fatta allora — in favore dei mezzi marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti; al momento del passaggio agli articoli sarà opportuno quindi, rettificare questa dizione. Ancora in merito all'articolo 1 riguardante la fiscalizzazione degli oneri sociali, sono venute a conoscenza della presentazione di emendamenti tesi alla estensione ad altri settori della suddetta fiscalizzazione. Sono favorevole ad alcuni di questi emendamenti anche in considerazione del fatto che essi sono motivati in prospettiva di un riordinamento della materia e nello spirito di questo provvedimento di legge che riguarda soprattutto le imprese impegnate nell'esportazione. Per quest'ultimo aspetto, il ministro della marina mercantile, questa mattina, ha proposto l'estensione della fiscalizzazione soltanto per le imprese nazionali di navigazione e di pesca iscritte alle Casse marittime. Da un conteggio fatto per i nove mesi, si evince che l'onere di tale estensione non arriverebbe ai trenta miliardi. La giustificazione della proposta del ministro della marina mercantile sarebbe quella che noi ci troviamo di fronte ad un settore fortemente impegnato nella competizione internazionale dei noli, in considerazione anche del fatto che in questo ultimo anno abbiamo avuto un esborso valutario di ben 700 miliardi per noli pagati a navi battenti bandiera estera.

Questa situazione di minore competitività della nostra flotta andrà certamente ad accentuarsi entro il 31 dicembre prossimo, data in cui scadrà il contratto collettivo dei lavoratori marittimi così che sulla base della piattaforma rivendicativa già presentata si avrà sicuramente un ulteriore accrescimento di oneri per i salari della nostra flotta.

Tenendo conto che per tutte le altre industrie impegnate nella esportazione lo onere globale previsto nel 1980 è di 1.040 miliardi, coprire i trenta miliardi previsti nel provvedimento non può certamente creare difficili problemi di bilancio che, viceversa, sorgerebbero qualora volessimo estendere, in questa sede (mi riferisco ad alcuni emendamenti proposti), la fiscalizzazione al settore terziario, alberghiero e a quello dell'agricoltura.

Esiste una intima connessione con la esportazione di servizi. Inoltre per quanto riguarda, ad esempio, il settore della pesca, l'onere si aggira soltanto sui due miliardi l'anno e anche in questo caso si tratta di favorire una competizione a livello internazionale. Noi, infatti, importiamo prodotti ittici per circa 400 miliardi l'anno proprio a causa della scarsa competitività e dei maggiori costi. Tali iniziative riguardano soprattutto l'area meridionale.

Per quanto riguarda l'articolo 2 concernente le agevolazioni per le esportazioni, esso prevede 500 miliardi per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali, 100 miliardi come incremento del fondo di dotazione della SACE, 45 miliardi per l'incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro, infine un miliardo per le piccole e medie imprese. Ritengo, però, che la lettera a) di questo articolo dovrebbe opportunamente essere modificata aggiungendo dopo le parole: « alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo » le altre: « di rotazione ». Conseguentemente, si potrebbe sopprimere l'ultimo periodo previsto alla lettera a) e precisamente quello che dice: « I rientri, per ca-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

pitali ed interessi, delle anticipazioni saranno utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni ».

Inoltre, sempre dopo la lettera a) dell'articolo 2, penso che sarebbe opportuno apportare un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro ». Tale emendamento si giustificherebbe con il fatto che il Mediocredito, in base al suo statuto, non può provvedere a disciplinare le modalità di impiego di questo nuovo fondo di rotazione a favore dei Mediocrediti regionali.

Con l'articolo 3 del provvedimento, si vuole ripristinare una procedura più spedita per l'aggiornamento dei limiti di importo dei progetti, dovuto ad un adeguamento valutario. Tuttavia, all'ultimo comma di detto articolo, a mio avviso, invece della dizione: « L'articolo 137 del testo unico della legge... è abrogato », sarebbe più corretto dire: « Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico... ».

Con l'articolo 4 si è inteso eliminare le incertezze che potevano nascere dalle istruttorie condotte dal comitato previsto dalla legge n. 675 del 1977.

Infine, con l'articolo 5 si provvede alla copertura dell'onere. Infatti, tenendo conto che la spesa complessiva è di 1.586 miliardi per il 1980, che 530 miliardi hanno trovato la copertura con la legge di sanatoria, resterebbero da coprire 1.056 miliardi (che diventeranno 1.086 qualora la Commissione intendesse estendere questa agevolazione alla marina da « traffico » e da « pesca ») mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento del « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Ho creduto opportuno anticipare le proposte e i rilievi in merito a questo provvedimento di legge, anche perché il 30 ottobre è prossimo a scadere e le imprese che dovranno fare i versamenti allo INPS è bene che sappiano al più presto

come compilare i GS 2 per i versamenti contributivi relativi appunto al mese di ottobre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VALENSISE. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ho firmato anch'io questa proposta di legge, in coerenza con la tesi da noi sostenuta durante il dibattito parlamentare sui decreti economici relativamente alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

In questa sede, intendo ribadire che la parte politica a cui appartengo considera la fiscalizzazione degli oneri sociali un rimedio, sia pure temporaneo ed eccezionale, tale da conferire competitività, in termini immediati e congiunturali, alle industrie in difficoltà e alle attività economiche svolte dal terziario e agricolo. Ricordiamo che la nostra critica di fondo, espressa anche nella relazione di minoranza, al cosiddetto « decretone » economico fu relativa al fatto che ci sembrava che i provvedimenti di fiscalizzazione non avessero quella incisività e non costituissero quel « colpo di maglio » che doveva essere usato per ridare, nei tempi immediati, competitività al nostro sistema economico nei confronti dell'esportazione.

Oggi, di fronte alla proposta di legge in discussione, non possiamo che essere favorevoli, anche se avremmo preferito che essa contenesse la previsione di una estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali. Ci dobbiamo accontentare, invece, della promessa che è contenuta nel primo articolo, secondo cui questo provvedimento è valido in attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e le fiscalizzazioni degli oneri sociali.

Siamo convinti che uno dei rimedi di breve periodo per riconferire competitività al nostro sistema economico sia quello di affrancarlo dagli oneri sociali che su di esso gravano penalizzandolo rispetto ai sistemi economici con i quali deve fare i conti sui mercati internazionali.

Speriamo che il Governo neonato sappia prospettare la soluzione, nel breve pe-

ricordo, di questo grave problema che vuol essere non l'insieme di una manovra economica bensì l'avvio di una manovra economica che abbia un minimo di coerenza e che, nell'immediato, si preoccupi innanzitutto di dare respiro alla nostra bilancia dei pagamenti, a proposito della quale il relatore ha preannunciato la presentazione da parte del Governo di un emendamento che sarebbe diretto ad estendere la fiscalizzazione al settore della nostra marina mercantile; ed ha argomentato con l'ovvia considerazione che questa estensione inciderebbe in via immediata sui noli e, di conseguenza, sulla bilancia dei pagamenti. In linea di principio, il nostro gruppo non può essere contrario a questo emendamento; ma, in linea di fatto, esso ritiene che se si dà la stura all'estensione della fiscalizzazione mal ci si può difendere dalle richieste delle altre categorie e soprattutto di quella degli agricoltori, la cui attività incide fortemente sulla bilancia dei pagamenti e le cui carenze competitive gravano fortemente sulla bilancia dei pagamenti.

Pertanto, siamo d'accordo, in linea di principio, per l'estensione: l'abbiamo sostenuta e continuiamo a sostenerla, ma, in questa sede ed in questo momento, saremmo contrari ad emendare in una sola direzione. Faccio l'esempio dell'agricoltura perché essa, con le sue importazioni, ha bisogno di essere sostenuta anche perché, come è noto, ha un regime di costi crescenti e di prezzi i quali non si adeguano alla crescita dei costi. L'agricoltura potrebbe avere la fiscalizzazione degli oneri sociali con un onere che non sarebbe di gran lunga superiore a quello indicato dal ministro della marina mercantile per la materia di sua competenza. Non potremmo, pertanto, lasciare fuori l'agricoltura aprendo le maglie del provvedimento ad altre categorie, anche perché le dimensioni e l'incidenza sulla bilancia dei pagamenti di una fiscalizzazione degli oneri sociali per l'agricoltura sarebbero di gran lunga maggiori di quelle del settore sottoposto alla nostra attenzione dal ministro della marina mercantile.

Quindi, confermiamo la nostra posizione di fondo, favorevole all'estensione ad altri settori ed in particolare al terziario ed a quello dell'agricoltura; ma non ci sembra che sia il caso di estendere un provvedimento che deve conservare il suo carattere eccezionale e temporaneo, sulla base del quale abbiamo fornito la nostra adesione.

Desidero ora fare un'osservazione sulla proposta del relatore di sopprimere, al primo comma, delle parole « presenti in seno al CNEL » a proposito del riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria, l'osservanza dei quali abilita all'accesso al beneficio dell'affrancamento dagli oneri sociali.

Riteniamo che questo emendamento non debba essere proposto perché, allo stato delle cose, leggiamo la norma così come è stata elaborata dal presidente La Loggia con una doppia condizione, che è una condizione di garanzia e che, soprattutto, costituisce un'indicazione certa perché la norma recita in modo tale che sono escluse da questo beneficio le contrattazioni collettive delle industrie le quali hanno lavoratori dipendenti i quali percepiscono i trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del CNEL. Pertanto, vi è la certezza del diritto, in questo momento, perché si fa riferimento al CNEL.

Se si dovesse accogliere l'emendamento del relatore si sottoporrebbe l'applicazione di un beneficio ad un giudizio di rappresentatività e, quindi, ad un accertamento circa l'idoneità dei contratti a funzionare da elementi di ammissione al beneficio dell'affrancamento dagli oneri sociali, il che ci sembra in contrasto con la necessità di certezza che devono essere contenute nella legge.

In ogni caso, poiché si tratta di un provvedimento temporaneo ed eccezionale, al quale abbiamo dato la nostra adesione, potremmo sopprimere le parole « maggiormente rappresentative », per dare certezza assoluta e per fare riferimento in maniera indiscutibile a determinati contratti. In tal caso non vi sarebbe equi-

voco circa i contratti i quali funzionano da riferimento per i benefici. Qualsiasi altra soluzione, come quella proposta dal relatore, aprirebbe un contenzioso perché si dovrebbe stabilire se l'organizzazione è maggiormente rappresentativa o non, il che sembra assurdo in via di principio in tutte le leggi, ma lo è tanto più in una legge come questa, nella quale è necessario un riferimento preciso, automatico ed indiscutibile poiché è in base ad esso che si accede al beneficio che con la legge conferiamo.

Quindi, la mia prima proposta è quella di lasciare il testo così come è stato presentato poiché esso identifica in maniera indiscutibile le organizzazioni sindacali presenti nel CNEL; in via subordinata, presenterei un emendamento tendente a sopprimere le parole « maggiormente rappresentative » lasciando l'identificazione delle organizzazioni sindacali presenti nel CNEL.

Queste sono le considerazioni che desideravo esporre. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge, con le osservazioni che ho poc'anzi fatto.

ALTISSIMO. Desidero enunciare brevemente la posizione del gruppo liberale, che è favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione. Le motivazioni di tale nostra posizione sono state ampiamente illustrate già nel corso della discussione del provvedimento parallelo a questo, presentato a suo tempo dal Governo.

È necessario dare sollievo ai nostri industriali perché sia possibile al nostro sistema economico riguadagnare in termini di produttività e di spazio nelle esportazioni.

Fatta questa precisazione che è poi a fondamento del nostro voto favorevole, mi consenta, onorevole Presidente, di richiamarmi alla filosofia di questo provvedimento particolare, elaborato con l'apporto di tutti i gruppi, che porta le firme dei loro rappresentanti e che è nato come minimo o massimo comune divisore fra tutti i partiti, con una filosofia che era

quella di tamponare una situazione. Durante le discussioni svolte in Commissione e in sede informale si è detto di voler fare un provvedimento *ad hoc* per rimediare ad una situazione che si è venuta a creare, ma nulla di più. Faccio questo riferimento alla filosofia del provvedimento, perché sono contrario alla proposta del relatore di estendere il provvedimento a favore di altre categorie, non perché tale proposta non sia corretta e proponibile, ma perché su questa strada, come ha ricordato il collega Valensise, dovremo fare una scelta diversa, con la esclusione di alcuni settori e l'inclusione di altri. Sarebbe stato diverso se il Governo fosse venuto questa mattina in Commissione con una sua proposta di emendamento al testo della proposta di legge e riguardante la manovra complessiva che il Governo intende portare avanti, perché avremmo potuto prendere una decisione corretta.

Ritornando alle motivazioni e alla filosofia che hanno originato questo provvedimento, ritengo che esso debba essere approvato nell'attuale formulazione, senza modifiche. Questa è la posizione del gruppo liberale. Pertanto, voteremo a favore del provvedimento e contro gli eventuali emendamenti che venissero presentati.

CRIVELLINI. Desidero semplicemente ricordare le considerazioni che abbiamo svolto in precedenti occasioni. Sottolineo l'insufficienza quantitativa e qualitativa del provvedimento: a nostro avviso, la carenza maggiore è che non si individua una scelta precisa. Una misura di questa caratteristica di compromesso, e quindi di mancanza di incisività del provvedimento, è rappresentata, da una parte, dalle prime parole previste nel primo articolo dove si legge: « In attesa che venga riordinata la materia... »: siamo piuttosto contrari a formulazioni di questo tipo anche perché si è sempre in attesa di qualche cosa nel nostro paese, e le attese sono addirittura trentennali, e, dall'altra, dalla presenza di emendamenti estensivi che in effetti trovano una loro giustificazione proprio nella mancanza di scelte fortemente

caratterizzate, e quindi hanno una loro logica proprio perché il provvedimento si presenta con le caratteristiche che prima ho ricordato. Per questi motivi confermiamo il nostro voto contrario alla proposta di legge.

GAMBOLATO. Sono note le ragioni che ci hanno portato a sottoscrivere questa proposta di legge, e pertanto non mi sembra il caso di riaprire tutta la discussione. Vorrei soltanto riferirmi ad alcune questioni già accenate nel momento in cui si trattò di discutere la parte del « decreto » che riguardava la fiscalizzazione degli oneri sociali, non certamente per proporre a questa Commissione di cominciare ora una discussione sul complesso della manovra che dovrebbe sottendere la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma per cercare almeno di ricondurre la nostra discussione all'interno di alcuni punti di riferimento che mi sembrano essenziali al fine di riuscire a comprendere quali sono le caratteristiche proprie della manovra che si porta avanti con la proposta di legge ma, nello stesso tempo, quali sono i problemi che si dovrebbero affrontare nel momento in cui si volesse ulteriormente allargare, dal punto di vista della qualità e della quantità, la fiscalizzazione degli oneri sociali, perché mi pare indubitabile che già oggi, ma soprattutto in quel momento, tutta una serie di problemi che riguardano il bilancio dello Stato, e quindi la possibilità stessa di considerare tale bilancio come una delle ipotesi possibili di manovra economica, tenderebbe sempre di più a restringersi.

Intanto credo che sarebbe utile che la nostra Commissione, ma in generale l'intero Parlamento e le forze politiche in esso presenti, avessero piena coscienza che già con questi provvedimenti, e cioè l'insieme dei provvedimenti che abbiamo approvato, il bilancio dello Stato per il 1981 avrà 8.200 miliardi di fiscalizzazione di contributi sociali: questo rappresenta ormai uno dei più cospicui trasferimenti al sistema delle imprese, con tutto quello che ciò significa anche in termini di ulteriore rigidità del bilancio per quanto riguar-

da la complessiva manovra di politica economica che si vuole portare avanti.

L'altra questione, su cui vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, è che bisognerebbe sfatare la convinzione o quel luogo comune secondo cui in Italia, rispetto al prodotto interno lordo, i contributi per oneri sociali sono molto più alti rispetto a tutti gli altri paesi, soprattutto della Comunità economica europea. Questo non è assolutamente vero perché da uno studio del professor Pedone risulta che nel 1976 (l'ultimo punto di riferimento possibile, ma non pare che le cose si siano modificate in modo significativo in questi due o tre anni anche se in Italia è scesa la percentuale di contributi sociali pagati dalle imprese per il complesso di manovra di fiscalizzazione che è stata portata avanti), rispetto al prodotto interno lordo, i contributi sociali incidono per il 13 per cento in Italia, per il 15 per cento in Francia e per il 13,4 per cento nella Repubblica federale tedesca. Questo per dire che siamo in linea, dal punto di vista del rapporto fra prodotto interno lordo e sua percentuale, per il pagamento dei contributi. L'unico caso in cui vi è uno spostamento consistente rispetto all'Italia è rappresentato dalla Gran Bretagna, in cui gli oneri sociali complessivamente, rispetto al prodotto interno lordo, incidono per il 6,6 per cento. Ma il dato più importante è certamente questo, e cioè la percentuale di prodotto interno lordo che viene in qualche modo assorbita in termini di contributi sociali. Altrettanto importante però è la pressione tributaria complessiva che in Inghilterra, pur rappresentando gli oneri sociali il 6,6 per cento, costituisce il 36 per cento del prodotto interno lordo.

Ho voluto fare questo rapidissimo ragionamento, perché tutti i dati di cui disponiamo confermano largamente che, ad una diminuzione dei contributi sociali, e quindi ad una fiscalizzazione dei contributi sociali, corrisponde sempre in tutti i paesi considerati, dagli Stati Uniti ai paesi europei (mi riferisco soprattutto ai paesi altamente industrializzati), un aumento progressivo delle imposte dirette e indi-

rette. Tanto per essere chiari, non si può pensare di portare avanti una politica di fiscalizzazione degli oneri sociali che possa essere fatta soltanto sulla base di un aumento del disavanzo o comunque a detrimento di altre spese che vengono fatte nel bilancio dello Stato.

AZZARO. Questo significherebbe che contemporaneamente bisognerebbe provvedere a modifiche di aliquote.

GAMBOLATO. Nel momento in cui si volesse arrivare a fiscalizzare tutti i cosiddetti oneri sociali (e non so quanti punti in percentuale sarebbe necessario fiscalizzare ancora) una delle alternative consisterebbe nel trasferire all'interno del bilancio l'intera operazione per 12-14 mila miliardi, il che significa che un Governo o la maggioranza deciderebbe che una quota rilevantissima della finanza pubblica venga utilizzata per un'operazione che potrebbe anche essere condivisa. Ora, su questo punto, bisogna riconoscere che si è passati, dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, alla pressione fiscale, attraverso uno spostamento degli oneri, tanto che in Inghilterra, per esempio, dove la fiscalizzazione è il 6 per cento, il 30 per cento delle entrate è rappresentato da entrate fiscali dirette e indirette.

Io temo pertanto che non ci si renda conto che, attraverso una serie di provvedimenti che seguono l'un l'altro, diamo il via ad un'enorme operazione che tende a vincolare...

AZZARO. Sostanzialmente la pressione fiscale nel nostro paese è aumentata, e purtroppo l'imposizione diretta aumenta a carico dei lavoratori dipendenti, per cui la pressione fiscale pesa soprattutto su di loro. Probabilmente pertanto, per condurre una buona manovra, bisognerebbe variare contemporaneamente l'aliquota IRPEF.

GAMBOLATO. Non desidero aprire qui un dibattito che in questo momento non mi sentirei nemmeno di affrontare, però il punto sul quale desidero richiamare l'at-

tenzione dei colleghi è che negli ultimi due anni abbiamo compiuto una serie di operazioni che hanno portato agli attuali 8 mila 200 miliardi di fiscalizzazione, senza che contemporaneamente si sia provveduto ad allargare la base di coloro che sono chiamati a sostenere la parte delle entrate del bilancio. Si tratta, pertanto, di una politica di fiscalizzazione degli oneri sociali che non procede contemporaneamente ad una visione complessiva della politica delle entrate, e che quindi può determinare un ulteriore irrigidimento del bilancio il quale verrebbe a perdere qualsiasi possibilità di essere uno strumento di intervento sulla politica economica.

Siamo poi assolutamente contrari a qualunque ipotesi di allargamento di questa o quell'altra categoria per quanto riguarda la fiscalizzazione, perché se anche ciò in qualche caso potrebbe essere opportuno, sarebbe poi molto difficile effettuare delle scelte. La questione può essere invece affrontata nella sua interezza o dai diversi gruppi, attraverso proposte di legge, o dal Governo.

È stato questo uno dei motivi per cui abbiamo chiesto che la fiscalizzazione avesse termine entro il 30 giugno.

RAVAGLIA. Il gruppo repubblicano sente vivamente le esigenze che sono state evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto, e soprattutto rimane perplesso di fronte alla considerazione che il fondo che doveva essere una partita di giro serve invece a finanziare 5-6 mila miliardi di spesa.

Pur riconoscendo, pertanto, l'esigenza del Governo di affrontare nel suo complesso il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali ritengo che, anche per rispetto alle idee avanzate in questa sede, il Governo stesso dovrebbe formulare una proposta complessiva prevedendo all'interno di essa la copertura della spesa, copertura che non si dovrebbe tradurre in un ulteriore aumento del *deficit* del bilancio.

Si potrebbe anche iniziare a discutere la proposta avanzata dal partito socialista democratico italiano, ma non credo sia il

caso in questo momento; noi concordiamo pertanto con il provvedimento così com'è stato presentato, senza ulteriori estensioni, e concordiamo anche con gli emendamenti formulati, soprattutto su quelli relativi al Mediocredito.

SPAVENTA. Brevemente, onorevole Presidente, per preannunciare il voto favorevole del gruppo degli indipendenti di sinistra ad un provvedimento che d'altra parte abbiamo firmato; per dichiarare la nostra avversione a qualsiasi estensione del provvedimento; per dichiararci disponibili ad esaminare gli emendamenti tecnici formulati dal Governo.

Due parole per riprendere alcune considerazioni svolte dall'onorevole Gambolato: innanzi tutto vorrei dire che forse il confronto, per quanto riguarda gli oneri sociali, andrebbe fatto non rispetto al prodotto interno lordo, ma al costo del lavoro; se noi confrontiamo infatti gli oneri sociali con il costo del lavoro recuperiamo quel primato che sembrerebbe perso quando il confronto si attua con il prodotto interno lordo. Agli effetti della formazione dei prezzi questo è quello che interessa.

Un'altra considerazione riguarda il possibile irrigidimento del bilancio dello Stato: io vorrei dire che è solamente per una convenzione che noi consideriamo la fiscalizzazione come una spesa piuttosto che come una minore entrata, ed è solo in quanto la vediamo rispetto al bilancio statale, perché appena passiamo al bilancio delle pubbliche amministrazioni (comprendenti gli istituti previdenziali) non troviamo la partita di giro, ma ritroviamo la fiscalizzazione come minore entrata piuttosto che come minore spesa.

Il problema, però, può essere posto in termini più generali, secondo la linea suggerita dall'onorevole Gambolato: non si tratta di vere e proprie spese, ma di agevolazioni consistenti in minori entrate. Allora, piuttosto che ritenere che la fiscalizzazione debba necessariamente accompagnarsi ad un aumento della pressione fiscale, diretta o indiretta (che necessariamente ci dovrà essere), credo convenga

riconsiderare tutto il nostro sistema agevolativo dei trasferimenti alle imprese, e compiere una volta per tutte una scelta politica volta a stabilire se sia opportuno procedere attraverso sistemi generalizzati, o attraverso sistemi che sono poi pseudo-selettivi.

Quindi il problema deve essere considerato non solo in termini di maggiore pressione fiscale in senso proprio, ma anche in termini di altri minori trasferimenti alle imprese, se si decide di proseguire sulla via della fiscalizzazione. Io credo, infatti, che su questa via occorra proseguire almeno fino ad un certo punto, sia per rendere comparabile il nostro costo del lavoro con quello degli altri paesi della CEE, sia ai fini di politica congiunturale in quanto si vogliono evitare, nella misura del possibile, le variazioni del tasso di cambio. Sostanzialmente, sappiamo che una fiscalizzazione accompagnata, ad esempio, da un aumento delle imposte indirette, non è altro che una forma celata di svalutazione perché l'IVA è rimborsabile alle esportazioni. Abbiamo, dunque, questo tipo di scelte di fronte alle quali siamo messi dalla nostra situazione economica. La domanda che potremmo rivolgerci, a questo punto, è se non convenga, piuttosto che procedere a fiscalizzazioni tardive che sanzionino la situazione di fatto, prevedere la possibilità di fiscalizzazioni graduali, che prevengano un deterioramento della posizione competitiva.

AIARDI. Premesso che sull'insieme del provvedimento il mio parere è favorevole, vorrei tenere riguardo in particolare agli apporti a favore degli istituti di credito per il sostegno alle esportazioni, alle procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno ed al trasferimento di competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Sugli emendamenti di carattere tecnico proposti dal relatore nulla da dire se non che sono ad essi favorevole.

Il problema della fiscalizzazione, che è stato oggetto di interessanti interventi da parte di altri colleghi, mi suggerisce la presentazione di un emendamento — di

cui è primo firmatario l'onorevole Rende — in riferimento alla opportunità di estendere la manovra di fiscalizzazione a tutti i settori, ma limitatamente al Mezzogiorno. È evidente che dovremmo fare una valutazione preliminare sul problema della fiscalizzazione, ma non è mia intenzione anche perché ciò è stato tentato da altri colleghi che, al riguardo, hanno detto cose assai interessanti. Concordo, anche, sull'opportunità di valutare l'incidenza degli oneri sociali riferiti al costo del lavoro dal momento che essa ci pone di fronte all'esigenza di recuperare quote di produttività di fronte a quella di altri paesi. Proprio ieri, infatti, il *Corriere della sera* ricordava un interessante studio sul costo del lavoro e sulla produttività dei principali paesi e in esso si rivelava una cosa che conosciamo tutti quanti e, cioè, che noi siamo il « fanalino di coda » in riferimento al valore della produzione per ora lavorata, sia considerando il valore della produzione per costo unitario di lavoro, sia il costo del lavoro per unità di prodotto. Ci troviamo di fronte, dunque, a problemi piuttosto complessi ed accanto ad essi l'aspetto della fiscalizzazione deve essere adeguatamente valutato. I risultati sono particolarmente interessanti perché, fra l'altro, ci pongono, come paga oraria, a livello dei paesi più industrializzati, ancor prima della Francia e della stessa Gran Bretagna, per non parlare del Giappone e della Spagna. Invece, per quanto riguarda il valore di produzione per ora lavorata siamo alla pari della Gran Bretagna ed avanti alla Spagna, ma indietro a tutti gli altri paesi. Se consideriamo il costo di lavoro per unità di prodotto ci poniamo su un indice di 132 rispetto ad altri dei quali i più vicini sono quelli della Svezia, 112, e della Germania occidentale, 100. Tra l'altro, in Francia il costo del lavoro per unità di prodotto è inferiore a quello della stessa Germania, ed è pari a 93, mentre in Gran Bretagna è pari a quello della Germania.

Ho voluto ricordare questi dati perché io credo che quando noi affrontiamo il problema della fiscalizzazione con tut-

te le implicazioni della manovra complessiva di politica economica e di bilancio, dobbiamo tenerli presenti. Infatti l'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di dare incentivo all'industria nazionale per cercare di alleviare i costi e, conseguentemente, riguadagnare punti, sotto il profilo della loro utilità, e fare in modo di essere competitivi a livello di esportazioni, problema, quest'ultimo, che si porrà in maniera decisiva e determinante il prossimo anno. Se questo è l'obiettivo della fiscalizzazione, giusta collocazione trova l'emendamento da noi presentato e che è finalizzato ad una estensione anche per gli altri settori limitatamente all'area meridionale. Per quali ragioni? Se uno dei problemi fondamentali è quello di sostenere i livelli occupazionali, certamente, questa è una via che può interessare il Mezzogiorno d'Italia, per settori che vanno da quello dell'agricoltura a quello delle attività turistiche e terziarie in genere. Inoltre, se l'altro obiettivo è quello di raggiungere una certa competitività e dare sostegno all'iniziativa per le attività di esportazione, sappiamo che l'economia del Mezzogiorno ha rilevanza soprattutto nel settore terziario, e dei servizi e soprattutto nell'attività agricola. Nel settore agricolo, ad esempio, una riduzione del *deficit* della bilancia commerciale non può essere affrontata soltanto attraverso una riduzione delle importazioni, ma sostituendo certe attività produttive in modo tale da accorciare quel *deficit*. Proprio nel Mezzogiorno, in questo momento, il settore commerciale si trova in difficoltà rispetto ad altre aree del paese e a dimostrazione di ciò possiamo citare un solo esempio, quello, cioè, della STANDA che prevede la chiusura delle filiali soprattutto nell'area meridionale.

A mio avviso, dunque, un discorso di questo genere s'inserisce, tra l'altro, in una valutazione globale della manovra che si intende mettere in atto. Certo, il problema industriale è importante per le ragioni che sono state qui riportate e ricordate, ma accanto ai problemi di settore esistono certamente i problemi di

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

area e quella meridionale resta sempre un punto di riferimento per qualsiasi politica economica adeguata che voglia essere portata avanti. D'altro canto, una manovra di questo genere noi la dovremo rivalutare a brevissima scadenza; infatti, la fiscalizzazione è prevista fino al giugno del 1980. Una previsione di intervento nell'area meridionale potrebbe avere, ed ha, una sua ragione anche perché nella prospettiva del riordino potremo, poi, valutare in maniera più organica le modalità e gli interventi. Con questo provvedimento manteniamo, certamente, una fascia aggiuntiva di agevolazione per il settore industriale ed allora, considerando l'insieme delle esigenze che caratterizzano il Mezzogiorno, sarebbe opportuno attuare una estensione intesa, appunto, in termini puramente territoriali. Al riordino si dovrà andare, ed in quella sede si potrà mettere in atto una impostazione più adeguata che tenga conto anche di quello a cui, recentemente, ci ha richiamati la CEE. La recente decisione della Comunità richiama infatti la Repubblica italiana a tener conto della opportunità di operare, perché la manovra della fiscalizzazione possa rispondere a determinati criteri e dirigersi verso settori che sono in quel momento particolarmente in crisi, ed in particolare verso aree di sottosviluppo.

Concludendo, riaffermo il mio giudizio positivo sul provvedimento in oggetto e, in particolare, auguro una positiva riflessione della Commissione sull'emendamento presentato, teso ad estendere la fiscalizzazione anche a quelle imprese che operano nel settore agricolo e terziario, specificatamente, nel Mezzogiorno.

VIZZINI. A nome del gruppo socialdemocratico, annuncio il mio voto favorevole alla proposta di legge nella sua attuale formulazione. Si tratta, infatti, di un provvedimento che prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché norme urgenti dirette a sostenere la competitività del sistema industriale in generale. Tuttavia, ritengo che alcuni interrogativi sollevati in questa sede da alcuni colle-

ghi debbano essere in futuro presi in considerazione. Certamente, la proposta di legge in oggetto costituisce un primo intervento. Il rapporto, che qui è stato fatto, tra gli oneri sociali e il costo globale del lavoro mi sembra corretto anche se, a mio avviso, il problema va affrontato in termini di costi globali di produzione. In altre parole, dovremo in futuro affrontare il problema del costo del denaro, dell'approvvigionamento delle materie prime predisponendo interventi *ad hoc*. A fronte di elementi di riflessione emersi nel corso del dibattito, non riesco a capire, però, il nesso attraverso il quale il collega Ravaglia, che è intervenuto prima, ha fatto riferimento ad una lettera inviata dal segretario del partito al quale appartengo al Presidente del Consiglio, lettera che non ha alcuna attinenza né con i provvedimenti in esame né con il tipo di interventi che stiamo esaminando; bensì essa ha riferimento ad alcune misure fiscali che il Governo ha già annunciato di voler adottare per il settore della spesa onde evitare la cosiddetta politica dei due tempi.

SACCONI. A nome del gruppo socialista, preannuncio il mio voto favorevole alla proposta di legge.

Desidero sottolineare che la nostra adesione ai due provvedimenti all'ordine del giorno si giustifica con la contestualità degli interventi a favore della GEPI, della Liquichimica e della Liquigas, nonché degli interventi per il salvataggio della SIR e quelli per la metanizzazione del Mezzogiorno. Tali interventi, d'altra parte, sono riproducibili di analoghi che erano contenuti nel decreto-legge recentemente decaduto. Si è voluto, così, anche riprendere buona parte dell'intesa che si era realizzata tra l'ex Presidente del Consiglio Cossiga e le parti sociali. Mi auguro che il nuovo Governo vorrà proseguire in quell'intesa pur con autonome iniziative e proposte.

Sono, infine, d'accordo, su alcune proposte che il Governo ha preannunciato in ordine ad alcuni aggiustamenti tecnici.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo mio dovere informare la Commissione di alcune osservazioni che mi sono pervenute in qualità di primo firmatario della proposta di legge. Esse si riferiscono ai 50 miliardi stanziati dal decreto decaduto in favore dell'Artigiancassa per crediti agevolati ad operazioni di esportazione. Credo che in questo caso si possa riconoscere una mera omissione materiale nel formulare la proposta di legge. Si era infatti convenuto che si dovesse regolare gli apporti a tutti gli istituti di credito per crediti agevolati all'esportazione, così che non aver previsto l'anzidetto finanziamento per l'Artigiancassa, finanziamento che potrebbe dar vita ad una notevole mole di operazioni, a mio avviso, sarebbe una discriminazione non giustificata nei confronti di detta Cassa.

Un'altra osservazione rivolta sempre dall'Artigiancassa è contenuta in un promemoria dove si dice: «La decadenza del decreto-legge n. 503/80 e la conseguente legge di sanatoria, riducendo le predette integrazioni da lire 340 miliardi a lire 70 miliardi, con riferimento al fondo contributo interessi, e da lire 180 miliardi a lire 60 miliardi, con riferimento al fondo per il riscontro delle operazioni, determinerà al 31 dicembre 1980 una giacenza di domande in attesa di agevolazione per circa lire 1.100 miliardi, domande che attengono ad investimenti produttivi per circa lire 1.700 miliardi». Lo comunico, per opportuna conoscenza, ai fini di una vostra valutazione».

Analoghe osservazioni sono state formulate per quel che attiene al Mediocredito, per il quale abbiamo convalidato le erogazioni riguardanti l'esercizio 1980; non abbiamo provveduto per gli esercizi successivi rendendo impossibile la programmazione degli interventi che non può non incidere appunto su tali esercizi, il che, come il Mediocredito ha rilevato, appare dannoso per la continuità della sua opera di esercizio del credito in quel settore. Anche in questo caso il problema va sottoposto alla Commissione.

Vi sono al riguardo un emendamento dell'onorevole Sinesio ed un emendamen-

to del Governo, che dovremo attentamente valutare.

Vi sono poi — lo comunico nonostante l'orientamento che si è manifestato in questa Commissione — notevoli sollecitazioni per la estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali a tutte o quanto meno ad alcune altre categorie, in particolare trasporto marittimo ed aereo, pesca, commercio, turismo. Si è rilevato, per quanto attiene al trasporto marittimo ed aereo che si tratta di imprese le quali sono prevalentemente esportatrici di servizi all'estero. Ed è, per altro, da osservare che nel settore hanno un'incidenza notevole le imprese a partecipazione statale.

Vi è, inoltre, lo spinoso problema dell'individuazione dei contratti collettivi ai quali far riferimento. L'onorevole Valensise ha sostenuto che essi sono individuabili secondo il testo adottato in modo ben definito. Ma si è osservato, da altre parti, che si dovrebbero evitare possibili interpretazioni distorsive che potrebbero indurre a ritenere applicabili in taluni casi alle imprese interessate contratti collettivi stipulati per imprese di settori diversi; ad esempio, sarebbe davvero abnorme una estensione alle imprese artigiane nel settore chimico del contratto relativo alle imprese industriali, con riflessi certo non auspicabili.

Pertanto, il tema mi sembra meriti una approfondita disamina in questa sede.

Inoltre, togliere il riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come proporrebbe l'onorevole Valensise, significherebbe escludere — non essendo esse rappresentate nel CNEL — l'organizzazione sindacale delle imprese a partecipazione statale.

Si è poi lamentata l'indeterminatezza del termine «trattamenti minimi». Si ritiene che dovremmo fare riferimento ai trattamenti minimi complessivi, il che richiederebbe valutazioni difficili e conseguenti contestazioni.

Un ultimo rilievo sottolinea l'esigenza che sia chiarito a beneficio di chi vada la riduzione degli oneri sociali così come è prevista dalla proposta di legge: se a be-

neficio delle sole aziende od anche a beneficio dei lavoratori (specificando in quale misura). In tutti i casi precedenti nei quali non si sono al riguardo inserite norme specifiche è stata adottata l'interpretazione che la riduzione vada a beneficio esclusivo dei datori di lavoro. E questa è indubbiamente la *ratio* del provvedimento, senza dubbio rivolto a beneficio delle imprese.

Avendo ricevuto queste osservazioni sia come primo firmatario della proposta in esame sia quale presidente della Commissione mi sono fatto un dovere di comunicarvele affinché nel prosieguo della discussione ne possiate tener conto.

SINESIO. Non aggiungerò molte cose nuove a quanto è stato detto qui stamattina nel corso degli interventi che si sono succeduti finora. Però mi preme fare un rilievo molto importante, anche perché ritengo che dovremmo sciogliere alcuni nodi che non solo avviluppiano l'economia ma mettono anche in grande preoccupazione una certa politica, che oggi si fa nel nostro paese, dei « due pesi e due misure ».

Non voglio ora riaprire un vecchio discorso sulle zone settentrionali più « preferenziate » e zone meridionali meno « preferenziate »; ma, anche in questo onorevole intento del presidente La Loggia di formulare un testo che tenti di salvare il salvabile, devo rilevare che non sono accettate da tutti le iniziative che sono state prese in occasione della discussione del cosiddetto « decretone » (ricordo un emendamento da me presentato per la fiscalizzazione degli oneri sociali per il settore dei trasporti marittimi ed aerei nonché per il settore della pesca).

Pertanto, poiché il Governo Forlani è oggi nella pienezza dei suoi poteri costituzionali, avendo avuto anche la fiducia del Senato, ritengo che, anche se è lodevole l'iniziativa di aver elaborato questo provvedimento per affrontare con urgenza l'estrema gravità della situazione economica e sociale del paese, al fine di scongiurare conseguenze, altrimenti inevitabili, di grave e forse irreparabile danno agli in-

teressi nazionali, sarebbe bene che il Governo dicesse — magari nelle prime ore del pomeriggio di oggi — una parola definitiva per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali nel settore dei trasporti marittimi ed aerei ed in quello della pesca marittima.

Intendo poi ricordare e chiarire che forse la fretta od anche questa necessità di autorizzare un certo dirigismo nell'economia del paese ci ha portati ad inserire nell'articolo 2 — come ha ben detto stamattina l'onorevole Bassi — parte dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, finalizzato alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo di rotazione di 500 miliardi da destinare in operazioni di finanziamento da parte dei Mediocrediti regionali a favore della media e piccola impresa.

Com'è noto il testo del citato articolo 40, già riportato dall'articolo 3 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, demandava al Ministero del tesoro la competenza di stabilire le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo di rotazione e, in considerazione delle notevolissime aspettative createsi negli ambienti degli operatori economici della piccola e media impresa, il predetto Ministero ha emesso la relativa normativa, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 9 settembre 1980, prevedendo, in sede di prima applicazione della legge, l'assegnazione di soli 20 miliardi per ciascun Mediocredito regionale onde riservare una larga disponibilità anche ai costituendi Mediocrediti regionali meridionali, i cui decreti di costituzione per l'Abruzzo, la Basilicata e la Puglia sono in corso di pubblicazione.

A seguito di quanto premesso, i Mediocrediti regionali hanno deliberato l'accoglimento di numerosissime domande di finanziamento della piccola e media impresa — rimaste giacenti per mancanza di provvista — facendo ovviamente affidamento sulle norme di attuazione del decreto ministeriale.

Ora, la proposta di legge La Loggia ed altri, nel riportare il testo dell'articolo 40, ne ha ommesso il terzo ed il quarto comma con i quali si prevedeva che le somme di

cui al fondo di rotazione dovevano affluire su un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato — allo scopo di evitare che danaro pubblico venisse immesso surrettiziamente nel circuito della liquidità con riflessi anche inflattivi sulla economia generale — e che le norme di regolamentazione del fondo venissero emanate dal Ministero del tesoro trattandosi, nella specie, della costituzione di un fondo *ex novo*.

Se l'intendimento degli onorevoli proponenti è finalizzato, come si evince chiaramente dalla relazione, a rendere immediatamente esecutivi i benefici del provvedimento in favore degli operatori della piccola e media impresa, è necessario modificare la proposta di legge affidando al Ministero del tesoro l'onere della relativa regolamentazione.

Nella malaugurata ipotesi che ciò non avvenisse, trattandosi, come ho già detto, della costituzione di un fondo rotativo *ex novo*, e nulla disponendo in proposito la proposta di legge in esame, spetterà al Mediocredito centrale il compito di provvedere alla relativa disciplina per la quale necessariamente dovrà far ricorso alla propria normativa che si presenta carente per poter regolamentare il costituendo fondo rotativo.

Non occorre essere indovini per prevedere che, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, il Mediocredito centrale sarà costretto a porre una serie di quesiti al proprio organo di vigilanza — cioè il Ministero del tesoro — per avere lumi e chiarimenti sugli indirizzi da seguire.

È d'uopo ricordare che i fondi rotativi costituiti con danaro pubblico sono sempre disciplinati con norme del Ministero competente per evidenti motivi di tutela degli interessi generali.

Allo scopo, quindi, di rendere immediatamente operativo il costituendo fondo di rotazione, ho presentato insieme all'onorevole Bassi un emendamento al primo comma dell'articolo 2 interamente sostitutivo della lettera a) che suona così: « a) per lire 500 miliardi alla costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo di

rotazione da utilizzare per la concessione di mutui ai Mediocrediti regionali, il cui ricavato sarà da questi ultimi impiegato in operazioni di finanziamento di iniziative realizzate dalla piccola e media impresa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro. Al fondo di rotazione si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, titolo IV.

I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni saranno utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BASSI, Relatore. Poiché qualche collega ha ritenuto che l'emendamento sul lavoro marittimo fosse del Governo, desidero precisare che il ministro della marina mercantile mi ha detto di non volerlo formalizzare trovandosi di fronte ad una iniziativa parlamentare. L'ho fatto mio per sottoporlo al consenso dei gruppi, ma ribadisco che non si tratta formalmente di un emendamento del Governo. Mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli articoli.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il collega Mannino esprimerà il parere favorevole del Governo sulla proposta di legge e risponderà agli interessanti e lucidi interventi svolti nel dibattito.

Vorrei dare molto rapidamente un contributo migliorativo al testo dell'articolo 1, rendendomi chiaramente conto, in relazione alle modifiche da me presentate, che in realtà non si tratta di correzioni al testo della Commissione, ma dell'esercizio di un potere di autocorrezione da parte del Governo, in quanto le norme che presentano delle discrasie hanno una remota origine governativa e sono state recepite da questo progetto.

Vi sono due elementi su cui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Il testo del terzo comma, nell'attuale for-

mulazione, rende praticamente inapplicabile la fiscalizzazione in misura parziale ad alcune imprese situate nel sud. Infatti, il contributo che viene pagato al fondo previdenziale dell'INPS in alcuni casi è inferiore alla quota di fiscalizzazione. A questo punto, non per allargare la fiscalizzazione ma per rendere operante il testo, dovremmo prevedere che, nel caso in cui si verifici questa ipotesi, sia possibile calcolare la fiscalizzazione anche in relazione alle somme che sono dovute a fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria. Credo sia abbastanza evidente per gli onorevoli deputati che questa modificazione avrebbe effetti sostanziali di notevole portata se passasse, ad esempio, l'emendamento del relatore o quello Rende, però avrebbe una sua logica e una sua funzione sia pure limitata, anche se tutto il resto delle disposizioni in materia di fiscalizzazione resta inalterato.

Credo di essere stato sufficientemente chiaro e penso che questo mio intervento possa sostituire anche l'illustrazione dell'emendamento al terzo comma, che traduce in termini normativi e legislativi la esigenza di rendere effettivamente applicabile la fiscalizzazione.

La seconda contraddizione, che vorremmo eliminare dall'articolo, è rappresentata dal fatto che, dopo il quarto comma, non è prevista l'applicazione della fiscalizzazione sotto la condizione che siano applicati i minimi previsti dai contratti collettivi. Si verifica quindi un'anomalia, e cioè che mentre per la fiscalizzazione direttamente prevista dall'attuale norma vi è l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi, per il prolungamento della fiscalizzazione precedente non è richiesta questa condizione. Crediamo vi sia un'esigenza di organicità normativa nello stabilire la stessa condizione per tutto. Abbiamo quindi seguito la strada della presentazione di un emendamento aggiuntivo al quarto comma anche se questo, sotto il profilo della tecnica legislativa, può apparire non molto congruente, perché ripetiamo una norma pressoché uguale al primo e al quarto comma dell'articolo 1. L'abbiamo fatto per non incidere più profondamente sul

testo, rallentando così i lavori del Parlamento. Se in sede di coordinamento si riterrà di adottare un'altra formulazione, è evidente che diamo un'adesione preventiva.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, desidero fare qualche osservazione di portata assai limitata: innanzitutto esprimo un apprezzamento all'iniziativa che il presidente della Commissione bilancio ha assunto consentendo, in una fase temporale caratterizzata da una crisi governativa e dalla difficoltà di rapporti politici tra tutti i partiti (quelli che hanno formato la maggioranza e quelli collocati all'opposizione), di colmare un vuoto che si era generato con la mancata ratifica da parte del Parlamento del cosiddetto « decretone ». Così, l'iniziativa assunta dal presidente della Commissione bilancio, che ha visto l'impegno solidale di quasi tutti i gruppi parlamentari, ha consentito il ripescaggio di alcune misure contenute nel cosiddetto « decretone ».

Rispetto a questa iniziativa, oggi, esistendo un Governo, si pone il problema del rapporto tra Parlamento e Governo.

Il Governo non può che assumere una posizione di riguardo e di rispetto assoluto nei confronti dell'iniziativa, ormai formalizzata, ed affidata in sede legislativa alla Commissione bilancio, conseguentemente rinunciando ad assumere una propria iniziativa di ampliamento, estensione ed integrazione delle norme contenute nel disegno di legge n. 2058.

Seconda osservazione: la parte più rilevante del disegno di legge in esame è quella relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Mi limito a ricordare che questa fiscalizzazione fu proposta dal Governo agli inizi dell'estate in presenza di una situazione economica generale che vedeva minacciata la capacità di esportazione del nostro paese; allora, di fronte alla esigenza di non operare sulla linea del cambio — essendo impegno di quel Governo (come del resto di quello attuale) la difesa della stabilità del cambio — l'unica manovra alla quale correttamente e sag-

giamente si poteva ricorrere era quella della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Si pone, indubbiamente, oggi il problema cui ha fatto cenno l'onorevole Gambolato, ma forse, più opportunamente, sotto la specie del rapporto che è stato suggerito dall'onorevole Spaventa, relativo al confronto tra la fiscalizzazione degli oneri sociali ed il conseguente onere a carico del bilancio dello Stato da un lato, ed il costo del lavoro dall'altro.

Allo stato attuale delle cose, il Governo non può che limitarsi a riconoscere la validità della manovra di fiscalizzazione degli oneri sociali come manovra che sposta un'imposizione dal lato del costo del lavoro al lato dei consumi, essendo il Governo stesso interessato — lo ripeto — a difendere la stabilità del cambio, ma anche ad evitare ogni rischio di deindustrializzazione, quale si verrebbe concretamente a configurare nel caso in cui l'apparato industriale italiano non recuperasse competitività, cosa — questa — che certamente si verificherebbe qualora l'apparato industriale stesso dovesse via via limitare ed esaurire le proprie capacità di espansione prima, e di tenuta poi.

Il Governo è pertanto portato a riaffermare il proprio impegno in direzione della eliminazione di ogni possibilità di rischio di deindustrializzazione, e quindi, allo stato attuale delle cose, a riconoscere la validità di questa manovra, nonché la utilità della definizione che di questa stessa manovra si dà in via legislativa attraverso il provvedimento in esame.

Da parte di alcune forze politiche sono giunte sollecitazioni alla estensione della portata del provvedimento di fiscalizzazione, ma il Governo in questa fase non può che limitarsi a far riferimento alle indicazioni della Commissione; essendo pertanto prevalente l'indirizzo a conservare immutata la norma qual è configurata all'articolo 1, il Governo non può — ripeto — che limitarsi a prendere atto, questo pur riconoscendo la validità delle esigenze sollevate nei confronti dei settori dei trasporti e della pesca, esigenze di cui il Governo terrà senz'altro conto al momento di

realizzare un nuovo possibile provvedimento di fiscalizzazione.

Quanto alle norme contemplate nell'articolo 2, ho il dovere di precisare che il Governo ha formalizzato un emendamento che, in larga misura, accoglie osservazioni, esigenze ed istanze che sono state prospettate nel corso del dibattito, nonché delle proposte di emendamento avanzate da alcuni colleghi.

Credo che sulle altre questioni non vi sia nulla da aggiungere, pertanto concludo ribadendo il favore ed il consenso del Governo nei confronti dell'approvazione del provvedimento in esame, con gli emendamenti formulati dal Governo stesso ed anche dai colleghi. Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo di intervenire nella fase successiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dovute dalle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi nonché dalle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presenti in seno al CNEL.

Per lo stesso periodo ed alle medesime imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riconosciuta una ulteriore riduzione di 2,54 punti percentuali.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti, qualora superino l'importo complessivo dei contributi sociali di malattia dovuti dalle imprese, vanno riferite, per l'importo differenziale, ai contributi previdenziali dovuti dalle imprese medesime al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo o quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.

Gli onorevoli Valensise e Mennitti hanno presentato il seguente emendamento al primo comma:

Al primo comma, sopprimere le parole: « maggiormente rappresentative ».

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « adottata dall'Istituto centrale di statistica », inserire le altre: « e dalle imprese nazionali di navigazione marittima e di pesca iscritte alle casse marittime ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione su questo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del Governo e, dal momento che su questo emendamento l'orientamento della Commissione è negativo, pregherei l'onorevole Bassi di ritirarlo anche perché, come primo firmatario di questa

proposta di legge che ha registrato il consenso quasi unanime di tutte le parti politiche, mi sento garante dell'accordo raggiunto.

BASSI, *Relatore*. Per rispetto alla collegialità dei proponenti, visto che l'emendamento non ha incontrato adesioni, piuttosto che pregiudicarlo in via di principio con un voto contrario, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rende, Aiardi, Garzia, Bambi, Mastella, Pucci e De Poi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: « Limitatamente ai predetti territori meridionali, le imprese agricole, edili, ittiche, termali e turistiche commerciali sono comprese nella riduzione delle aliquote previste al primo comma ».

AIARDI. Dichiaro di ritirare questo emendamento che trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Qualora l'importo delle riduzioni previste dai commi suddetti superi l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle imprese, l'eccedenza va detratta dagli altri contributi dovuti all'INPS dalle imprese medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza per le imprese che occupano personale iscritto presso Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi ».

BASSI, *Relatore*. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento del Governo al terzo comma poiché esso risolve i problemi ai quali ha fatto riferimento il sottosegretario Castelli quando ne ha illustrato il contenuto.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire la parola: « o », con la parola: « e ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo emendamento, è evidente, è una rettifica formale di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le riduzioni predette si applicano, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le aziende assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presenti in seno al CNEL ».

Mi sia consentita, su questo emendamento, qualche osservazione.

La proposta di legge in esame determina una fiscalizzazione aggiuntiva. Con l'emendamento, alla fiscalizzazione aggiuntiva già in corso ed alla quale le imprese avevano acquistato il diritto di accedere, si estende anche il requisito del rispetto dei contratti collettivi. La proposta di legge, viceversa, sottopone al requisito della ammissibilità solo la ulteriore fiscalizzazione; il problema, quindi, non è di lieve momento e pregherei il Governo di prestarvi la dovuta attenzione.

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento del testo originario perché, in pratica, trattasi di una semplice proroga di sei mesi alle condizioni previste, ovviamente, dalle leggi istitutive.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In merito a questo emendamento, desidero

far presente alla Commissione che l'altro ramo del Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 301 del 1980, aveva introdotto questa norma. Perciò voglio chiarire che il Governo non ha assunto alcuna iniziativa e questo emendamento è la pura e semplice riproduzione di quanto era stato già deliberato al Senato.

SPAVENTA. In linea di principio non siamo contrari anche se riteniamo che la questione necessiti di un momento di riflessione.

MACCIOTTA. Signor Presidente, faccio presente che per queste agevolazioni vige il principio per cui si debbono rispettare i contratti.

PRESIDENTE. Esiste un altro problema da tenere presente; infatti nel provvedimento, mi pare che non siano indicati i beneficiari di questa fiscalizzazione. Probabilmente, dovrà intendersi che essa vada a beneficio delle aziende. Tuttavia, ritengo opportuno che ciò sia chiarito onde evitare equivoci già verificatisi in sede di attuazione di precedenti norme che non precisavano il destinatario del beneficio.

MACCIOTTA. Signor Presidente, il testo dice che « la fiscalizzazione degli oneri sociali » è da riferirsi a determinati punti percentuali di aliquote complessive di contribuzione « dovute dalle imprese ».

PRESIDENTE. Va bene. In ogni modo risulterà chiaro dagli *Atti parlamentari* quale sia l'espressione della nostra proposta.

SPAVENTA. Signor Presidente, le imprese non hanno forse una figura pari a quella dei sostituti di imposta nella riscossione degli oneri sociali che sono a carico dei lavoratori? Se la risposta è affermativa, allora la parola « dovute » non risolve il problema.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Ritengo, quindi, che la dizione migliore sia quella: « a carico delle ».

PRESIDENTE. D'accordo. Pertanto, lo emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 1 risulta del seguente tenore:

Sostituire, al primo comma, le parole:

« dovute dalle » e « dalle imprese impiantistiche » con le seguenti: « a carico delle » e « delle imprese impiantistiche ».

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ho presentato all'articolo 1 anche il seguente emendamento:

Aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « trattamenti », la parola: « economici ».

L'emendamento ha valore specificativo. Infatti, parlare di « trattamenti » senza specificazione alcuna può far pensare che essi attengano a parti normative ed economiche rendendo, in tal caso, estremamente difficile la comparabilità che necessita, invece, di essere ben individuata in determinati casi quali, ad esempio, quelli attinenti alle controversie di lavoro. Riferendoci a trattamenti economici, dunque, renderemmo più chiaro il termine di comparabilità.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento La Loggia per i motivi esposti dal presentatore e segnala, ulteriormente, che l'adozione di questa precisazione evita questioni

interpretative di non piccolo momento. Parere contrario sull'emendamento Valensise.

BASSI, *Relatore*. Parere favorevole all'emendamento La Loggia e contrario all'emendamento Valensise.

MINERVINI. Ritengo che la formulazione del testo senza la specificazione aggiuntiva della parola « economici » sia preferibile. Infatti, io penso che si debba tener conto non solo del trattamento economico ma anche di quello normativo. Diversamente, si verrebbe a concedere la fiscalizzazione degli oneri sociali anche a quelle imprese che applicano trattamenti normativi meno vantaggiosi. Sappiamo tutti, poi, che anche i trattamenti normativi si traducono in vantaggi economici, tanto è vero che quando i sindacati chiedono miglioramenti normativi, gli imprenditori fanno sempre presente che tali miglioramenti si traducono anche in vantaggi economici. Si evince, quindi, che non è vero che il trattamento normativo sia privo di rilevanza economica e ciò lo si rileva anche dalla problematica, al riguardo, nata fin dal 1942 concernente l'articolo 2077 del codice civile. Sono, quindi, contrario per tali ragioni all'emendamento La Loggia.

PRESIDENTE. Ho ascoltato con molta attenzione i suoi rilievi, onorevole Minervini, tuttavia mi permetto di dissentire in quanto, in questo caso, non si tratta di appurare se la giurisprudenza abbia risolto o no il problema contenuto in quell'articolo del codice civile, bensì di rendere la legge più chiara e, quindi, più facilmente applicabile. Anche il senatore Castelli ha, del resto, concordato su questa mia osservazione.

MACCIOTTA. Signor Presidente, certamente ci possono essere delle incertezze o dei dubbi nell'interpretazione del testo dell'articolo, tuttavia in questo caso ci si riferisce ai contratti nazionali e non a quelli aziendali. Infatti, ricordo che i contratti normativi nazionali sono definiti ogni triennio e concernono vari aspetti del

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

lavoro. Non sono perciò favorevole ad aggiungere la parola: « economici » anche perché essa verrebbe ad assumere un valore di limitazione.

SPAVENTA. Non so se sia opportuno trovare una soluzione mediativa, perché da un lato mi sembra esatto quanto ha detto l'onorevole Minervini su alcune parti ed alcuni contenuti normativi i quali hanno uno spiccato carattere economico; dall'altro, più dubbi mi sembrano alcuni casi citati dall'onorevole Macciotta, perché quello del diritto all'informazione è un caso tipico di contenzioso molto elevato. Pertanto, mi domando quale sia il minimo e come potrebbe avvenire la sospensione su un contenzioso che si aprisse, a livello aziendale, sull'adeguatezza dei diritti d'informazione. Mi chiedo, quindi, se non si possa ampliare la dizione in modo da ricomprendere chiaramente non solo i trattamenti salariali ma anche quei trattamenti i quali sono implicitamente salariali (come le ferie e l'orario di lavoro), lasciando fuori altri contenuti i quali non hanno portata di trattamento.

MACCIOTTA. Quando diciamo « assicura ai propri dipendenti », facciamo già riferimento ai trattamenti ai dipendenti e non al sindacato in quanto tale; ragion per cui, ad esempio, il diritto all'informazione è un diritto del sindacato e non del dipendente. Qui invece parliamo di trattamenti dovuti ai dipendenti, cioè di trattamenti in qualche misura già collegati a questa dimensione.

PRESIDENTE. Allora dobbiamo aggiungere « economici ». Che cosa vuol dire, infatti, « trattamenti minimi »? Come si fa a confrontarli con altri? Non è solo un problema di orario di lavoro. I trattamenti normativi sono altra cosa.

BASSI, *Relatore*. L'espressione « economici » comprende anche tutti quei trattamenti normativi valutabili sul piano economico. Quindi, la richiesta dell'onorevole Minervini è sostanzialmente accolta.

PRESIDENTE. Comunque, creiamo un punto di riferimento certo.

MINERVINI. Forse non mi spetta nuovamente la parola. Ma prego gli onorevoli colleghi di avere la cortesia di consentirmi di ricordare che vi è stato un precedente molto importante: quello della legge sull'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi, in cui si parlava di estensione *erga omnes* dei trattamenti economici e normativi garantiti.

PRESIDENTE. Allora vi erano i trattamenti normativi ed erano scritti. Qui c'è da fare un paragone fra un trattamento ed un altro; se lo facciamo sul piano normativo mettiamo in moto una conflittualità senza fine.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisogna tenere presente che questa conflittualità sorge spontaneamente e non è indispensabile che qualcuno sollevi la questione, perché gli organi governativi devono decidere, ai fini dell'applicazione della norma, quale debba essere il trattamento. Ora, una fiscalizzazione che venga riconosciuta ad un'azienda, che metta in situazione di certezza l'azienda dopo sette od otto mesi, evidentemente fallisce il suo scopo. Questa è la preoccupazione, perché dovremmo in ogni caso fare questa analisi indipendentemente dalla conflittualità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo mio secondo emendamento al primo comma dell'articolo 1, sul quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Minervini e Macciotta hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola « dalla » con le parole « tra le organizzazioni imprenditoriali da un lato e le »; aggiungere, in fine, la parola « dall'altra ».

MACCIOTTA. Desidero precisare che intendo escludere il requisito della pre-

senza nel CNEL per le organizzazioni imprenditoriali e mantenerlo per quelle dei lavoratori dipendenti.

Questa mia proposta si fa carico della preoccupazione relativa al fatto che organizzazioni imprenditoriali sono anche quelle artigiane e quelle delle imprese a partecipazione statale.

Qui si tratta di contratti stipulati tra alcune categorie imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti. Dobbiamo dare un punto di riferimento certo sia alle organizzazioni dei lavoratori dipendenti sia alle categorie di imprenditori.

BASSI, *Relatore*. Ritengo che aggiungendo solamente una « o » prima delle parole: « presenti in seno al CNEL », si risolverebbe il problema. Pertanto, si tratterebbe di adottare questa formulazione: « dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL », in modo che quelle presenti nel CNEL vi rientrano tutte, come vi rientra un settore rappresentato da un'organizzazione non presente nel CNEL.

MACCIOTTA. Desidero illustrare meglio l'emendamento che ho presentato con il collega Minervini. Abbiamo due problemi: il primo è di farci carico di quelle organizzazioni imprenditoriali che non siano presenti nel CNEL. Il secondo è di rendere chiaro, per non creare ulteriori conflittualità, questo punto, e cioè che il rispetto dei contratti minimi non riguarda un contratto minimo qualsiasi, ma quello rispettivo della categoria, per cui gli artigiani non sono tenuti al contratto chimico pubblico.

Con la formulazione che abbiamo proposto, attuiamo una identificazione precisa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, che sono una molteplicità, e facciamo esplicito riferimento a quelle maggiormente rappresentative presenti nel CNEL: quattro organizzazioni sindacali nella fattispecie. Poi facciamo riferimento generalmente a tutte le organizzazioni imprenditoriali che di volta in volta si trovino a stipulare contratti di

lavoro con quelle quattro organizzazioni sindacali. Credo che in questo modo semplifichiamo al massimo i soggetti contrattuali.

PRESIDENTE. Potremmo lasciare le parole: « maggiormente rappresentative » sopprimendo le altre: « presenti nel CNEL »: la prima dizione è quella che si usa normalmente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho l'impressione che il massimo di precisione venga raggiunto con l'ipotesi semplice, sintetica e stringata avanzata dall'onorevole Bassi, per cui vorrei chiedergli di formalizzare la modifica.

BASSI, *Relatore*. Infatti, le quattro organizzazioni sindacali sono fuori discussione essendo presenti nel CNEL; se poi vi è una categoria che non è presente nel CNEL, ma che ha fatto un contratto e che rappresenta la maggior parte di quel settore, questa rientra nella norma. Presento pertanto un apposito emendamento nel senso sopradetto.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere dopo le parole: « maggiormente rappresentative » l'altra: « o », sopprimendo la virgola.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

MINERVINI. Parlando per dichiarazione di voto sull'emendamento del relatore, vorrei sottolineare come molto preferibile sia la formulazione dell'emendamento che ho presentato con il collega Macciotta e anche quella dell'emendamento Valensise.

PRESIDENTE. Ma non possiamo lasciare fuori le imprese a partecipazione statale!

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

BASSI, *Relatore*. Comunque le partecipazioni statali non vengono escluse perché nel contratto nazionale la controparte è sempre l'organizzazione sindacale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

VALENSISE. Ritiro l'emendamento soppressivo al primo comma.

MACCIOTTA. Ritiro l'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Anch'io ritiro il mio emendamento aggiuntivo al primo comma.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del terzo comma, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore riferito al quarto comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritiro l'emendamento aggiuntivo al quarto comma, prendendo atto dell'unanime valutazione della Commissione che lo ritiene superfluo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ritengo che possiamo sospendere la seduta per riprenderla nel pomeriggio.

ORSINI GIANFRANCO. Signor Presidente, lo sciopero ferroviario e aereo sta causando notevoli disagi, per cui se non ci avviamo verso le nostre residenze nelle prime ore del pomeriggio, resteremo bloccati a Roma fino a domani. Bisognerebbe quindi cercare di andare avanti, approvare

questa proposta di legge e semmai rinviare gli altri provvedimenti all'ordine del giorno alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui sorge un problema di comune responsabilità. Vi sono aziende la cui sorte è legata ad un filo di ragnatela (ci sono pervenuti telegrammi e sollecitazioni da tutte le parti) per cui, dopo aver dato con questa iniziativa un esempio di prontezza e vitalità del Parlamento, ritengo che dobbiamo necessariamente concludere oggi.

SPAVENTA. Possiamo terminare la discussione della proposta di legge n. 2058.

GAMBOLATO. Signor Presidente, non abbiamo alcuna difficoltà ad andare avanti fino all'esaurimento dell'ordine del giorno, però insistiamo affinché le votazioni avvengano congiuntamente.

PRESIDENTE. Senz'altro. Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 646 miliardi, destinata:

a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali e da questi ultimi impiegata in operazioni di finanziamento, nei settori di competenza, di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese. Al fondo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, titolo IV. I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni saranno utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni;

b) per lire 100 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituita presso lo Istituto nazionale delle assicurazioni - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1980 e lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1981;

c) per lire 45 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. La somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982; lo stanziamento relativo all'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15 miliardi;

d) per lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1980, per la concessione a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese dei contributi fissati dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) del primo comma con la seguente:

« a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. La predetta somma ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità

ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Gli onorevoli Sinesio e Bassi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) del primo comma con la seguente:

« a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale, di un fondo di rotazione da utilizzare per la concessione di mutui ai Mediocrediti regionali, il cui ricavato sarà da questi ultimi impiegato in operazioni di finanziamento di iniziative realizzate dalla piccola e media impresa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro. Al fondo di rotazione si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, titolo IV.

I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni saranno utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni ».

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, in buona sostanza, ripropone il testo originario della lettera a) dell'articolo 2, però integrandolo con la previsione dell'obbligo di versamento presso la Tesoreria generale dello Stato e con la precisazione di alcune modalità delle procedure amministrative che, oltretutto, consentono la utilizzazione dei rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni al fine di nuove anticipazioni.

SINESIO. Con l'emendamento da me presentato la questione trattata dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 viene di fatto risolta. Se vogliamo poi ricalcare le norme dell'articolo 40 del decreto del 9 luglio, posso anche essere d'accordo; infatti, il testo dell'emendamento presentato dal Governo è identico a quello del decreto. Il mio emendamento, invece, rappresenta una sintesi dello stesso contenuto, visto che parlando di « fon-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

do di dotazione», automaticamente si esprime con una sola espressione la lunga argomentazione contenuta nell'emendamento del Governo.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Resta, però, aperta la questione dei conti infruttiferi. Per questa ragione il Governo si trova costretto ad insistere sul proprio emendamento.

MACCIOTTA. Mi pare che il testo dell'emendamento del Governo sia più articolato e più completo rispetto a quello dell'onorevole Sinesio. Ritengo, però, che sia opportuno sostituire la parola «anticipazioni» con l'altra «mutui»: di questi, infatti, si tratta.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I mutui sono quei finanziamenti erogati dal Mediocredito centrale direttamente a favore dei destinatari. Nel caso in oggetto, invece, si tratta di una operazione compiuta a monte e che procede dal Mediocredito centrale ai Mediocrediti regionali. Un'operazione siffatta è di anticipazione e non di mutuo.

MINERVINI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo cosa siano di diverso le anticipazioni dai mutui.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In effetti, sono dei mutui.

MINERVINI. Se così è, non comprendo allora l'opposizione alla proposta dell'onorevole Macciotta.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per comodità si preferisce usare l'espressione «anticipazioni». Questa osservazione mossa dai lei, onorevole Minervini, un po' mi sorprende e ritengo possa suscitare commenti più o meno ironici. L'operazione fatta dal Mediocredito centrale a favore dei Mediocrediti regionali è un'anticipazione; mentre — e lo ripeto — è mutuo quello che il Mediocredito fa nei confronti dei singoli richiedenti, beneficiari e destinatari.

MINERVINI. Con la mia domanda non intendevo affatto mancare di rispetto a nessuno e neppure fare dello spirito; però, desidero dire che l'anticipazione non è conosciuta nel codice civile se non come anticipazione su pegno. Per il resto, la figura dell'anticipazione non esiste: per questo motivo ritengo che l'espressione «mutui» sarebbe più corretta anche se riferita a quei rapporti che lei ha definito «a monte» e non solo a quelli «a valle». Questo ero lo spirito sottostante alla mia domanda e non altro.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'operazione che fa il Mediocredito centrale in favore dei Mediocrediti regionali può essere definita mutuo?

PRESIDENTE. Sul piano della tecnica bancaria certamente no.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un'operazione di natura diversa e che deve sottostare a condizioni cui i mutui normali non sono vincolati.

ALICI. Si tratta di un'anticipazione di cassa?

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sostanzialmente, sì.

MINERVINI. Per mutuo, nell'accezione comune del termine, si intende mutuo fondiario o operazioni simili; ma non dobbiamo dimenticare che il contratto di mutuo altro non è che un prestito, cioè un'anticipazione. Può essere che sia «l'anfibologia» del termine che induce in questo travisamento.

PRESIDENTE. In sostanza, con il disposto della lettera a) del primo comma noi intendiamo obbligare, per legge, il Mediocredito a fare delle anticipazioni secondo le modalità stabilite dal ministro del tesoro, tramite decreto. Creiamo, perciò, un istituto nuovo, forse anomalo, che somiglia molto all'anticipazione bancaria sul pegno, ricordata dall'onorevole Minervini,

oppure su titoli, che non sono un vero e proprio pegno, bensì un deposito.

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo e dichiaro di ritirare quello da me presentato insieme al collega Sinesio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo alla lettera a) dell'articolo 2.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Al primo comma, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« e) per lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni dal 1980 al 1982, per l'istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 20 miliardi ».

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Insisto per l'approvazione di questo emendamento.

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo dopo la lettera d) del primo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato, per esigenze di coordinamento, il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la cifra: « 646 » con la seguente: « 696 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonché delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive d'importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi.

L'articolo 137 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è abrogato.

Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato per decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Limitatamente ai finanziamenti deliberati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le funzioni già esercitate dai comitati stessi sono trasferite al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della predetta legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza, farsi sostituire da un loro delegato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.056 miliardi — risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 1.586 miliardi e 530 miliardi relativi ad atti e provvedimenti disciplinati dal provvedimento legislativo adottato per la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 — si provvede mediante riduzione di lire 1.056 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando

l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore onorevole Bassi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire, rispettivamente, le parole « 1056 » e « 1586 » con le seguenti « 1076 » e « 1606 »;

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Per gli anni finanziari successivi al 1980, al relativo onere si provvederà con legge finanziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Gli onorevoli Aiardi, Sacconi, Vizzini, Ravaglia, Gambolato, Altissimo, Minervini, Grippo e Picano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La V Commissione Bilancio,

in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista fino al periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, limitatamente alle imprese industriali ed artigiane:

invita il Governo

a proporre al Parlamento, entro i termini della predetta data, una proposta organica di fiscalizzazione, nell'ambito di una coerente complessiva manovra che concerne i vari settori economici, con particolare riguardo alle aree meridionali.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno insistono per la votazione?

AIARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge La Loggia ed altri: Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione (2059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Loggia, Bianco Gerardo, Di Giulio, Labriola, Mam-

mì, Reggiani: « Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione ».

Desidero preliminarmente richiamare l'attenzione della Commissione su di una anomalia procedurale, verificatasi in occasione dell'approvazione dell'ultimo rifinanziamento della GEPI, che ha portato in difformità del parere della nostra Commissione all'approvazione di una disposizione della relativa legge interpretabile come abrogazione della direttiva alla GEPI per interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in collaborazione con gli enti regionali di sviluppo.

Ricordo la vicenda per rendere chiaro il senso di un emendamento che mi riservo di presentare all'articolo 2 della proposta in esame.

BASSI, *Relatore*. Se i colleghi sono d'accordo, rinunciando ad una illustrazione di carattere generale sulla proposta di legge, entrerei nel vivo dell'oggetto della medesima, che si limita a quattro punti del decaduto decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

All'articolo 1 si stabilisce un aumento del capitale della GEPI limitato al solo anno 1980, il che costituisce la metà di quanto previsto dal « decretone », comportando un intervento per 168 miliardi, anziché per 336 miliardi.

Dall'articolo 2 all'articolo 9 viene affrontato, con alcune modifiche concordate in Commissione, il problema della sistemazione del polo chimico pubblico del gruppo SIR.

L'articolo 10 concerne il gruppo Liquigas-Liquichimica, mentre l'articolo 11 riguarda il problema della metanizzazione nel Mezzogiorno. Il penultimo articolo, il 12, contiene l'indicazione della copertura finanziaria della proposta di legge.

Ciò premesso vorrei soffermarmi in particolare sull'articolo 1, per evitare di

ripetere cose che, durante la discussione del decaduto decreto-legge n. 503, abbiamo già detto diverse volte. A proposito del problema affrontato dall'articolo 1, devo informare che la Commissione industria, esprimendo il proprio parere ci sottopone quest'osservazione: che l'autorizzazione di spesa per l'aumento del capitale GEPI risulta eccessivamente vincolata dagli interventi nella Calabria, nella provincia di Napoli e nel settore fibre, e che la destinazione a nuovi interventi nel Mezzogiorno potrebbe meglio indicare la portata degli interventi stessi e salvaguardare le competenze istituzionali ed imprenditoriali.

Mi pare che questo rilievo sia accettabile, tanto più pensando che, nella vecchia formulazione, erano destinati con priorità cento miliardi per gli interventi in Calabria e nella provincia di Napoli, ma su un totale di 336 miliardi. Invece, la presente proposta di legge assegna complessivamente, per l'esercizio 1980, 168 miliardi, di cui cento sarebbero vincolati a queste destinazioni.

Se quindi i proponenti del testo di legge volessero rivedere la cifra dei cento miliardi, o togliere per essi la destinazione vincolante che figura all'articolo 1, si verrebbe incontro alla perplessità espressa dalla Commissione industria.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Mi sia consentito però, nella mia veste di primo firmatario di questa proposta di legge, precisare che nella legge n. 675 del 1977 al comma settimo dell'articolo 2, fu stabilito — superando non poche difficoltà — che il CIPI, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le direttive per la GEPI s.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15, nei territori ivi indicati, e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nel-

le regioni a statuto speciale del Mezzogiorno (Sicilia e Sardegna) in concorso con enti regionali di promozione industriale. Sono passati all'incirca tre anni e questa norma che non ha avuto nessuna attuazione concreta. Per la verità, il CIPI aveva stabilito che dovesse essere destinata una quota del 10 per cento, ma la solerzia della GEPI, in altre faccende occupata, non è arrivata a dar seguito alcuno alla delibera del CIPI.

Il problema che pongo non nasce certo da ragioni di campanilismo, ma dalla evidente inammissibilità che norme di legge di valore cogente possano essere così facilmente disattese per inerzia del Governo o degli organismi su cui esso è chiamato a vigilare.

Aggiungo, anche, che questo mio intervento si riannoda a varie sollecitazioni ed a conseguenti richieste al ministro delle partecipazioni statali circa i motivi della mancata esecuzione di questa norma. Ci fu risposto che essa aveva un valore meramente precettivo e programmatico, una norma quadro che il Governo e gli enti potevano anche non osservare. Successivamente, nel maggio 1980, venne presentato il disegno di legge sul rifinanziamento della GEPI ed, in data 20 maggio 1980, furono presentati, in aula, emendamenti sui quali la Commissione bilancio venne chiamata ad esprimere il proprio parere. La Commissione espresse parere favorevole solo sull'emendamento contraddistinto dal numero 2. 02. In Aula, però, come risulta dal resoconto stenografico del 22 maggio, essendo stato ritirato un emendamento Sacconi di diverso tenore, si passò ad un emendamento della Commissione, indicato con il medesimo numero 2. 02, ma radicalmente diverso dall'originale stampato, determinando comprensibili disorientamenti nei parlamentari che sono legittimati a ritenere, sentendo indicare un emendamento con il numero che lo contrassegna nello stampato in loro possesso che esso non possa avere contenuti diversi.

E ciò spiega perché l'episodio, a causa delle condizioni in cui spesso si svolgono le discussioni in aula, poté passa-

re inosservato. Ebbene, cosa conteneva quell'emendamento? Conteneva un comma finale nel quale è detto: « La GEPI provvede a nuovi interventi nel Mezzogiorno solo per le attività industriali private preesistenti che rientrano nelle dimensioni minime e massime fissate dalla GEPI ».

Una norma, dunque, della quale non discuto il merito — visto che fu approvata dalla Camera — ma il metodo d'approvazione dal momento che il testo, attenendo alla programmazione ed alle modalità di spesa, doveva essere inviato alla nostra Commissione per il necessario parere, così come era avvenuto per il testo precedente regolarmente stampato. Ciò non è avvenuto e la conseguenza è che se ne possa trarre l'interpretazione che la GEPI non ha più l'obbligo, per le regioni a statuto speciale del Mezzogiorno, di procedere in concorso con gli enti di sviluppo.

Ho voluto ricordare quest'episodio perché ritengo possa servire da presentazione all'emendamento, che reca anche la firma dell'onorevole Macciotta. Mi riservo, per altro, di richiamare all'attenzione della Presidenza della Camera l'esigenza che vi sia maggiore ordine nelle procedure di esame di emendamenti, evitando che essi siano improvvisati in aula, per di più in sostituzione di altri precedentemente esaminati dalla Commissione che hanno specifica competenza in materia.

L'emendamento, firmato da me e dall'onorevole Macciotta, aggiuntivo all'articolo 1, così recita: « La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 12 agosto 1977, numero 675 ».

MINERVINI. Desidero ribadire che noi siamo contrari al provvedimento nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda le misure concernenti la GEPI, il salvataggio della SIR, la Liquichimica,

mentre siamo d'accordo sulla metanizzazione del Mezzogiorno.

Siamo contrari alle misure concernenti la GEPI, perché esse si risolvono nella previsione di una sorta di « società di parcheggio » per l'assunzione di lavoratori. Tale definizione, usata dal relatore, merita elogio per la sua schiettezza. Anche se il testo appare alquanto nebuloso, la realtà è appunto che si vengono a creare delle « società di parcheggio » del tipo IPO-GEPI istituite con la nota legge tanto deprecata. Non solo, ma anziché puntare alla creazione di attività imprenditoriali a cura della GEPI, siamo addirittura in presenza di una proposta di emendamento che porterebbe da 12 a 24 mesi il periodo di cassa integrazione. In conclusione, questi lavoratori sono destinati a rimanere in cassa integrazione a carico della collettività. Poiché però la GEPI presta il suo nome a questa poco nobile iniziativa, le vengono assegnati ben 168 miliardi per il 1980 in aggiunta a tutti quelli che ha fin qui già ricevuto. Quindi, noi siamo contrari al disposto dell'articolo 1, e tanto più all'emendamento, addirittura peggiorativo rispetto al testo.

Per quanto riguarda il salvataggio della SIR, registriamo un qualche miglioramento nella formulazione del testo. Tuttavia la normativa, a nostro avviso, è ancora meritevole di critica, in quanto deroga alla disciplina del diritto comune (amministrazione straordinaria), mentre qui si crea un *mix* tra la disciplina *ex* EGAM e la disciplina dei consorzi bancari. Non è garantito un minimo di uguaglianza sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, rispetto al diritto comune. Sotto il profilo penale, perché l'amministrazione straordinaria implica l'applicazione delle norme penali in materia di dissesto; sotto il profilo civile, perché essa applica la regola della uguaglianza fra i creditori. Qui, invece, gli istituti di credito speciale vengono privilegiati con un particolare marchingegno, il cui peso ricade sulla Cassa depositi e prestiti. Tale nostra critica ebbe anche a formare oggetto di una pregiu-

diziale di incostituzionalità, presentata in aula in occasione del dibattito sul « decretone ». Aggiungo che anche il costo dell'operazione non è in realtà corrispondente alla cifra che viene formalmente stanziata. Questa, comunque, è una tecnica che ben conosciamo, fin dai tempi del salvataggio EGAM.

Quanto alla disciplina relativa alla Liquichimica, a fronte di un qualche miglioramento permangono, tuttavia, gravi riserve per il fatto che anche qui si continuano a prevedere sensibili deroghe al diritto comune. Ordini vengono impartiti per legge ai commissari o, postoché il ministro dell'industria non ha la forza di imporsi al commissario in via amministrativa, così come sarebbe suo diritto, e suo obbligo, in qualità di organo di vigilanza. Allora il Parlamento, per legge, dà gli ordini al commissario; il che a me sembra certamente una disciplina impropria, anche sotto il profilo della sua costituzionalità.

È poi prevista la vendita in blocco — come è ben noto e come già era previsto da un emendamento all'articolo 62-bis del precedente « decretone » — degli impianti di sei società, stabilendosi un prezzo complessivo, e dovendosi poi ricorrere ad una chiave di riparto tra le sei società.

La soluzione che è stata accolta, volendosi seguire la tesi della vendita in blocco, alla quale siamo contrari, è stata quella secondo cui il riparto tra le sei società dovrebbe avvenire in proporzione del valore dei beni di ciascuna delle sei società, quale risulta dall'inventario redatto dal commissario. Questa soluzione — pur nell'ambito di una logica che non condividiamo — ha una sua coerenza poiché il commissario, come pubblico ufficiale, non può certo fare come crede gli inventari: vi sono comminatorie di legge, anche penale, se egli non procede con certo criterio nella determinazione di questi valori.

Mi sia permesso di anticipare fin da ora che a noi non appare accettabile la

proposta di emendamento al riguardo dell'onorevole Ravaglia.

La proposta dell'onorevole Ravaglia non ci trova consenzienti perché, nell'ambito della somma globale che viene offerta, verrebbe distinto, da parte degli offerenti, il prezzo dei beni di ciascuna società che va a comporre il totale. Questo implicherebbe che a ciascuna delle sei società la somma sarebbe corrisposta nella misura indicata dall'offerente; il che è privo di ogni logica, quando decisiva ai fini dell'asta è soltanto la cifra globale, non le singole componenti. L'offerente potrebbe stabilire così la chiave di riparto interno della somma globale a suo piacimento, e con ciò favorire questa o quella società. A me la cosa appare tanto più pericolosa in quanto è stato lo stesso onorevole Ravaglia a denunciare in Assemblea che per la Liquichimica si prevede « un'asta truccata ». Allora, l'onorevole Ravaglia, che ha di queste preoccupazioni, deve evitare di delineare delle soluzioni le quali, a mio avviso, possono servire ad ulteriori trucchi.

L'emendamento dell'onorevole Azzaro propone una stima secondo il sistema SIR.

Se si parte dal punto di vista che non vi sia un'asta ma che il destinatario sia senz'altro l'ENI — il che forse permetterebbe all'onorevole Ravaglia di concludere che l'asta non è più truccata, poiché la scelta è esplicita — il criterio sarebbe coerente con quello adottato per la SIR, e pertanto sarebbe più accettabile.

Comunque, sono contrario anche a questa terza parte della legge, relativa al salvataggio Liquichimica. Sono invece favorevole alla normativa relativa alla metanizzazione, ed anzi ebbi altra volta a dolermi del fatto che questa materia, che meglio sarebbe stata inserita nell'altro provvedimento al nostro esame, fosse stata inserita, invece, in questa proposta di legge.

Pertanto, mi vedo costretto a preannunciare voto contrario alla legge nel suo complesso, benché l'ultima parte di essa,

relativa alla metanizzazione, mi trovi consenziente.

VALENSISE. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha già esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto di associarsi a questa proposta di legge.

La materia o le materie che questa proposta di legge affronta sono, a mio giudizio, materie che, anche se delicate ed importanti, dovrebbero far parte di un disegno organico di politica economica, il cui carico dovrebbe spettare al Governo. L'anticipazione dei provvedimenti di spettanza del Governo da parte nostra tende a riprodurre soltanto la normativa di un decreto che abbiamo combattuto per la sua frammentarietà, per la sua disorganicità e per certi criteri inaccettabili che stavano, a nostro giudizio, alla base della normativa stessa.

Non ripeto le considerazioni che ho fatto in questa sede ed in altra sede a proposito della normativa recente. Osservo soltanto che, a nostro giudizio, è impossibile per noi dare luogo all'approvazione della normativa di cui all'articolo 1, che conferisce alla GEPI un aumento del suo fondo di dotazione, un aumento del capitale sociale, dando luogo ad un aumento dei fondi di dotazione degli enti che costituiscono la base sociale della GEPI, perché la GEPI ha già fatto danno, soprattutto nell'Italia meridionale, ha reso ancora più gravi le situazioni che avrebbe dovuto curare e perché ci sembra che nell'articolo 1 non sia contenuto alcunché di positivo in relazione alle necessità del Mezzogiorno d'Italia, sulle quali la GEPI dovrebbe intervenire.

Mi permetto di notare che all'articolo 1 vi è anche una contraddizione che lo rende del tutto illusorio anche per coloro i quali ritengano che lo strumento GEPI possa essere atto ad alleviare talune situazioni dei punti di crisi che si trovano nell'Italia meridionale. Mi riferisco al contrasto tra il terzo comma ed il quarto comma dell'articolo 1. Nel terzo comma si legge: « La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori

di cui al testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno ». Viceversa, al quarto comma si legge: « Nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, ...la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette ».

La contraddizione sta nel fatto che i fondi vengono conferiti alla GEPI esclusivamente per nuove iniziative, mentre la GEPI è autorizzata a costituire società. A parte le considerazioni di merito che si potranno fare circa la congruità nella costituzione di queste società, vediamo che tali società non hanno alcuna base finanziaria e non avrebbero alcuna provvista finanziaria per la loro attività, a meno che non si pensi che esse debbano poi essere finanziate ricorrendo ai fondi della cassa integrazione, ma non si capisce in quale modo ciò possa avvenire. Allo stato, mi sembra che la contraddizione sia insanabile e che i fondi conferiti, consistenti in 84 miliardi per l'anno in corso e altrettanti per l'anno venturo, siano, secondo la normativa, esclusivamente destinati a nuovi interventi e non possano essere utilizzati per finanziare queste società « aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette », come si prevede nel quarto comma dell'articolo 1.

A questo proposito rilevo che vi è la legge n. 675 del 1977 sulla riconversione industriale, alla cui elaborazione abbiamo tutti quanti preso parte, che non ha funzionato per una molteplicità di fattori ed elementi alla base dei quali vi è una carenza di volontà politica ma soprattutto la macchinosità della legge stessa. Ora, noi diciamo che non si può, senza un ragionato disegno, surrogare surrettiziamente la serie di strumenti già macchinosi predisposti dalla legge n. 675 per questi fatti di riconversione perché, nel momento in cui vi sono aziende in crisi che appar-

tengono a settori in crisi, dovrebbero intervenire le provvidenze e gli strumenti previsti da tale legge. Inoltre, le società, che dovrebbero avere per oggetto « la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette », come si inquadrano nelle procedure complesse, ma che hanno una loro logica, della legge n. 675 ?

NAPOLI. Non ho compreso qual è la contraddizione.

VALENSISE. Ora stavo facendo un'altra osservazione. Ad ogni modo, la contraddizione riguarda la mancanza di provvista finanziaria, per quanto mi è dato di capire dal testo del provvedimento, per le società che avete prospettato. Se interverrà nel corso del dibattito, mi spiegherà se si tratta di riconversione, ma allo stato delle cose (non è stata svolta una relazione nonostante sia intervenuta qualche modifica rispetto al decreto) abbiamo società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori. Ora, a nostro giudizio, ciò dovrebbe avvenire nel quadro di una individuazione di settori portanti e di una programmazione che consentisse un effettivo, e non mistificante, reimpiego di questi lavoratori, perché altrimenti siamo sul terreno dell'assistenzialismo che si protrae per dodici mesi e che con un emendamento che avete presentato si vorrebbe far durare per altri dodici mesi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi e signor rappresentante del Governo, vi faccio presente che vi è un brusio che disturba l'onorevole Valensise.

VALENSISE. La ringrazio, signor Presidente.

Ad ogni modo rilevo che ci troviamo di fronte ad uno strumento che apparentemente è di sollievo per talune situazioni o punti di crisi, ma sostanzialmente è assistenziale (per altro non vediamo i mezzi

di finanziamento) e ci sembra al di fuori della logica, della lettera e dello spirito della normativa che la maggioranza ha prodotto con la legge n. 675.

Dico questo per ribadire che il nostro « no » a queste norme, come quello precedente al decreto, non è irragionevole e immotivato, ma deriva da una situazione che si perpetua con il passaggio da normative dimostratesi inefficienti. È un « no » ad un sistema di legiferare che elude le condizioni di crisi in particolare del Mezzogiorno, senza conferire alcun beneficio vero, effettivo e armonico con le necessità drammatiche che si sviluppano in questi punti di crisi.

Passo ora all'articolo 2 per qualche rapida osservazione che riprodurrà quelle espresse in più occasioni a proposito della normativa sulla GEPI. Anche per la normativa sulla SIR dobbiamo rifarci alla legislazione vigente: il curioso di questa normativa, non voglio dire il grottesco, lo sconcertante, non voglio dire lo scandaloso, ma forse potrei dirlo, è che essa si giustappone a quella esistente. Di solito, le leggi o modificano quelle esistenti o esplorano terreni non regolati in precedenza dall'ordinamento. Qui invece abbiamo la curiosa tendenza o vocazione da parte dei proponenti questi tipi di provvedimenti ad ignorare le leggi esistenti: vi è cioè una produzione legislativa nuova che ignora le leggi esistenti e che ne costituisce altre, attraverso le quali non si applicano le precedenti che rimangono lettera morta, chiuse nel cassetto, per attingere le nuove finalità che nel corso della vicenda politica si sono rivelate utili a qualcuno o a qualche parte.

Torno a dire che, avendo il Parlamento prodotto la legge 3 aprile 1979, n. 95, con la conversione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la via maestra per la sistemazione di talune situazioni era ed è l'applicazione della legge n. 95, che avrebbe potuto essere fatta — lo abbiamo detto e ripetuto — anche nel caso della SIR, perché questo era uno di quei casi in cui, attraverso la nomina non

di uno ma di tre componenti il comitato, si poteva dare luogo anche dal punto di vista finanziario, oltre che operativo, al risanamento della situazione.

Il Parlamento ha proceduto al rifinanziamento della GEPI, destinandole una determinata massa di miliardi affinché intervenisse in un certo consorzio bancario allo scopo di procedere al risanamento della SIR. Noi tutti ricordiamo che la legge n. 95, così come modificata alla Camera in sede di conversione, prevede all'articolo 2-bis una garanzia dello Stato nella misura di 500 miliardi di lire; garanzia che avrebbe potuto essere utilmente impiegata per sopperire alle necessità della SIR. Tutto questo è stato ignorato e si è proceduto alla definizione di questo *novum genus* che inaugura un nuovo tipo di procedura che non è concorsuale e che semplicemente fissa la natura dell'itinerario della SIR verso l'ENI. Il tutto è stato « coperto » dalle arcinote necessità occupazionali le quali viceversa avrebbero potuto essere soddisfatte in maniera diversa e con gli strumenti già esistenti.

Quindi, noi rinnoviamo il nostro totale dissenso sulle procedure adottate, che sono non eccezionali, bensì speciali e per le quali non vediamo alcuna giustificazione, soprattutto — e lo ripeto — perché nell'ordinamento esisteva la normativa che avrebbe consentito di evitare la definizione delle stesse. Se queste procedure sono state adottate, ciò lo si deve a scelte di natura politica ed a ragioni riguardanti persone, altre volte richiamate, ma non certo a ragioni di interesse generale della collettività. Ciò rappresenta ancora una volta — e non possiamo fare a meno di sottolinearlo — quel costume in base al quale l'adozione di provvedimenti legislativi è dettata non già da necessità oggettive ma da stimoli particolari che conducono a « tenere nel cassetto » la legislazione esistente in materia, anche essa speciale, ma almeno non specialissima come è la normativa che oggi viene proposta per la SIR.

Le stesse cose possono essere dette anche con riferimento alle procedure, adottate attraverso emendamenti introdotti all'ultimo momento nel decretone, riguardan-

ti la Liquigas e la Liquichimica. È per questo che non posso fare a meno di sottolineare che, una volta varata la legge n. 95, non dovrebbe essere possibile per il Governo guidare la gestione delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria a colpi di nuove leggi. Infatti, una volta stabilito che la gestione del gruppo era sottoposta ad amministrazione straordinaria, le procedure avrebbero dovuto essere quelle *ex lege* n. 95, che avrebbero comunque consentito la difesa dell'occupazione della globalità dei compensi industriali e del denaro pubblico che, invece, viene sperperato per dar corso ad iniziative dimostrate assolutamente infecunde e che tali erano state definite sin dal momento della loro definizione. Tali iniziative, infatti, non corrispondevano e non corrispondono ad una capacità concreta di inserire nel tessuto economico nazionale sistemi effettivamente produttori, ma solo alla demagogia di talune parti politiche o a manovre finanziarie, legate alla strategia di tali parti politiche, relative ad alcune parti del territorio nazionale: in particolare, voglio riferirmi alla Calabria.

Con il provvedimento in esame noi stabiliamo che l'amministratore del gruppo Liquigas riceva gli ordini attraverso norme di legge: a questo proposito devo dire che è preferibile, rispetto all'originario testo dell'articolo 10, la nuova formulazione proposta dall'onorevole Azzaro, il quale, nel suo emendamento, afferma con chiarezza che la volontà del Parlamento è quella di trasferire il gruppo chimico all'ENI senza ricorrere a quella che noi abbiamo definito « un'asta truccata ».

Comunque, a prescindere dalla congruità o meno dell'emendamento Azzaro rispetto al testo dell'articolo 10, rimane il nostro dissenso circa le procedure adottate e soprattutto circa questa sorta di « mine vaganti » collocate in un contesto assolutamente avulso da qualsiasi disegno di politica economica che possa essere ricondotto all'intera manovra posta in essere dal Governo nel suo complesso o alla politica adottata dal Ministero delle partecipazioni statali cui, in definitiva, gli enti di Stato fanno riferimento.

Per quel che riguarda la metanizzazione, non possiamo non fare un discorso critico analogo a quello fatto sin ora rispetto alle procedure. Noi siamo convinti che la metanizzazione sia cosa che si impone per il Mezzogiorno ma i piani per la sua attuazione (e sottolineo che l'articolo 11 del provvedimento fa riferimento soltanto all'approvazione della prima fase del programma) non dovrebbe aver bisogno, ai fini della loro elaborazione stessa, di interventi legislativi. In altri termini, se esiste la volontà politica, da parte del Governo, di portare avanti il programma di metanizzazione, non è affatto necessario un testo di legge *ad hoc* che finisce con il « disturbare » la normativa esistente, innovandola, quindi, inutilmente: il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno stabilisca un concerto con quello dell'industria ed insieme investano il CIPE della responsabilità di procedere all'approvazione della prima fase del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno. Su tale programma, poi, il Governo potrà pronunciarsi. Se, invece, prevale l'abitudine di affidare qualsiasi atto all'intervento legislativo, la proliferazione delle leggi e la possibilità che siano sempre più disattese aumentano in progressione geometrica, senza che con ciò si risolvano davvero i problemi sul tappeto e con la certezza per i cittadini di non veder soddisfatti i propri bisogni.

Quindi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole, in linea generale, alla metanizzazione nel Mezzogiorno e contrario a che questo atto programmatico sia stimolato attraverso la definizione di un'apposita normativa che, secondo quanto detto, dovrebbe servire a coordinare un'azione disorganica posta in essere da alcuni comuni. Ma l'azione di coordinamento svolta dal Governo tra i propri atti e quelli delle regioni dovrebbe proprio essere volta a risolvere questo tipo di discrasie: non è pensabile né spiegabile l'illusione, per quanto generosa, che i coordinamenti possano avvenire esclusivamente e soltanto a livello legislativo. Visto che gli istituti esistono, devono funzionare nella piena consapevolezza delle

proprie attribuzioni e delle proprie responsabilità, nell'ambito di un quadro generale programmato che renda davvero efficiente questo policentrismo voluto dalla Carta costituzionale.

Voi tutti sapete che il gruppo al quale ho l'onore di appartenere è all'opposizione; un'opposizione alternativa che propone una revisione del sistema: disposizioni quali quelle contenute nell'articolo 11 del provvedimento ci portano, quindi, a dire che il sistema regionale — la cui istituzione rappresenta l'unica forza di struttura posta in essere da trent'anni a questa parte e non certo voluta da noi — per vostra colpa continua a fare acqua da tutte le parti. Se, infatti, per individuare le linee generali del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno d'Italia, bisogna ricorrere ad una normativa così complicata e così macchinosa così come per mettere in movimento meccanismi che dovrebbero essere semplici ed avere in se stessi la vocazione a programmare e ad adempiere alle proprie funzioni, è evidente che la regione, come istituto di programmazione, come istituto di partecipazione dal basso alla vita dello Stato, è da voi stesso vanificato nel momento in cui riconoscete — così come fate con questo provvedimento — la necessità della centralizzazione di determinate scelte, negando l'esistenza della funzione fisiologica dell'istituto regionale.

Si tratta di conseguenze alle quali non è possibile sfuggire e che noi dobbiamo assolutamente registrare e sottolineare. Quindi queste regioni che non funzionano in materia di programmazione agricola, che non sono in grado di recepire le direttive comunitarie e le leggi-quadro, che hanno fatto « marcia indietro » non in senso figurato, ma in senso proprio e letterale sulla legge « quadrifoglio », sono regioni che non hanno la capacità — per vostro riconoscimento — di intendersi sull'utilizzazione di una fonte di energia come il metano che, provenendo dall'esterno, è completamente nelle mani dello Stato, regioni che non sanno regolarsi fisiologicamente in maniera da stimolare la produzione di un programma che abbia come

contenuto l'avviamento della programmazione generale della metanizzazione nel Mezzogiorno.

Le rapide osservazioni da me svolte spiegano non solo nel contingente, ma anche in termini di prospettiva, i motivi per i quali malgrado l'iniziativa del presidente La Loggia, il gruppo del MSI-destra nazionale dissente sul provvedimento in esame: in esso, infatti, vede rispecchiate tutte le malattie e le carenze di fondo, che abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare, nella convinzione precisa che non è con i « pannicelli caldi » che si possono risolvere problemi tanto gravi quanto drammatici per la collettività nazionale.

VIGNOLA. Accogliendo l'invito del relatore, limiterò il mio intervento al solo articolo 1 per rilevare alcune diversità sostanziali tra il testo del provvedimento che abbiamo in esame e quello del decreto-legge presentato dal Governo e decaduto. Quest'ultimo, infatti, presumeva di rispondere a due problemi: uno di rifinanziamento puro e semplice della GEPI, non soltanto per il 1980, ma anche per il 1981, un rifinanziamento che, di volta in volta, è stato fatto nel corso degli anni a partire dalla costituzione, nel lontano 1971, della GEPI e che talora — ha fatto bene il presidente a ricordare l'ultima — ha dato luogo a forzature e distorsioni gravi che costituiscono, in un certo senso, alibi per la GEPI rispetto agli elementi di critica e di malcontento da tutti sottolineati. Ma queste distorsioni e queste forzature contengono anche un tentativo di dare risposta a problemi che si presentano e soprattutto esprimono la necessità di affrontare in modo più serio ed organico il discorso della GEPI.

Il problema della riforma della GEPI e della definizione dei suoi compiti, del controllo sulla sua gestione è problema all'ordine del giorno. Rispetto a questo fatto, noi ci siamo opposti a quella parte del decreto-legge che si collocava lungo la linea tradizionale del mero rifinanziamento senza affrontare i nodi che il problema della GEPI pone di fronte a noi.

Altro problema che il decreto-legge affrontava — ma in modo assai parziale e distorto — ed al quale qui si dà invece una prima risposta è quello della destinazione della riserva del finanziamento per il 1980 alle situazioni di crisi esistenti nel Mezzogiorno.

Con la proposta di legge in esame si dà risposta soltanto a questo secondo problema, raccogliendo un'eredità che, per la verità, mi è piuttosto « antipatica », una eredità non dico di discriminazione, ma di isolamento di alcune situazioni di più acuta crisi. Per questa via, a mio parere, si introducono elementi di divisione nel Mezzogiorno. Ritengo, invece, che al Mezzogiorno debba essere sempre conservata la sua unità, anche e proprio perché esso possa contare di più nella vita economica e politica del nostro paese.

Pertanto, il problema che abbiamo di fronte è quello del finanziamento per il 1980 limitato alle situazioni di crisi esistenti nel Mezzogiorno. Ora, sotto questo aspetto, mentre nel decreto-legge l'unica riserva era quella di cento miliardi per la Calabria e per Napoli rispetto ai 336 miliardi ivi previsti, questo testo che stiamo esaminando riserva tutto il finanziamento di 168 miliardi al Mezzogiorno e conserva l'eredità di cento miliardi per Napoli e per la Calabria, eredità — ripeto — di un modo di intervento nel Mezzogiorno che mi mette sempre a disagio e che considero odioso, ma che non possiamo in questo momento, a mio avviso, cancellare, visto che il Governo — quel Governo — aveva suscitato attese e speranze che certo noi non possiamo deludere ed annullare.

La terza questione è quella inerente all'autorizzazione « a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle aziende anzidette », secondo il dettato del quarto comma dell'articolo 1 della proposta di legge in oggetto. A nostro avviso, tale dizione è estremamente impegnativa per la GEPI. Se, invece, noi accettassimo l'emendamento al sesto comma dell'articolo 1, portando la cassa integrazione da 12 a

24 mesi, mi pare che introdurremmo un elemento di attenuazione a quel senso cogente di impegno di promozione di attività produttiva contenuto nel quarto comma. Noi vogliamo impegnare la GEPI a ciò in modo pressante e fissare per questo un tempo ravvicinato, appunto, di dodici mesi.

RAVAGLIA. Onorevole presidente, questo provvedimento, che contiene diversi aspetti del decaduto decreto-legge n. 503 per quanto riguarda gli interventi in favore della GEPI, significa sostanzialmente gettare un'ulteriore manciata di miliardi con una logica di assistenzialismo pubblico e senza alcuna prospettiva di creazione di nuove attività produttive.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno già rilevato tale dato di fatto che si configura negli articoli della proposta di legge in esame; in questo senso mi paiono giuste le considerazioni espresse dal collega Minervini.

Per quanto riguarda la SIR, ho già espresso le mie perplessità in sede di dibattito sul « decretone ». In sostanza, con l'operazione SIR e Liquichimica si tende ad allargare il ruolo pubblico della chimica senza che, per altro, sia stata ipotizzata alcuna strategia di riconversione e di ristrutturazione del settore che già fa parte della struttura pubblica.

Realizzare un'operazione del genere, senza che sia stato predisposto un complessivo piano della chimica, e senza che siano state elaborate strategie di riconversione e di ristrutturazione complessiva, porterà probabilmente anche in questo caso, ed in particolare con riferimento alla SIR, ad un allargamento della mano pubblica in funzione non di investimenti produttivi, ma di elargizione di nuove assistenze, bruciando risorse pubbliche.

Certo, problema fondamentale che occorre porsi e che si sono poste le forze politiche, è quello occupazionale, in aree di crisi ed in settori critici. Tale problema esiste, ma credo che o lo cominciamo a porre all'interno di una logica di recupero di reale produttività aziendale, e di una nuova strategia industriale, oppure occor-

re che esso venga posto al di fuori della realtà aziendale; altrimenti, noi continueremo a realizzare interventi assistenziali, improduttivi, che aumenteranno i già ventimila miliardi del debito delle partecipazioni statali.

Con quest'operazione, a mio parere saremmo costretti, nei prossimi anni, a finanziare un aumento ulteriore del *deficit* delle partecipazioni statali, ed allora tanto vale che poniamo realmente mano al problema occupazionale e a quello sociale. Se le aziende non hanno prospettive di recupero produttivo, il problema sociale va posto fuori delle stesse, con una incisiva politica della mobilità, di riconversione produttiva, di nuovi investimenti in nuovi settori strategici.

Purtroppo strategie industriali di fatto non esistono nel settore chimico per il polo pubblico: già oggi l'ANIC, negli stabilimenti di Ravenna e di Gela, è costretta dalle avverse condizioni nel mercato della gomma e delle materie plastiche a dimezzare la produzione. Se pensiamo che i prodotti ANIC hanno le stesse tecnologie della SIR, e già oggi si assiste ad una sovrapproduzione per l'ANIC, come potranno stare sul mercato i prodotti SIR? La mia impressione è che mentre oggi avevamo almeno l'ANIC che non ricorreva alla cassa integrazione, dal gennaio prossimo potremo avere la metà dei dipendenti dell'ANIC in cassa integrazione, aggiunti alla metà dei dipendenti della SIR.

Il problema vero è che senza avere strategie industriali che diversifichino produzioni e tecnologie non risolviamo né il problema dell'occupazione, né quello della riconversione. Continuiamo ad elargire assistenza, ritardando le misure necessarie di recupero complessivo del sistema economico: diciamo che l'economia è in crisi strutturale, ma tutte le volte realizziamo interventi congiunturali o assistenziali, e mai invece interventi di carattere strutturale.

Per quanto riguarda la Liquichimica — che per altro mi pare sia, nel contesto del polo chimico che si vuole ampliare, l'unica struttura diversificante, in positivo, rispetto alle strutture pubbliche già pre-

senti all'interno dell'ENI — il problema non era tanto quello dell'acquisizione, poiché il gruppo può avere un suo mercato, e una complementarietà con l'ANIC, quanto il modo con cui si realizzava tale acquisizione.

Devo precisare al collega Minervini che ho affermato che vi era presenza di una asta truccata perché in effetti nei precedenti articoli si parlava di un'asta che si doveva tenere entro dieci giorni, e pertanto si palesava come un'asta truccata. In questa nuova proposta di legge si parla invece di tre mesi, e quindi si può configurare una parvenza di asta pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento che qui è stato proposto, mi pare che possa risolvere la questione, se c'è l'accordo degli altri gruppi.

Devo dire che l'emendamento che io avevo proposto, per quanto riguarda il sistema di redistribuzione degli introiti dell'eventuale asta, si basava sul fatto che i valori dei beni risultanti dall'inventario prescindono — così come si configurano nel provvedimento di legge in esame — dalla validità o meno dei beni. Ne risulta che inciderebbero allo stesso modo cespiti « buoni » e cespiti « cattivi »; di conseguenza, essendo tali cespiti a garanzia di finanziamenti, sarebbero trattati allo stesso modo creditori con garanzie « buone » e creditori con garanzie « cattive », per cui l'assegnazione del ricavato verrebbe effettuata in maniera distorta e non congrua, in difformità di quanto avverrebbe sulla base della normativa applicabile nelle ordinarie procedure liquidative.

Tenuto conto che le garanzie degli istituti di credito sono assunte, in ultima istanza, a tutela dei risparmiatori-obbligazionisti, la norma in esame andrebbe attentamente valutata, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Ci sono alcune delle imprese della Liquichimica che hanno avuto finanziamenti da parte di banche perché hanno una struttura sana, mentre ci sono aziende che hanno ottenuto i finanziamenti da altre strutture, e non hanno una validità ed un conto economico sano. Riferirsi pertanto alla suddivisione, ai prezzi distinti, per il com-

plesso di ciascuna società, significa valutare anche la validità o meno dei cespiti che queste società apportano all'asta o al passaggio dei beni.

Considerato che il capogruppo del mio partito ha pure sottoscritto questa proposta di legge, a titolo personale esprimo la propensione per un voto di astensione sul complesso del provvedimento, così come è formulato, per le motivazioni che ho esposto.

SINESIO. Onorevoli colleghi, questa mattina, intervenendo sulla proposta di legge n. 2058, ho avuto occasione di esprimere una mia preoccupazione di questi giorni: cioè che quanto stiamo facendo per sanare le situazioni rese critiche dalla mancata approvazione dei due recenti decreti-legge è così sensibilmente antimeridionalistico, che io sono veramente allarmato. Comincio anch'io a pensare che se alcune delle proposte riguardanti il Mezzogiorno non troveranno qui accoglienza, dovrò valutare se associarmi a quanto detto proprio ora dal collega Ravaglia, circa il voto finale.

Non è possibile sostenere discorsi settoriali o di prelevamento, concernenti determinati settori, trascurandone altri fondamentali, per quanto riguarda la soluzione di importantissimi problemi.

Ho presentato un emendamento, che non illustro, ma che concerne una disposizione non « salvata » da parte di coloro che hanno preparato il testo della proposta di legge. Certo, io non intendevo che si trasferisse in questo testo tutto ciò che figurava nel « decretone », ma che venisse presa in considerazione l'esigenza di non penalizzare ancora il sud.

Non so se esamineremo oggi il provvedimento di legge che figura all'ultimo punto dell'ordine del giorno, e cioè quello concernente l'EFIM: si parla di provvedimenti urgenti per questo ente, con riferimento al 1979: ma l'urgenza rimane per il momento solo sulla carta. Eppure, il Governo ha preso in proposito degli impegni, e ne ha fatto prendere all'EFIM, in alcune zone del centro-sud, mentre altre iniziative dell'ente sono in corso: è logico

quindi che noi forniamo all'EFIM stesso i mezzi per poter concretizzare gli impegni assunti.

Ma c'è qualcosa di più grave: il decreto 30 agosto 1980, n. 503, non convertito in legge, prevedeva all'articolo 52, una spesa di 50 miliardi, per gli anni 1980-1982, da erogarsi nella misura di lire 16 miliardi ai monopoli di Stato e di lire 34 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM, per la ristrutturazione dell'azienda tabacchi italiani - ATI - e per la realizzazione di iniziative sostitutive anche a copertura dei livelli occupazionali ex SAIM secondo un piano che dovrà essere approvato dal CIPI.

Non possiamo assistere alla crisi strutturale dell'ATI, crisi che è conseguente agli obblighi a suo tempo assunti a seguito dei noti fatti di Battipaglia che hanno comportato la dipendenza a tempo pieno del personale impegnato in una lavorazione prevalentemente stagionale.

Per i rapporti che ho avuto con i sindacati ricordo che, allora, fu detto che i lavoratori stagionali dovevano diventare permanenti anche perché nella zona di Battipaglia, accanto alla crisi dell'ATI, altre se ne inserivano a catena rendendo precaria la situazione generale. Non è possibile, allora, che noi oggi neghiamo all'EFIM la possibilità di avere, da parte dello Stato, quel contributo che gli è necessario per far fronte agli impegni sottoscritti a suo tempo. Si è assicurato il mantenimento del posto di lavoro non di 10 o 50 persone, ma di ben 1.500 unità e il non rispettare l'impegno assunto può determinare il crearsi di una situazione assai grave.

L'appello che io rivolgo alle forze politiche responsabili è di tener presente che è impossibile portare avanti un discorso costruttivo, che veda collegata la realtà economica e sociale a quella politica del paese, se non vi è un nesso, se non vi è solidarietà e collaborazione nel raggiungimento di un comune interesse, nel fronteggiare la situazione di emergenza.

Ciò premesso, e logicamente in linea con le considerazioni suesposte, preannun-

cio la presentazione di un emendamento a favore dell'Azienda del monopolio tabacchi.

Per quanto riguarda l'articolo 10, io ritengo si sia sollevata una inutile questione dal momento che se volessimo essere coerenti dovremmo approvarlo senza modifiche anche perché è stato regolarmente concordato tra tutte le forze politiche.

Sul problema della metanizzazione, poi, desidererei rifarmi al parere espresso dalla Commissione industria, parere favorevole del quale dobbiamo tener conto e che personalmente condivido non senza, però, una osservazione. Desidero, infatti, ricordare che la Commissione industria ha sottovalutato quanto è detto all'articolo 11, secondo comma: « Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». Non credo che gli adempimenti tecnici previsti saranno realizzabili entro sei mesi e più opportuno, quindi, sarebbe stabilire un termine di almeno dodici mesi, un termine, cioè, che potrebbe metterci nella condizione di potere meglio valutare la realtà del paese.

Condivido l'espressione riportata al primo punto del quarto comma, là dove è stabilita la concessione a favore dei comuni e dei loro consorzi anche se meglio sarebbe stato, a mio avviso, fissare non solo il massimo - in questo caso il 30 per cento -, ma anche un minimo che poteva essere, ad esempio, il 15 per cento.

Al punto 3), quarto comma, dell'articolo 1, dove si fa riferimento all'attuazione della prima fase del programma generale della metanizzazione, sarebbe stata opportuna la dizione: « ...per lo sviluppo delle zone interessate... ».

Per quanto riguarda il sesto comma, infine, io credo che il Ministero del tesoro debba sentire il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e non l'ANCI ed il CISPTEL.

Tenuto conto delle osservazioni che ho svolte, vorrei pregarvi, onorevoli colleghi, di non voler porre questioni dettate da mera puntigliosità, ma di guar-

dare, invece, la realtà delle cose. Noi abbiamo assunto l'impegno di rispondere alle richieste di una certa classe sociale e ad esso non possiamo sottrarci.

SACCONI. Mi sia consentita una premessa generale in ordine a questo provvedimento ed alla sua lunga vicenda che mi auguro possa concludersi questa sera con l'approvazione della sostanza delle proposte che in esso sono contenute.

Desidero richiamarmi, innanzitutto, al ricorso alla decretazione d'urgenza che tanto è stato contestato ed al fatto che anche da parte di coloro che lo avvertivano si divideva il merito delle proposte per le quali ad esso si ricorreva. Si attuavano, cioè, obiezioni formalistiche che venivano, addirittura, fatte prevalere sullo stesso merito del provvedimento nonostante che questo da quegli stessi critici fosse condiviso.

Dico questo perché noi ci troviamo in una situazione abbastanza grave per cui spesso dobbiamo intervenire con tempestività ed urgenza. Per tali motivi si tratta anche di far fronte a delle situazioni che diversamente rischierebbero di deteriorarsi inesorabilmente; in altre parole si tratta di avere presente « il senso delle cose » e non tanto le questioni di metodo e di forma.

Durante una pubblica conferenza il ministro Reviglio ha ricordato un episodio attuale che si riferisce alla polemica sulla decretazione d'urgenza. A tale proposito, allorché discutemmo sul « decretone » energetico che nel suo complesso conteneva degli aspetti positivi, ricordo che il ministro Reviglio ritenne opportuno inserire in quel decreto-legge alcune norme urgenti che rappresentavano una risposta nei confronti di una particolare situazione già allora emergente (parlo dello scandalo dei petroli). Però, ci furono da più parti, comprese quelle cosiddette progressiste, resistenze tali che impedirono di fatto l'approvazione di quelle norme. Di conseguenza, esse furono reintrodotte in un disegno di legge che ancora non è stato esaminato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera.

Con ciò ho inteso dire solo alcune cose circa la polemica che in questi giorni vi è stata sulla questione della decretazione d'urgenza. Da parte mia, ribadisco che il nostro dovere precipuo è quello di avere « il senso delle cose » non privilegiando, cioè, la forma rispetto alla sostanza. Pertanto, a me pare opportuno e giusto arrivare, entro oggi, all'approvazione di questo provvedimento di legge che recupera una parte significativa del « decretone » economico nel rispetto degli accordi intercorsi fra le parti sociali e, in particolare, con quelle sindacali in attesa del piano a medio termine e dei connessi provvedimenti per i problemi energetici. Comunque, a me sembra che, sia per quanto riguarda l'organizzazione di un polo pubblico per la chimica sia per quanto riguarda gli interventi urgenti che la GEPI, attraverso questo provvedimento, è delegata a compiere, le scelte siano coerenti con forme di politica industriale già definite.

Per quanto riguarda la parte normativa del provvedimento sul salvataggio della SIR e sulla Liquichimica, non ho molto da aggiungere. Sono disponibile ad esaminare eventuali emendamenti all'articolo 10 che mirino al raggiungimento di una gestione più razionale ed efficiente del settore controllato dall'ENI.

Il tipo di intervento previsto, a mio avviso, non stravolge affatto la funzione istituzionale della GEPI, che non era stata modificata nemmeno dalla recente legge di rifinanziamento. Anche con riferimento all'intervento su attività private preesistenti, quello che appare chiaro e che più conta è che il Governo provvede a disciplinare le attività della GEPI onde sviluppare nuove iniziative nel Mezzogiorno e risanare le imprese in difficoltà. Sottolineo che le attività di salvataggio da parte della GEPI non debbono considerarsi in contrasto con eventuali iniziative diverse affidate alle finanziarie regionali (mi riferisco alla Sicilia e alla Sardegna) e che il compito precipuo della GEPI non è certamente quello di agire in qualità di « cronicaro » di imprese decotte.

Per altro, molto vi sarebbe da discutere sulla ridefinizione della loro funzione (mi riferisco, con ciò, in generale alle finanziarie regionali del nostro paese).

Ciò che conta è che, per di più, anche il Governo, con le deliberazioni del CIPI, provveda a definire completamente i compiti della GEPI, eliminando tutte le aree di discrezionalità dell'intervento della finanziaria pubblica il cui criterio di operatività non può, per altro, consistere in quel non-criterio che una delibera assegnava, cioè in quello della risanabilità, al quale se ne devono aggiungere altri più puntuali, tali da impedire un intervento con carattere di discrezionalità. Questo rifinanziamento corrisponde, in parte, all'esigenza di favorire il riequilibrio finanziario della GEPI, com'è noto gravata da situazioni debitorie pesantissime e, in parte, a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione che sono per altro bene identificate; e la cosa non mi preoccupa, perché credo che la situazione della Calabria e quella dell'area campana siano oggettivamente tali da richiedere un intervento.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, esso mi induce a riflettere sui dodici mesi che abbiamo introdotto rispetto al testo precedente, come termine ultimo della cassa integrazione.

C'è in me l'imbarazzo di sollevare un problema di tempi più lunghi di assistenzialismo nei confronti dell'occupazione. Certo, non vorrei che, per una preoccupazione di questo tipo, non guardassimo in faccia alla realtà così come essa è. Poiché questo ricorso particolare alla cassa integrazione dovrebbe avvenire nelle situazioni nelle quali la GEPI deve operare la riconversione, anche parziale, degli impianti, ciò richiede tempi di progettazione e di realizzazione degli impianti stessi che rendono poco verosimile un limite ai soli dodici mesi. Non vorrei, cioè, che per una preoccupazione, che ritengo per altro legittima, di non allungare i tempi dell'assistenzialismo, di intervento assistenziale nei confronti dell'occupazione, non prolungassimo un termine quando poi ci potremmo trovare,

in altro momento, costretti a farlo secondo l'operazione di proroga.

Pertanto, sollecito la Commissione ad esaminare questa opportunità di far corrispondere realisticamente i tempi di una cassa integrazione alle operazioni di riconversione che saranno necessarie. Come è noto, invece, nel caso della ristrutturazione il problema non si pone.

Infine, per quanto riguarda la metanizzazione, vi sono una serie di emendamenti. Condivido l'utilità di cercare un'intesa tra i presentatori, o comunque tra i vari gruppi, per regolare meglio questa parte della proposta di legge sulla base degli emendamenti predisposti. Mi limito a definire le finalità che dobbiamo, a mio avviso, perseguire: innanzitutto la finalità di una metanizzazione del Mezzogiorno in tempi credibilmente e verosimilmente brevi, il che vuol dire partendo dalla considerazione e dalla consapevolezza di qual è la situazione del Mezzogiorno e di qual è l'attrezzatura, sotto vari punti di vista, delle municipalità meridionali per fare fronte a questa esigenza di fermare il metano nel Mezzogiorno, che deve indurre, in questa prima fase, anche a ritenere utile l'intervento di aziende, specie pubbliche, per la realizzazione della metanizzazione nel Mezzogiorno, sapendo che comunque il problema di una gestione democratica — cioè in carico agli enti locali — si porrà, se non per l'immediato, certamente per il futuro. Credo che soprattutto nel Mezzogiorno si debba in qualche modo separare la prima parte di questa operazione dalla seconda, pur essendo convinto che in questo nostro paese dovremmo, dal nord al sud, affrontare il problema di nuovi livelli di governo dei servizi energetici su una base territoriale sufficientemente ampia per ritenerla un bacino economicamente e socialmente valido. Abbiamo bisogno di gestire i servizi energetici a livello periferico in un rapporto diretto con l'utente, quindi anche in modo da garantire una piena integrazione dell'insieme dei servizi energetici per far corrispondere anche gli usi ed i consumi. Pertanto, acqua, luce e, dove c'è, gas richiedono una gestione integrata a

carico degli enti locali, non nella forma dell'azienda municipalizzata bensì in quella delle aziende consortili su scala comprensoriale e quindi intermedia tra il comune e la regione, che sia magari coerente con altre scale intermedie tra comune e regione alle quali si deferiscano altri servizi, per un governo unitario dei servizi su scala sovracomunale, evitando anche l'intersecarsi degli ambiti territoriali. Va anche fatto un discorso, se vogliamo, più generale sulla riorganizzazione dei livelli istituzionali locali.

Credo pertanto che queste esigenze debbano essere soddisfatte. Anch'io ho presentato alcuni emendamenti, al fine di snellire le operazioni di metanizzazione del Mezzogiorno e per quanto riguarda in modo particolare il tredicesimo comma dell'ultimo articolo — quello che prevede un intervento della cassa depositi e prestiti per consentire che gli enti locali rilevinò le reti di gas per usi civili già presenti — credo che dovremmo quanto meno fare in modo che questa possibilità sia limitata ai casi nei quali i comuni si organizzino in forme associative, comunque corrispondendo con una gestione diretta ad un'utenza su un bacino che sia economicamente e socialmente valido.

Si tratta quindi di dare stimolo ad una forma associativa ed anche ad una riflessione per non determinare affrettati ricorsi alla gestione diretta da parte degli enti locali. Si deve dunque stimolare quella gestione che avviene soprattutto con lo sforzo di volontà politica che nasce dal mettersi assieme di molti comuni in una area omogenea per gestire un servizio. In questo caso, anche quella preoccupazione di tempestività che prima esprimevo rispetto ad una gestione diretta da parte degli enti locali delle reti dei servizi per usi civili, verrebbe tutelata da questa verifica, da questa maturazione di volontà politica che viene dal mettersi insieme in forme consortili ed associative da parte dei comuni. In questo senso presenterò un emendamento.

VIZZINI. Cercherò di essere breve, anche perché mi pare che il dibattito stia

arrivando ad un punto che è politicamente rilevante e che non possiamo non prendere in esame con molta attenzione.

Questa proposta di legge, firmata dal presidente della Commissione bilancio e dai capigruppo della democrazia cristiana, del partito comunista, del partito socialista, del partito repubblicano e del partito socialdemocratico, nasce come tentativo — nello sforzo fatto da questa Camera, al di là delle maggioranze e delle minoranze che si sono costituite al momento della discussione del decreto-legge e successivamente, quando il decreto stesso è stato dichiarato decaduto — per recuperare una parte della normativa contenuta nel decreto, in nome di alcuni fatti di fondo nei quali tutti ci potevamo identificare. Nella specie, credo che la proposta di legge in discussione abbia come obiettivo prioritario quello di salvare l'occupazione in alcune zone del paese, in alcune aziende che senza questo tipo di intervento sarebbero state costrette a creare larghe sacche di disoccupazione.

A questo punto è chiaro che alcuni gruppi, come il socialdemocratico a nome del quale parlo e il comunista, pur avendo tenuto un determinato atteggiamento in Commissione e in Aula in occasione della discussione dei due decreti, prima, e del « decretone », poi, non condividendo non la logica di fondo di certi interventi, ma il metodo attraverso cui si procedeva ad attuare gli interventi, hanno fatto un sacrificio in considerazione dell'obiettivo di fondo di certi interventi e hanno aderito a questa proposta.

Ora, nel corso del dibattito, arriva il rappresentante del gruppo repubblicano, il cui capogruppo è uno dei firmatari della proposta di legge, per fare un bellissimo discorso di critica a tutto il provvedimento, disimpegnandosi e preannunciando un'astensione a titolo personale, pur essendo l'unico rappresentante del gruppo repubblicano in questa Commissione. Mi pare che sostanzialmente, al di là dello *éscamotage* di parlare a titolo personale o no, vi sia la volontà di non tenere fede ad un accordo che abbiamo siglato quan-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

do quei capigruppo hanno sottoscritto la proposta di legge. Se questa è l'impostazione che il collega Ravaglia vuole dare...

PRESIDENTE. Non mi pare che l'onorevole Ravaglia abbia detto questo.

VIZZINI. Ha preannunciato la sua astensione a titolo personale.

PRESIDENTE. A titolo personale.

VIZZINI. È facile parlare a titolo personale quando si è rappresentanti unici di un gruppo in una Commissione. Se questa è l'impostazione che si vuole dare, dico subito che anche noi ci sentiamo disimpegnati dall'impegno assunto nel momento in cui è stato siglato l'accordo e ci riserviamo di fare una valutazione sul contenuto della proposta di legge in sede di dichiarazione di voto.

MACCIOTTA. Signor Presidente, noi comunisti non ci sentiamo disimpegnati dal provvedimento, perché abbiamo contribuito in qualche misura a far sì che la proposta di legge La Loggia, Bianco, Di Giulio, Mammì ed altri sia in buona parte migliore del decreto-legge Pandolfi, La Malfa ed altri qui discusso. Dico questo senza spirito polemico, perché in questo breve intervento voglio ricordare soltanto alcune delle cose che rendono questo testo decisamente migliore del precedente, anche se alcune norme in esso contenute sono frutto di un compromesso che è tale nella misura in cui si realizza un accordo fra le parti. In particolare, è frutto di compromesso l'accordo sul testo della GEPI. Discutendo del decreto avevamo espresso (le ha ricordate il collega Vignola) fondate riserve sulla funzionalità della finanziaria. È frutto di un accordo l'accettazione della logica del Comitato per la SIR, su cui non tornerò perché in Parlamento e fuori abbiamo ripetutamente espresso le nostre perplessità su questa struttura.

Ma che cosa rende questo testo un po' migliore del precedente? Parliamo intanto di una questione di politica industriale. Ogni volta che trattiamo un argomento, credo che dovremmo avere piena consapevolezza delle cose di cui parliamo e in particolare del fatto che la bilancia commerciale chimica italiana sta andando verso il disastro: avevamo un *deficit* di 2.368 miliardi nel 1979; se le cose andranno bene, alla fine di quest'anno supereremo i 3.500 miliardi, un aumento del *deficit* largamente superiore all'inflazione.

Il problema della fermata o della parziale utilizzazione degli impianti, che non riguarda solo Ravenna ma gran parte degli impianti italiani, dipende in particolare dalla guerra fra i grandi gruppi chimici che ha impedito sinora di programmare a gruppi chimici che sono nella gran parte pubblici sia quelli dichiaratamente tali, sia quelli che si continua a voler dichiarare privati, forse per una insistenza su un modello che può essere vero in teoria, ma non in pratica (intendo riferirmi alla MONTEDISON). Questa sterile polemica ha consentito che il mercato italiano venisse invaso da 3.500 miliardi di prodotti dei grandi gruppi chimici europei, ed oggi non solo europei perché anche i giapponesi cominciano ad entrare sul mercato italiano.

Allora, qual era il problema che dovevamo porci come manovra iniziale di una politica industriale della chimica? Era di portare in un unico soggetto, quello istituzionalmente preposto alla direzione e alla presenza imprenditoriale pubblica nella chimica, tutte le imprese pubbliche chimiche. Questo è quanto abbiamo realizzato nella presente proposta di legge, il che non avveniva nel precedente decreto perché il Governo, o per meglio dire il CIPI, non era riuscito a fare rispettare da un proprio funzionario, qual è il commissario nominato a norma della legge n. 95, una delibera del CIPI. Allora, invece di domandarci come mai in questo progetto di legge compare la Liquichimica, dobbiamo domandarci come mai i ministri componenti il CIPI non siano riusciti a fare rispettare una delibera da un loro funzionario.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

VALENSISE. Potevano revocarlo. È previsto anche dalla legge.

MACCIOTTA. Esatto, è previsto anche dalla legge, non casualmente, ed è necessario che qualcuno se lo ricordi. Abbiamo comunque preso atto che esiste l'urgenza di un coordinamento pubblico e che non possiamo attendere che i ministri si mettano d'accordo fra di loro e abbiamo dettato questo per legge. In questo spirito io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Azzaro sia del tutto congruo al fine di unificare le procedure anche nell'ambito della attuazione corretta della legge n. 95, che già prevede la vendita a trattativa privata con le procedure per la stima suggerite dall'onorevole Azzaro.

Pertanto, credo che abbiamo fatto una prima importante operazione per tentare di risanare la chimica. Abbiamo cioè unificato sotto un unico soggetto pubblico le tre imprese pubbliche del settore chimico: ANIC, SIR e Liquichimica, non con la formula assistenziale prevista dal decreto. Abbiamo previsto una formula diversa, imprenditoriale, che prevede che l'ENI non proceda allo scorporo di singole attività, ma, nella sua responsabilità di *holding* pubblica, crei un nuovo gruppo in cui fondere organicamente le attività già oggi sue e quelle che verrà ad acquisire in base al comando della legge, rispettando la sua autonoma scelta organizzativa.

Per quanto riguarda le questioni formali, non sottovaluto il problema, come mi è sembrato che il collega Sacconi abbia fatto in maniera un po' eccessiva: siamo in Parlamento e per noi la forma è sostanza in qualche misura; ma l'onorevole Ravaglia ha, secondo me, una concezione un po' singolare delle questioni formali perché, ad esempio, ci si preoccupa tanto degli interessi dei creditori e si dice con meraviglia che i creditori di una impresa sana vengono colpiti a vantaggio dei creditori di una impresa malata. Non ho mai capito molto bene come all'interno di un gruppo si stabiliscano i criteri secondo cui un'azienda è sana o malata. Ad esempio, mi domando ancora con una

certa curiosità come si possa sostenere essere sana l'EUTEUCO che lo è diventata sovrappiatturando il costo degli impianti che essa costruiva alla SIR, essendo la EUTEUCO e la SIR dello stesso proprietario, l'ingegner Rovelli, e mi domando ancora con una certa curiosità...

VALENSISE. Per questo servono le procedure concorsuali, per evitare il gioco delle tre carte.

MACCIOTTA. A dir la verità, onorevole Valensise, questi accertamenti non sono esclusi perché esiste una precisa clausola, in ordine al trasferimento delle azioni dall'ingegner Rovelli al consorzio, nella quale si precisa come tutte le sopravvenienze passive vengano imputate alla precedente proprietà. Qui vi sono tutte le condizioni, se lo si vuole, per tirare fuori i cadaveri dall'armadio. Mi sembra francamente che sinora non lo si sia voluto fare, né nel caso della SIR né in quello della Liquichimica, che pure ha la procedura concorsuale.

Sempre per rimanere in tema di procedure concorsuali che così bene dovrebbero difendere i creditori, non si comprende come mai questa specie di campione — mi sia consentita questa polemica — degli interessi dei creditori, che risponde al nome del dottor Carbone, ancora non abbia ritenuto opportuno procedere alla revocatoria, a norma della legge fallimentare ordinaria e della ancora più incisiva normativa della legge n. 95, delle vendite fatte nel periodo in cui il gruppo Liquigas-Liquichimica era in amministrazione controllata. Non ho ancora compreso con quale autorizzazione gli amministratori di un gruppo in amministrazione controllata abbiano venduto parti del loro patrimonio. Per non lasciare aloni di mistero, voglio capire chi ha autorizzato la vendita della Pierrel e chi ha garantito agli acquirenti della Pierrel che mai sarebbe stata esercitata ai loro danni la revocatoria fallimentare e ordinaria.

VALENSISE. La modestia del prezzo.

MACCIOTTA. Può essere, però devo dire francamente che la Pierrel, appena diventata non più gruppo Liquichimica ma gruppo Bastogi, ha cominciato a produrre utili. Allora, francamente, devo dire che in me sorge qualche perplessità: non capisco, infatti, come sia possibile, ed in base a quali criteri, definire, all'interno di uno stesso gruppo, sana un'azienda ed un'altra no. Le aziende di uno stesso gruppo sono legate alla politica unitaria di chi governa il gruppo stesso; e non dico niente di nuovo, in quanto questa è proprio la logica sottostante al concetto di gruppo nell'ambito del quale un unico imprenditore trasferisce onori ed oneri a seconda delle convenienze.

Il provvedimento al nostro esame non risolve tutti i problemi esistenti, ma uno almeno sì: intendo riferirmi alla individuazione di un unico soggetto coordinatore tra il gruppo chimico pubblico e quello che ancora pubblico non è, anche se assai presto tale dovrà diventare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
AIARDI

MACCIOTTA. La proposta di legge al nostro esame, inoltre, comprende un programma per la metanizzazione del Mezzogiorno; programma che è nuovo, migliore e più incisivo rispetto a quello contenuto nel decreto originario. Noi riteniamo che l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli della proposta sia urgente e necessaria non solo per motivi assistenziali, ma per motivi di opportunità economica in generale, se è vero, com'è vero, che la chimica non rappresenta un settore residuale all'interno dell'intera attività economica nazionale. Al contrario, il settore della chimica, in un sistema economico moderno, dovrebbe essere centrale e in Italia ciò non si verifica a causa dei ritardi e delle inadempienze di questo come dei precedenti Governi che, negli ultimi sette anni, hanno lasciato il settore allo sbando, nonostante l'indagine fatta dal Parlamento che aveva evidenziato tutti i difetti di cui ancora oggi parliamo ed anche il pericolo che prima o poi si

sarebbe dovuti ricorrere ad interventi di tipo assistenziale.

Il gruppo comunista, quindi, conferma la propria adesione al progetto, anche con riferimento a quelle norme che non ci convincono del tutto. È però contrario all'inserimento di norme diverse da quelle concordate che rappresentano un punto di equilibrio che non può essere toccato senza che salti l'intero accordo con conseguenze piuttosto gravi.

Noi non ci nascondiamo che esistano altre urgenze: vogliamo soltanto affermare che a queste - e mi riferisco sia all'ulteriore finanziamento di alcuni interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno, sia ai problemi, ricordati dai colleghi e relativi alle aziende EFIM - si può rispondere attraverso i normali strumenti parlamentari che possono essere attivati sin dai prossimi giorni. Il gruppo comunista non può certo essere accusato di aver frapposto ostacoli al lavoro del Parlamento: noi, quindi, sin da domani siamo disposti a discutere, attraverso l'esame di separati progetti di legge, di tutte le altre urgenze prospettate singolarmente dai colleghi e dai diversi gruppi nel loro insieme.

Concludendo, ribadisco che il gruppo comunista intende battersi affinché il testo al nostro esame mantenga la sua organicità, sintetizzata nelle diverse proposte concordate non soltanto a livello di numerosi gruppi, ma - com'è già stato sottolineato dal collega Vizzini - anche autorevolmente sottoscritte dal Presidente della V Commissione bilancio, congiuntamente a tutti i presidenti dei gruppi stessi.

AZZARO. Nel quadro delle decisioni assunte dai vari gruppi e dalle forze politiche cui ciascuno di noi appartiene credo sia doveroso per ogni deputato sforzarsi a portare dei miglioramenti alle norme contenute nella proposta di legge, senza « abbandonarsi » acriticamente ad esse che, obiettivamente, possono contenere anomalie o errori che è nostro dovere rettificare.

Presentando alcuni emendamenti ho voluto dare un contributo di questo tipo e sono qui per essere persuaso e persuadere

della necessità di individuare una soluzione migliore per gli interessi generali del paese e dei settori economici presi in considerazione dal provvedimento in discussione.

Personalmente sono perfettamente d'accordo sulle finalità di questa proposta di legge che più esplicitamente di ogni altro ha messo in evidenza il collega Macciotta. L'obiettivo del provvedimento è quello di unificare in un solo soggetto economico tutto il settore chimico-petrolifero, al fine di raggiungere l'unità della gestione. Tale obiettivo corrisponde agli interessi generali del paese e dell'economia in quanto dobbiamo tutti aspettarci — se non per domani, per dopodomani — lo scoppio di una crisi strutturale del settore, per cui il paese deve avere a disposizione, sin da adesso, tutti gli strumenti atti a risolverla; tanto più che si tratta di un settore la cui influenza non è certo circoscrivibile al territorio nazionale: per questo motivo, soprattutto, tali strumenti devono essere utilizzabili con il massimo di agilità e di prontezza possibili.

L'emendamento da me presentato, e richiamato da altri colleghi, all'articolo 10, vuole essere un contributo al raggiungimento di tali obiettivi. Mi spiace che in questo momento non sia presente l'onorevole Sacconi, perché gli avrei fatto notare che proprio quella unità funzionale e quella continuità di produzione vengono poste in discussione nella misura in cui questa modalità di vendita all'asta non sia pilotata e mirata. Perché, se è pilotata e mirata, se cioè l'asta deve vedere vincitore il nostro ente nazionale, non si comprende perché si debba mettere in piedi un marchingegno del tipo di quello previsto. Se tale asta non fosse pilotata e mirata, noi potremmo correre il rischio che questo gruppo di imprese venga attribuito ad altri soggetti presentatisi alla gara con possibilità di vittoria. In altri termini, se l'ENI non riuscisse vincitore della gara, si verrebbe a trovare nelle condizioni di non poter gestire una parte del settore chimico-petrolifero che, invece, deve avere quell'unità funzionale e continui-

tà di produzione di cui poc'anzi abbiamo parlato.

Forse non avrei preso la parola se non avessi notato che, purtroppo, nella relazione alla proposta di legge non è contenuto alcun cenno all'articolo 10. Esso non viene giustificato: mentre il primo comma assicura il raggiungimento di quegli obiettivi di cui prima parlavo — e nel mio emendamento, infatti, l'ho riportato per intero, dato che sintetizza l'obiettivo di fondo di tutto il provvedimento — la seconda parte di esso modifica le modalità di trasferimento degli impianti e degli immobili appartenenti al gruppo senza una giustificata ragione. Quello che si richiede da parte mia a coloro i quali, come l'onorevole Sinesio, sostenevano che l'accordo andasse approvato comunque, è una spiegazione circa le ragioni per stravolgere completamente la norma contenuta nella legge n. 95 del 1979 che definisce le procedure nello stesso modo in cui le definisce l'emendamento da me presentato. A me, infatti, a meno che non vi siano fondate ragioni, pare opportuno far emergere la figura dell'interlocutore del gruppo Liquichimica e Liguigas; e farlo emergere alla luce del sole, di modo che, con le stesse procedure previste per il gruppo SIR, possa essere trattato anche questo problema. Invece, ho avuto modo di notare che esistono disparità di trattamento per i due settori che non hanno giustificazione. Ad esempio, mentre gli impianti e gli immobili appartenenti al gruppo SIR verranno trasferiti all'ENI adottando il criterio della stima del valore da farsi sui singoli beni, nel caso in esame i beni vengono considerati in blocco.

Vorrei, a questo punto, aggiungere alle osservazioni che egregiamente ha svolto il collega Ravaglia alcune considerazioni. Egli, infatti, ha ragione quando dice che, trattandosi di un gruppo, non è possibile immaginare che chi lo conduce non conosca lo stato di salute delle imprese che ne fanno parte. Però, potrebbero non conoscere tale stato di salute coloro che provvedono di capitali le singole imprese. Ora, è evidente che non privilegiando le imprese che, nell'ambito di un gruppo,

funzionano ed accordando a tutte quote di finanziamento, si deprimono quelle che presentano un bilancio positivo ed il cui valore è senz'altro maggiore di quello delle altre.

Quando, nel testo in esame, si afferma che il comitato dovrà stabilire l'inventario dei finanziamenti da destinare alle singole imprese, mi sembra opportuno che vengano specificati anche i criteri in base ai quali ciò dovrà avvenire. Ciò mi sembra che stravolga completamente la *ratio* della legge n. 95 creando confusione e situazioni di difficoltà. Sono questi i motivi che mi hanno indotto a presentare una serie di emendamenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LA LOGGIA

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BASSI, Relatore. Nel sottolineare di non aver svolto la relazione introduttiva allo scopo di guadagnare tempo, dichiaro il mio compiacimento per l'impegno e la disponibilità manifestatisi negli interventi dei colleghi ad approvare con urgenza la proposta di legge in esame. In considerazione di tale disponibilità, mi permetto di rivolgere ai commissari che hanno preannunciato l'intenzione di presentare emendamenti al testo in oggetto l'invito a ritirarli, ad esclusione di quelli a carattere puramente tecnico-formale.

Per quanto riguarda l'articolo 1 nel quale viene trattato il problema della GEPI, concordo con l'onorevole Vignola quando afferma che non possono essere deluse le aspettative che, in Calabria e a Napoli, il decreto-legge decaduto aveva creato. Riconosco, per altro, che non è il metodo migliore quello di far stabilire al legislatore la destinazione dei finanziamenti; in quanto tale compito spetta istituzionalmente agli enti locali ed al Governo che su di essi vigila. Per tali motivi non ho formalizzato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1 nel quale, appunto, c'è il riferimento alla Calabria e a Napoli.

Concordo con l'onorevole Sacconi sul fatto che dodici mesi non saranno sufficienti ad attuare forme di riconversione e di ristrutturazione delle aziende: sono favorevole, pertanto, ad elevare tale periodo a ventiquattro mesi.

Concordo anche sull'emendamento aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo 1 che contiene una norma interpretativa allo scopo di evitare che la disposizione approvata nell'agosto 1980 possa estendere i suoi effetti ad un obbligo che riguarda gli enti regionali di promozione industriale.

Nessuno ha preannunciato emendamenti agli articoli dal 2 al 9. All'articolo 10 l'emendamento dell'onorevole Azzaro mi sembra meritevole di accoglimento perché risolve nel modo più rapido e privo di equivoci il problema della gara fatta sulla base dell'offerta più elevata. Soprattutto seguiamo un criterio uguale a quello seguito per la SIR. Diamo attuazione ad una volontà politica ribadita da una delibera del CIPE, di concentrare queste aziende nel polo pubblico della chimica.

Do quindi parere favorevole all'emendamento Azzaro sostitutivo dell'articolo 10, che però va corretto con il recepimento dell'emendamento Vignola, Macciotta, Sacconi, nel senso che invece di dire, alla fine del suo primo comma: « gestione dell'attività del settore chimico-petroliero », occorre dire: « gestione dell'attività dei settori chimico e petrolifero », perché non tutti gli stabilimenti del gruppo appartengono al settore chimico-petroliero. Non c'è poi bisogno di dire: « in deroga allo articolo 6-bis », perché la legge n. 95 prevede anche la trattativa privata da parte del commissario; però c'è una garanzia, ripeto, per i creditori delle singole società, in quanto la valutazione è fatta da un esperto perito nominato dal commissario, da uno nominato dall'acquirente e da uno nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Quindi la perizia è fatta sui singoli beni.

Sempre a proposito dell'articolo 10, lo emendamento Ravaglia è superato, perché costituiva una delle due ipotesi da seguire, e pertanto resterebbe così assorbito.

Il problema dell'articolo 11 è alquanto più complesso. Su di esso abbiamo delle raccomandazioni della Commissione industria — che ha anche rivendicato una sua competenza primaria sulla materia — alcune delle quali si sono concretate in emendamenti. Comunque credo che sull'articolo 11 si giungerà alla formulazione di un nuovo testo concordato tra le varie parti politiche, i cui rappresentanti sono già al lavoro in tal senso.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di soffermarmi sui singoli emendamenti, ritengo utile e non retorico ribadire che l'iniziativa del Governo a fronte di questa proposta di legge è di « rimessa » (termine che prendo in prestito dal linguaggio calcistico), nel senso che il Governo — e di ciò è grato al Presidente della Commissione bilancio ed a tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari — deve necessariamente rimettersi al testo che è frutto dell'intesa possibile tra i gruppi stessi, nel momento in cui, non convertito in legge il « decretone », ed essendone derivata la crisi di Governo, veniva a generarsi un vuoto che andava in qualche modo colmato. Ciò rispetto ad alcune esigenze che venivano fronteggiate nei decreti-legge di luglio e nel successivo « decretone » e che vengono riproposte in forza della loro necessità e validità.

Nell'arco delle misure contenute nel « decretone », la Commissione, i gruppi parlamentari hanno ritenuto di dovere operare delle scelte, prelevando alcune misure, rinviandone altre ad altra occasione e ad altra sede.

Mi piace qui sottolineare la disponibilità dei gruppi dell'opposizione a cogliere occasioni assai prossime nelle scadenze parlamentari per integrare — faccio soltanto questo esempio — gli interventi a favore del Mezzogiorno, in considerazione del fatto che stiamo giungendo alla data della fine del 1980, che è quella di scadenza della legge n. 183 del 1976 e si pone l'esigenza — non potendosi procedere all'approvazione, in tempi rapidi, e comunque ricadenti entro quei termini, del

nuovo disegno di legge per un intervento definitivo nel Mezzogiorno — di una proroga, nonché l'esigenza, già prevista nel « decretone », del finanziamento di alcuni interventi particolari.

Operata questa scelta, il Governo, sia pure di fronte a legittime, comprensibili, rispettabili sollecitazioni che vengono anche da colleghi della maggioranza, non può che rimettersi al testo della proposta di legge. Il collega Sinesio, per esempio, ha presentato un emendamento aggiuntivo, che riguarda il ripristino del finanziamento dei 50 miliardi per l'Azienda dei monopoli di Stato e per la ristrutturazione dell'ATI. Ora, nessuno può riconoscere la situazione di grave crisi in cui versano le due aziende manifatturiere dei Monopoli, ma l'intesa che ha portato alla formulazione del testo in esame, non prevede e non consente anche questa misura, e necessariamente il Governo non può operare una scelta a scavalco dell'intesa politica che ha portato all'elaborazione della proposta di legge n. 2059.

Desidero poi svolgere delle considerazioni sugli emendamenti presentati, per quanto riguarda la ricapitalizzazione della GEPI. Il Governo crede di poter condividere quella serie di emendamenti — e segnatamente l'emendamento La Loggia e Macciotta — che ripristinano una situazione *quo ante*, in cui dovrebbe trovarsi la GEPI, ai fini della piena funzionalità, senza quella limitazione che è stata successivamente apportata con un atto legislativo che, per altro, è transitato in maniera poco riconoscibile.

Per quanto riguarda poi il complesso di problemi relativi alla sistemazione del gruppo SIR, devo ricordare che già nel « decretone » la scelta operata dal Governo era in favore di un intervento per i « punti caldi » dell'economia. E la chimica in larga parte riguarda anche l'economia meridionale, per cui sotto un duplice profilo era condotto l'interesse, l'intervento governativo in favore delle questioni del gruppo SIR e del gruppo Liquigas-Liquichimica.

La lunga discussione parlamentare ha consentito di mettere in luce alcuni aspet-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

ti piuttosto problematici di tutta questa vicenda, che riguardano una definizione più completa, organica e trasparente della disciplina che, con la proposta di legge n. 2059, dev'essere data.

Sotto questo profilo, il Governo non può fare a meno di manifestare apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione. Ma il rappresentante del Governo in questa fase della discussione deve anche ricordare che il Governo era già favorevole alla scelta politica della costituzione del polo pubblico della chimica, in vista del superamento di tutti i problemi che hanno caratterizzato l'acuirsi della crisi del settore chimico in Italia.

In questo senso, ad esempio, era stata data una precisa disposizione al commissario governativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 95...

MACCIOTTA. Il quale se n'è infischiato!

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...una precisa disposizione che è stata disattesa. Ed emerge da questa discussione la prevalenza di un indirizzo politico in favore della rapida ricomposizione di questo polo chimico, con il superamento non soltanto delle questioni della SIR, ma anche della questione della Liquigas. Ed in questo senso si orienta l'emendamento presentato dal collega Azzaro.

Non posso che rimettermi alle determinazioni della Commissione non senza aver ribadito che il Governo è favorevole all'indirizzo contenuto nell'emendamento presentato dal collega Azzaro.

Infine, per quanto riguarda il punto relativo alla metanizzazione del Mezzogiorno non posso che attendere la conclusione alla quale perverranno i colleghi che, come accennava il relatore, stanno lavorando alla elaborazione di un nuovo testo in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Mannino, qual è il punto di vista del Governo in merito alla proposta avanzata per portare da 12 a 24 mesi il periodo di cassa integrazione?

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario al periodo di 24 mesi. Ritiene che 18 mesi sia il periodo giusto e, in tal senso, preannuncia un emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI) all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

nonché a quello dei punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 12 dalla deliberazione del CIPI.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: a mesi 12, con le altre: a mesi 18.

BASSI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Insieme all'onorevole Macciotta ho presentato il seguente emendamento, favorevoli relatore e Governo:

Aggiungere il seguente comma:

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma della legge 13 agosto 1980, n. 442 non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 2 al 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria s.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria s.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente capo e, al più tardi, fino al 31 ottobre 1981.

(È approvato).

ART. 3.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario s.p.a. - CBS », previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria s.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria s.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente

la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

(È approvato).

ART. 4.

Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il Comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 dicembre 1980 il Comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a preci-

sare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario s.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del Comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Il Comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantigli quale azionista del Consorzio bancario s.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;

2) la puntualità ed economicità dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;

3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Il Comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 è riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.

Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il Comitato può utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del Comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del Comitato ed il personale di cui al comma precedente possono

essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

A favore del Comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.

Con decreto di cui all'articolo 4, ultimo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.

Delle somme ad esso erogate il Comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministero del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

(È approvato).

ART. 7.

È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con le finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari.

Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

I titoli, nonché gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 8.

Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere

dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 9.

In relazione alla disposizione del precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 419 miliardi — che sarà stanziata in ragione di lire 269 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981 —, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardare l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica, in amministrazione straordinaria che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una ra-

zionale ed efficiente gestione dell'attività del settore chimico-petroliero.

Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonché i beni mobili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono offerti in vendita, all'asta, in blocco non divisibile, dal Commissario straordinario.

Il prezzo base d'asta è fissato con riferimento alla migliore delle offerte pervenute al Commissario entro il termine di due mesi dalla data di cui al primo comma. Il ricavato della vendita è distribuito dal Commissario alle diverse società proprietarie dei beni venduti, sentito il Comitato di sorveglianza, in proporzione del valore degli stessi quale risulta dall'inventario redatto dal Commissario medesimo.

Entro un mese dalla data della aggiudicazione cessa il mandato di cui al primo comma.

L'onorevole Azzaro ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardarne l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica, in amministrazione straordinaria che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attività dei settori chimico e petrolifero.

Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonché i beni mobili di qualsiasi genere necessari allo esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario,

dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Entro un mese dalla data della cessazione cessa il mandato di cui al primo comma.

BASSI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Azzaro.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

VALENSISE. Desidero rimanga agli atti la mia dichiarazione di astensione all'emendamento Azzaro che, per ragioni che ho già avuto modo di esporre, ritengo migliore del testo del provvedimento in esame. La mia astensione è motivata anche, e soprattutto, da ragioni connesse alla situazione occupazionale della Liguigas, con particolare riferimento all'azienda Liquichimica di Salina Ionica.

È con amarezza che parlo perché devo rievocare le riserve con le quali noi accogliamo l'apertura, in Calabria, della Liquichimica. Infatti, fin da allora si sapeva che l'istituzione di una azienda in quel comprensorio sarebbe avvenuta sulla sabbia ed il riferimento non è solo metaforico, ma anche materiale. Sapevamo, cioè, che l'azienda non avrebbe potuto decollare dal momento che era destinata alla produzione di un bene che non era accessibile al consumo perché mancavano le premesse di carattere sanitario. È noto che la produzione alla quale era destinata, quella, cioè, dei mangimi animali, non ha mai avuto l'autorizzazione del Consiglio superiore della sanità: da qui l'impossibilità di decollare, da qui la mistificazione. Noi combattiamo, allora, contro un tipo di industrializzazione fatto in maniera assistenziale, e siamo qui, a dieci anni di distanza, a pronunciarci su un emendamento che chiaramente dice che il blocco di tutte le iniziative Liquichimica, Liguigas passa all'ENI. Sono forme di « nazionalizzazione del dissesto » che si rendono doverose per medicare le imposture attuate nei confronti del Mezzogiorno.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Chiedo scusa se uso toni forse eccessivi, ma quando un dramma, quale è quello dell'occupazione nel Mezzogiorno, viene vissuto quotidianamente si ha il dovere ed il diritto di dire che bisogna ritornare a normative nelle quali fenomeni di tal genere non siano più ammissibili. La nostra opposizione, quindi, vuole denunciare ed impedire scelte che hanno prodotto soltanto processi di disgregazione del tessuto economico e sociale nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Azzaro interamente sostitutivo dell'articolo 10, sul quale dichiaro di astenermi e al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Sinesio, Aiardi, Grippo e Picano hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni dal 1980 al 1982 da erogarsi nella misura di lire 16 miliardi ai monopoli di Stato e di lire 34 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM, per la ristrutturazione della Azienda Tabacchi Italiani - ATI e per la realizzazione di iniziative sostitutive anche a copertura dei livelli occupazionali ex SAIM secondo un piano che dovrà essere approvato dal CIPI. Per l'anno 1980 lo stanziamento complessivo resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

BASSI, Relatore. Di fronte alla disponibilità del Governo ad esaminare a breve scadenza quelle parti normative non recepite nella presente proposta di legge, prego l'onorevole Sinesio di ritirare questo emendamento.

MACCIOTTA. Non contestiamo che vi siano alcune cose urgenti; però abbiamo dichiarato la disponibilità ad affrontarle.

In questo caso, la disponibilità è a partire dal momento in cui affronteremo il provvedimento immediatamente successivo. Per questo provvedimento più che per tanti altri vi è una sede organica: quella del fondo di dotazione dell'EFIM. Mi pare francamente singolare che dobbiamo aggiungere alla proposta di legge in esame questa e non altre cose per le quali si possono utilizzare altri provvedimenti.

Anch'io mi associo a quanto ha detto il relatore ed invito l'onorevole Sinesio a non insistere per la votazione del suo emendamento.

KESSLER. Sono della stessa opinione dell'onorevole Macciotta. Naturalmente, preme l'ATI; ma in questa circostanza credo che tutto quello che è stato detto vada coerentemente eseguito e, quindi, rimesso a provvedimenti successivi.

Credo che la logica dei lavori e degli accordi sia questa.

POSTAL. L'argomento ripreso dallo emendamento proposto dall'onorevole Sinesio è certamente attuale. Vorrei, se mai - associandomi alle osservazioni fatte dall'onorevole Macciotta e dall'onorevole Kessler - invitare l'onorevole Sinesio a trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, tenendo conto del fatto che non vi è solo un problema di ristrutturazione dell'ATI nell'ambito dell'EFIM, ma vi è anche un problema più vasto, che si riferisce alla definizione di una maggiore interconnessione fra ATI e monopolio di Stato. Pertanto, ho l'impressione che di per sé questo tipo di formulazione non sarebbe sufficiente per risolvere il problema dell'ATI.

In conclusione, vorrei pregare l'onorevole Sinesio, se mai, di trasformare questo suo emendamento in un ordine del giorno, sul quale si potrebbe cercare di trovare un accordo, anche con componenti di altri gruppi.

SINESIO. È giusto che si sappia come stanno le cose. Bisogna penalizzare Battipaglia; bisogna penalizzare un accordo sindacale fatto tra le forze politiche local-

mente. Vuol dire che porteranno i libri in tribunale ed il discorso sarà chiuso. Il mio emendamento ha dunque un senso ben chiaro!

VIGNOLA. Desidero parlare per preannunciare quale sarà il mio voto in una eventuale votazione dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Sinesio.

Sono d'accordo sulle cose dette dall'onorevole Macciotta e dal relatore. Se lo onorevole Sinesio insisterà per la votazione, mi pare obbligatorio da parte mia aggiungere che tale articolo aggiuntivo è, allo stato, recepito da un'improvvisazione del passato Governo, meramente demagogica e finanziaria, senza alcun supporto di programma e quindi non tale da produrre realmente effetti per i lavoratori della zona di Battipaglia e per quelli dell'ATI in generale.

Colgo l'occasione per richiamare il Governo a presentarsi, quando dovremo discutere il fondo di dotazione dell'EFIM, con un discorso serio sulla questione dell'ATI e sulla questione dei monopoli di Stato.

Siamo di fronte ad una situazione drammatica, che testimonia della incapacità dell'EFIM e dell'incapacità dell'ATI. Questo problema deve essere affrontato in modo serio e non con colpi di mano meramente demagogici e privi di effetti per i lavoratori interessati.

VALENSISE. Mi auguro che l'onorevole Sinesio voglia considerare l'opportunità di non insistere sul suo articolo aggiuntivo. Lo dico nella consapevolezza non soltanto della necessità di aiutare i lavoratori dell'ATI ed in particolare i lavoratori i quali operano nella zona di Battipaglia e nella regione Campania, ma anche in relazione alla dubbia possibilità di ammettere questo articolo aggiuntivo, perché mi sembra che il Governo dovrebbe essere invitato — magari trasformando l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno — ad applicare alla specie di fatto della quale si occupa l'articolo aggiuntivo medesimo la normativa relativa alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Vogliamo ricordare quali sono le possibilità previste dalla legge n. 675? È una legge che è stata combattuta dal nostro gruppo perché ritenuta uno strumento deficiente. Ed è curioso che proprio coloro i quali l'hanno combattuta debbano adesso difenderla o, quanto meno, ricordare le possibilità che questo strumento permette.

All'articolo 1 si legge: « Il ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento ... formulati secondo i criteri del decimo comma del precedente articolo 3 ».

Sono questi gli adempimenti che non sono stati fatti e che devono essere fatti, attraverso i quali una vera, effettiva e sana ristrutturazione deve passare. È inutile predicare ogni volta, attraverso emendamenti, che bisogna ristrutturare. Rimangono sulla carta questi conati di ristrutturazione se non si dà luogo al tentativo di funzionamento di questo strumento, che è imperfetto e che da noi è stato combattuto, ma che esiste e che risponde ad una sua logica.

Ecco perché a me sembra che il ritiro di questo articolo aggiuntivo s'imponga di fronte a quest'ombra di inammissibilità dello stesso, perché non è possibile proporre per legge attività operative di carattere amministrativo che un precedente provvedimento legislativo demanda alla pubblica amministrazione.

Quindi, proprio per rispetto alle esigenze vere ed effettive dei lavoratori della azienda indicata, ritengo che il contenuto dell'articolo aggiuntivo non debba essere proposto se non in forma di ordine del giorno che suoni severo richiamo al Governo perché dia luogo all'operatività delle norme della legge n. 675 che ho qui ricordato.

SACCONI. Desidero esprimere una proposta. Mi perdoni il presidente La Loggia se mi è sfuggita una notizia che ho colto fuori dell'ufficialità della Commissione. Mi riferisco al fatto se affrontare o meno, al termine dell'esame di questo provvedimento, quello relativo al rifinanziamento del-

l'EFIM, perché a mio avviso la proposta più giusta, non nel senso di salomonica equità bensì nel senso di trovare la sede più opportuna per esaminare la proposta avanzata dall'onorevole Sinesio, consiste nel rinviare l'esame della materia al momento in cui si passerà al punto successivo dell'ordine del giorno, che è necessario esaminare così come mi pare si sia convenuto.

In quella sede sarebbe possibile esaminare la positività o meno della formulazione proposta dall'onorevole Sinesio. Nel merito, sono anche d'accordo sull'utilità di un intervento con carattere di urgenza e di straordinarietà di fronte ad una situazione che richiede provvidenze di questo tipo. Mi rendo conto che vi sono difficoltà: ne vorrei ricordare una, e cioè l'intesa politica tra i gruppi proponenti che ha caratterizzato tutta l'eccezionalità di questa procedura.

VIZZINI. Credo che alcune delle osservazioni svolte abbiano una loro importanza. Sostanzialmente mi pare che i colleghi intervenuti abbiano affermato l'urgenza di affrontare il problema della ristrutturazione dell'ATI, la cui situazione di dissesto è nota a tutti, tanto che già due o tre mesi fa l'azienda ha dovuto ricorrere alla applicazione dell'articolo 2446 del codice civile, e cioè alla redazione di uno stato patrimoniale con tutte le operazioni conseguenti.

Vorrei dire per altro che non è neanche vero che non vi è un piano di ristrutturazione sulla base del quale verrebbe concessa l'erogazione dei 50 miliardi, perché, proprio in accoglimento del piano predisposto dall'EFIM, nel decreto di buona memoria era stata finanziata l'erogazione dei 50 miliardi.

Però, onorevole Sinesio, mi pare abbastanza pertinente l'eccezione avanzata da alcuni gruppi nel senso che, essendo iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno il disegno di legge sull'EFIM, l'articolo aggiuntivo può essere congruamente ripresentato in occasione della discussione di quel provvedimento che si svolgerà subito dopo aver concluso l'esame della propo-

sta di legge n. 2059. Non voglio pensare che si sia indicata questa strada con lo obiettivo di poter trovare poi degli *escamotages* per non discutere quel disegno di legge, ma voglio ritenere che i gruppi, che hanno sollevato quella eccezione legittima e giusta, saranno poi disponibili ad affrontare l'altra discussione. Ove così non fosse, credo che sarebbe piuttosto grave avere avanzato una riserva quando ancora non siamo passati al successivo punto dell'ordine del giorno.

POSTAL. Preannuncio la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad una sollecita attuazione del piano di ristrutturazione dell'ATI.

PRESIDENTE. Onorevole Sinesio, mi faccio carico delle osservazioni di qualche collega sull'ammissibilità o meno in questa sede del suo articolo aggiuntivo, perché abbiamo raggiunto un accordo politico su una proposta di legge alla quale abbiamo dato un titolo preciso che ne fissa senza alcun dubbio i limiti oggettivi, per cui sarebbe difficile comprendere in essa punti non rientranti nel titolo. L'accordo politico quindi si innesta nel problema di una ammissibilità o meno in relazione all'ambito segnato dal titolo della proposta di legge, che è piuttosto *sui generis* perché nata da un accordo collegiale. Poiché mi troverei a dover risolvere anche quest'altra questione, vorrei che lei ne tenesse conto.

SINESIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato le affermazioni del collega Macciotta (questi dovrà tener presente che l'EFIM non può restare tagliata fuori da questa iniziativa, come dalle altre provvidenze che sono all'ordine del giorno) e la precisazione del collega Sacconi, confermata poi dall'onorevole Vizzini, con un richiamo piuttosto realistico ad un problema che esiste, perché anche lì vi sono lavoratori dipendenti che aspettano, attraverso l'EFIM, una ristrutturazione delle aziende (qui confermo che la ristrutturazione era già stata compresa nel decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, e precisamente nell'articolo 52), e consi-

derando quindi le dichiarazioni di eminenti colleghi, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo. Spero che questa mia buona volontà non venga ricambiata con un'azione che naturalmente non sarebbe conforme a quella collaborazione e lealtà politica che ci tiene tutti uniti nel portare avanti i problemi che riguardano i lavoratori italiani.

GAMBOLATO. Sempre per quel senso di correttezza che caratterizza i rapporti in questa Commissione, ribadisco che il gruppo comunista ritirerà la propria adesione alla discussione del disegno di legge sull'EFIM in sede legislativa.

Inoltre, faccio presente che ciascuno di noi in questa vicenda ha rinunciato a moltissime cose: ad esempio, noi abbiamo rinunciato ad una nostra tesi, che si poteva non condividere, sulla GEPI ma, di fronte all'esigenza di raggiungere un minimo di accordo per la realizzazione di determinati obiettivi, abbiamo addirittura sottoscritto la proposta di legge sulla GEPI. Non intendo farne un elemento coercitivo, però vorrei che ciascuno di noi si sentisse responsabile, come lo siamo stati noi, e rispettasse la decisione assunta all'inizio di presentare emendamenti solo di natura puramente tecnica.

PRESIDENTE. Credo che possiamo raccogliere almeno una dichiarazione di intenti, nel senso di discutere rapidamente in sede referente il disegno di legge sull'EFIM, che iscriverò all'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo.

GAMBOLATO. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, pari al trenta per cento della spesa preventivata per opere indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui ventennali, al tasso del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 50 per cento della spesa, per le opere indicate dal precedente comma;

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massi-

mo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione della prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2 del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti a di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentiti l'ANCI e il CISPTEL, con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1 e 2 del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1.

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali,

per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge nell'adottare le relative deliberazioni, debbono rideliberare anche l'eventuale concessione del servizio tenendo conto, per quanto alle condizioni, dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

La richiesta di detti contributi e mutui non può, in nessun caso essere delegata dai comuni o dai loro consorzi ad imprese concessionarie del servizio.

I comuni, compresi nei programmi di metanizzazione, che all'entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale l'assunzione del servizio in gestione diretta hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, i comuni sono tenuti a sostenere in dipendenza della scadenza o dell'anticipata risoluzione della concessione. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, vien concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo com-

ma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

Gli onorevoli Sinesio, Sarti, Vignola, Sacconi e Vizzini, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: entro sei mesi con le altre: entro un anno;

Al quarto comma, punto 1), aggiungere dopo le parole: per le opere le altre: e le finalità.

Gli onorevoli Sinesio, Sacconi e Vizzini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, punto 1), sostituire le parole: pari al trenta per cento con le altre: con un minimo del 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento;

Al quarto comma, punto 2), sostituire le parole: in relazione all'ulteriore 30 per cento con le altre: per un ulteriore concorso dal 10 al 30 per cento;

Al quarto comma, punto 3), sopprimere le parole: della prima fase;

Al sesto comma aggiungere dopo le parole: sono fissati le altre: sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali;

All'ottavo comma aggiungere dopo le parole: altre eventuali previste le altre: ovvero da interventi comunitari;

Alla fine dell'undicesimo comma aggiungere il seguente periodo:

I comuni con contratti di concessione in esercizio che intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono aggiornare i contratti di concessione del servizio al fine di tenere conto dei benefici assicurati dalla presente legge.

Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, punto 2), sostituire le parole: la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui ventennali con le altre: la concessione di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali;

Sopprimere il tredicesimo comma.

Gli onorevoli Sinesio, Sacconi, Sarti e Vizzini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al tredicesimo comma, prima riga, dopo le parole: I comuni aggiungere le altre: singoli o associati;

Al tredicesimo comma, aggiungere dopo le parole: in gestione diretta le altre: attraverso preesistente azienda municipalizzata per i servizi, oppure preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza economicamente e socialmente idonei;

Alla fine del tredicesimo comma aggiungere le seguenti parole: nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Gli onorevoli Vignola, Sarti, Sacconi, Vizzini e Sinesio hanno presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma aggiungere dopo le parole: concessione a terzi le altre: che intendono trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Gli onorevoli Sinesio e Vizzini hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quattordicesimo comma aggiungere le seguenti parole: su proposta di una commissione composta da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'industria, del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da tre esperti nominati dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, nonché da un rappresentante dell'ANCI e del CISPEL.

L'onorevole Sacconi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il dodicesimo comma.

BASSI, *Relatore*. Cercherò di dare con ordine il mio parere sugli emendamenti all'articolo 11, che è composto da ben diciassette commi. Tra l'emendamento mirante a sopprimere, al primo comma, le parole « la prima fase » e l'altro dell'onorevole Sinesio mirante a sostituire, al secondo comma, le parole « entro sei mesi » con le altre « entro un anno » vi è una contraddizione. Infatti, il termine di due mesi previsto dal primo comma fa riferimento alla prima fase del programma, mentre, per quello generale erano previsti sei mesi. Se si eliminano le parole « prima fase », praticamente prevederemmo per la realizzazione di tutto il programma, in due commi dello stesso articolo, un periodo di tempo di gran lunga discordante.

PRESIDENTE. La proposta di sopprimere, al primo comma le parole « la prima fase » non è stata formalizzata.

BASSI, *Relatore*. Ne sono contento, perché si trattava di una contraddizione sin troppo evidente.

Proseguendo nell'esame degli altri emendamenti, desidero sottolineare che certamente lo stanziamento di 605 miliardi non può bastare a coprire i costi della metanizzazione diffusa di tutto il Mezzogiorno. Resta ferma, comunque, l'urgenza da tutti prospettata di avviare al più presto possibile il programma; pertanto, la

previsione di una prima fase, nell'ambito della quale realizzare le opere più importanti, è molto utile e lo stanziamento previsto può essere speso sempre che il CIPE approvi in tempi brevi il programma relativo a tale fase. Per questo non ritengo opportuno eliminare lo scaglionamento delle operazioni di realizzazione del programma, concedendo poi al CIPE 12 mesi di tempo per la definizione del piano generale.

Sono, pertanto, favorevole all'emendamento Sinesio che prolunga da 6 a 12 mesi il tempo a disposizione del CIPE per l'approvazione del programma generale, proprio in considerazione del fatto che al primo comma è previsto il vincolo di 2 mesi per la approvazione del piano relativo alla prima fase.

Al punto 2 del quarto comma ho presentato un emendamento mirante alla correzione di un errore formale; esso recita: « la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui ventennali al tasso del 3 per cento », tali mutui dovrebbero essere concessi utilizzando lo stanziamento di 605 miliardi che non è certo un fondo di rotazione, bensì uno stanziamento per spese di investimento, per cui sarebbe preferibile questa dizione: « la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali ». Che questa dizione sia più corretta — e per questo ho parlato di un errore formale di stesura da parte del Governo — è dimostrato dal fatto che al settimo comma dello stesso articolo si dice che: « Il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai tributi previsti rispettivamente dai numeri 1 e 2 del quarto comma ». Anche per quel che riguarda il punto 2, dunque, si tratta di contributi sugli interessi per abbassare il tasso al 3 per cento. Non è possibile, infatti, trasformare una spesa di 605 miliardi in un fondo di rotazione.

BASSI, *Relatore*. Con riferimento all'undicesimo comma, desidero comunque dire che andrebbe evidenziato che la nuova delibera viene adottata nel caso in cui, al momento dell'emanazione della prima

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

delibera, non si sia tenuto conto di queste provvidenze. Infatti, se vi sono delle convenzioni recenti nell'ambito delle quali si è tenuto conto di questi benefici, non sarebbe opportuno costringere il comune ad adottare una nuova delibera che, con i suoi tempi, bloccherebbe tutta la fase di progettazione. Con questa precisazione, sono favorevole all'emendamento.

Vi è poi un emendamento Sacconi soppressivo del dodicesimo comma. Concordo pienamente con questa proposta in quanto prevedendo che: « La richiesta di detti contributi e mutui non può, in nessun caso, essere delegata dai comuni o dai loro consorzi ad imprese concessionarie del servizio » noi incideremmo sull'autonomia decisionale dei comuni. Vi è una norma generale di diritto che stabilisce con chiarezza le attribuzioni dei diversi diritti e la facoltà di delega: pertanto non possiamo impedire ad un comune, che non ha l'attrezzatura per curare l'istruttoria delle pratiche relative a questi benefici, di delegare, se vuole e tenendone conto nella convenzione, questo compito. Ovviamente, il titolare del diritto rimane il comune.

Personalmente ho proposto anche la soppressione del tredicesimo comma, innanzitutto per un motivo di legittimità. Tale comma, infatti, modifica il testo unico vigente sulle municipalizzazioni del 1925 senza farne alcuna menzione; quando una legge ne vuole modificare una esistente deve specificarlo. Inoltre, la mia proposta di soppressione accoglie un suggerimento dato dalla Commissione industria mirante ad evitare che venga dato un incentivo aggiuntivo a quelli già esistenti ai comuni che intendano assumere un servizio municipalizzato. Se non si accoglie questo suggerimento, noi rischiamo davvero di spingere i comuni, anche se non ne vedono un interesse immediato, a disdire in anticipo delle convenzioni in corso con delle società, andando anche incontro ad una sopravvalutazione dell'indennizzo dal momento che la Cassa depositi e prestiti darebbe la intera somma occorrente, senza che vi sia un minimo concorso del comune neppure per le penali; e

con la previsione che, nell'ipotesi che i comuni o i consorzi non abbiano delegazioni per garantire i mutui, questi ultimi vengono comunque garantiti a scatola chiusa con decreto del ministro del tesoro. Per questi motivi non ritengo che questa sia la sede più opportuna per modificare, creandone una nuova, la normativa relativa alla municipalizzazione dei servizi soltanto nel Mezzogiorno, essendo in vigore un testo unico che certamente può essere in altro momento aggiornato e rivisto. Questa mia tesi è confortata anche da altri emendamenti presentati, e sottoscritti da tutti i gruppi, miranti ad una riduzione del contributo, perché, secondo il principio della municipalizzazione dei servizi, si vuole che vi sia un minimo di convenienza da parte del comune, quindi, una sua partecipazione nell'assunzione del servizio municipalizzato.

Teniamo anche presente che la maggior parte delle società che gestiscono il servizio di distribuzione del metano sono altamente specializzate, che operano in una vasta area e che, per gran parte, sono società a partecipazione statale o costituite dalle regioni. Quindi, prevedere in questa legge un incentivo aggiuntivo che spinga i comuni, gratuitamente, a voler improvvisare dei servizi municipalizzati nel settore, non mi sembra cosa opportuna.

Da ultimo, desidero dire che con la soppressione del comma tredicesimo contribuiremmo a rendere l'articolo 11 un po' più leggibile di quanto non lo sia adesso.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Sinesio, Sarti, Vignola, Sacconi e Vizini hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « entro sei mesi », con le altre: « entro un anno ».

SARTI. Si tratta di una richiesta avanzata dall'ente di Stato.

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che gli onorevoli Sinesio, Sacconi e Vizzini hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1 del quarto comma sostituire le parole: « pari al 30 per cento », con le altre: « con un minimo del 10 per cento fino ad un massimo del 30 per cento ».

SACCONI. Il testo originario non fissava un minimo, ma soltanto il massimo del 30 per cento. La variazione tra il 10 ed il 30 per cento corrisponde a quella individuata anche in sede di intese con le regioni meridionali su ipotesi di progetti di intervento nel Mezzogiorno per la metanizzazione, graduando tale intervento in modo tale da farlo corrispondere alla reale entità del bisogno.

GRIPPO. Sono favorevole al mantenimento del testo originario, in quanto la modifica proposta potrebbe ingenerare fenomeni di tipo clientelare.

BASSI, *Relatore*. Tenendo conto del fatto che lo spirito della legge si muove nel senso di non coprire totalmente con i mutui le spese, ritengo che la misura del 20 per cento sarebbe più equa. Se, comunque, la Commissione non dovesse concordare su tale proposta, la soluzione migliore sarebbe quella di mantenere il testo originario.

SARTI. Vorrei rilevare che il fatto di lasciare rigidamente il limite del 30 per cento determina un'acquisizione dei finanziamenti da parte dei grandi comuni e dei grandi impianti, cioè quelli di trasformazione. Non sono d'accordo, per altro, sul fatto che l'introduzione di un limite minimo produrrebbe situazioni clientelari: il piano elaborato dal CIPE, dopo aver con-

sultato i rappresentanti delle regioni e dei comuni, individua zone di espansione ed ambiti climatici e si muove, quindi, su un terreno tecnico e non soggettivo.

VISCARDI. L'aumento della quota parte della spesa in conto capitale ha una sua validità in quanto favorisce le aggregazioni tra comuni e non crea disagi all'iniziativa che i vari comuni dovranno assumere. Pertanto, lasciare il limite massimo al 30 per cento diventa un incentivo per rendere più agevole il finanziamento. Quindi, sarei dell'avviso di lasciare la misura del 30 per cento, che favorisce una iniziativa diretta dei comuni e dei loro consorzi.

SACCONI. Potremmo accantonare per un momento la cosa, perché la nuova dizione dell'articolo 13 può dare una risposta alle preoccupazioni che esprimeva poco fa il collega Viscardi.

SARTI. Però l'accantonamento della questione è in contraddizione con il comma settimo dell'articolo, in cui si parla di approvazione del programma contemplato al primo comma dell'articolo medesimo, nella qual sede il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 11, e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1.

Noi siamo cioè in presenza già di un primo programma di metanizzazione stabilito dal CIPE, che ha effettuato anche la ripartizione in 202 comuni, in attesa del relativo provvedimento: non dimentichiamo che risolvere il problema era urgente, in presenza di un decreto-legge.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere, sull'emendamento, il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

BASSI, *Relatore*. Invece che « pari al 30 per cento » io direi: « sino al 30 per cento » lasciando al CIPE - cosa che del resto è detta - di stabilire i criteri della

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

ripartizione delle somme, evitando che i comuni maggiori assorbano tutte le disponibilità.

SARTI. La dizione « sino al 30 per cento » era già contenuta nel primo decreto-legge: ma noi stessi e la VI Commissione rilevammo, nell'esaminare gli emendamenti, che una formulazione del genere avrebbe potuto significare anche l'1 per cento; dobbiamo cioè stabilire una percentuale iniziale, che è del 10 per cento.

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Sinesio, Sacconi e Vizzini rimarrebbe, in base a tale opportuna considerazione, così formulato:

Al punto 1 del quarto comma sostituire le parole: « pari al 30 per cento », con le parole: « con un minimo del 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento ».

Qual è il parere del relatore e del Governo ?

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole a questa formulazione.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sinesio ed altri nella nuova versione di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Sinesio, Sarti, Vignola, Sacconi, Vizzini hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1 del quarto comma, dopo le parole: « per le opere », aggiungere le parole: « e le finalità ».

Desidererei sapere se quest'emendamento va riferito anche al punto 2, dove si parla di opere di cui al precedente comma.

SARTI. No, signor Presidente, perché qui si tratta di mutui e d'interessi, mentre lì si tratta di contributi.

PRESIDENTE. D'accordo. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento ?

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sinesio ed altri, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Bassi, ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 2) del quarto comma, sostituire le parole: « la riscossione ai comuni e loro consorzi di mutui ventennali », con le seguenti: « la riscossione dei contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali ».

BASSI, *Relatore*. I 605 miliardi di cui si tratta non sono un fondo di rotazione, ma costituiscono una spesa, che quindi va erogata.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che gli onorevoli Sinesio, Sacconi e Vizzini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al punto 2) del quarto comma, sostituire le parole: « in relazione all'ulteriore 30 per cento », con le seguenti: « per un ulteriore concorso dal 10 al 30 per cento »;

Al punto 3) del quarto comma, sopprimere le parole: « della prima fase ».

Al sesto comma, dopo le parole: « sono fissati », aggiungere le seguenti: « sen-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

tito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ».

All'ottavo comma, dopo le parole: « altre eventuali previste », aggiungere le seguenti: « ovvero da interventi comunitari ».

SARTI. A proposito della soppressione delle parole: « della prima fase », ricordo che esse non figuravano nel testo del decreto-legge, né in quello votato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su questi emendamenti ?

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Sinesio ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sinesio ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Sinesio ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento Sinesio ed altri.

(È approvato).

Ricordo che gli onorevoli Sinesio, Sacconi e Vizzini hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma undicesimo, aggiungere le parole: « I comuni con contratti di concessione in esercizio che intendano ottenere i contributi ed i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono aggiornare i contratti di concessione del servizio

al fine di tener conto dei benefici assicurati dalla presente legge ».

BASSI, *Relatore*. Questo emendamento, anche se di chiaro contenuto, richiederebbe una specificazione ulteriore, del tipo: « a meno che i contratti non ne abbiano già tenuto conto ».

SARTI. È difficile che un comune abbia fatto la previsione senza averne avuto notizia. Se il mutuo è dal 10 al 30 per cento, può determinare il quadro economico entro il quale dare la concessione ?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il testo della proposta dice che i comuni devono rideliberare le concessioni, il che vuol dire revocare, implicitamente, concessioni esistenti senza che vi sia una ragione contrattuale prevista. Si tratterebbe, quindi, di dare ai comuni una potestà che risulterebbe chiaramente lesiva di certi diritti. Ciò è assolutamente inaccettabile. Non è possibile stabilire che essi debbano rideliberare le concessioni. Invece, è possibile dire che i comuni possono aggiornare i contratti di concessione del servizio. È giusto che si cerchi di ottenere il più possibile, ma fino ad un certo punto.

SARTI. Veramente, signor Presidente, non è un problema di ottenimento, ma di sanatoria di situazioni...

PRESIDENTE. Non si può autorizzare il comune a revocare concessioni già esistenti fra le quali, ad esempio, quella dell'Italcasse.

SARTI. Signor Presidente, l'obiettivo che ci si propone è soltanto quello di far pulizia di alcune concessioni che sono state date in occasione della scadenza dei consigli comunali - e, molte volte, dalle giunte senza la dovuta autorizzazione - e senza un quadro di riferimento economico che determinasse le provvidenze a favore di quei comuni. Esistono concessioni che sono chiaramente lesive dell'interesse pubblico.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Sarebbe opportuno ritirare l'emendamento in questione e sostituire al comma undicesimo la parola «rideliberare» con la parola «adeguare».

SINESIO. Ritiro l'emendamento, proponendo di sostituire, al comma undicesimo, le parole da: «rideliberare», fino a: «condizioni», con le seguenti: «debbono adeguare in quanto necessario le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme».

PRESIDENTE. L'onorevole Sinesio ha dunque presentato il seguente emendamento:

Al comma undicesimo sostituire le parole da: rideliberare, fino a: condizioni, con le seguenti: debbono adeguare le concessioni al fisco, in quanto necessario per tener conto dei benefici auspicati da anni dalle popolazioni.

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Ricordo che l'onorevole Sacconi ha presentato un emendamento soppressivo del dodicesimo comma.

SARTI. Debbo dichiarare la mia contrarietà a tale emendamento.

BASSI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento soppressivo.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda sul giudizio favorevole espresso dal relatore. A tale riguardo, ricordo che in Sicilia, ad esempio, si è costituita una società a prevalente partecipazione pubblica e, in questo caso, la cessione di determinati servizi non andrebbe a vantaggio di una

società privata ma di un'altra a partecipazione pubblica.

SACCONI. Con questo emendamento si vorrebbe evitare il rischio che i comuni si affidino a società che non danno sicure garanzie. Di fronte a questo rischio, occorrerebbe anche un preciso impegno politico.

VALENSISE. Io sono favorevole alla soppressione del dodicesimo comma dell'articolo 11 perché lo ritengo inutile così come formulato.

KESSLER. Anch'io sono favorevole alla soppressione del comma, nella convinzione che non sia possibile delegare la richiesta di un contributo, del quale sono loro ed esclusivamente loro i titolari, ad un qualsiasi terzo, sia esso di natura privata che di natura mista.

Altro è il discorso di fare l'istruttoria od altre cose. Sarebbe sbagliato lasciare la richiesta della titolarità del diritto al contributo.

BASSI, *Relatore*. Queste argomentazioni mi indurrebbero a non insistere sullo emendamento.

PRESIDENTE. Vi è una generale adesione alla soppressione, tranne che da parte del gruppo comunista.

AZZARO. Si proibisce ai comuni di fare una cosa che in ogni caso non potrebbero fare.

SARTI. Propongo di accantonare questo comma.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare momentaneamente il comma dodicesimo.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Bassi ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero comma tredicesimo.

BASSI, *Relatore*. Ne ho già illustrato ampiamente le ragioni.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

SACCONI. Vorrei leggere l'insieme del tredicesimo comma così come risulta dagli emendamenti, che si integrano fra di loro, presentati a firma del sottoscritto e dai colleghi Sinesio, Sarti ed altri, e di cui il Presidente ha dato precedentemente lettura.

« I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che all'entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi e intendano trasformare gli impianti od ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione diretta attraverso preesistente azienda municipalizzata per i servizi oppure preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenze economicamente e socialmente idonei, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere... ».

Infine, in coda allo stesso comma tredicesimo, proponiamo di aggiungere, dopo le parole « garanzia dello Stato » le altre « nel limite del 50 per cento ».

La motivazione di questi emendamenti consiste nell'incentivare il ricorso alla Cassa depositi e prestiti per acquisire la rete di distribuzione del gas per usi civili solo in quelle situazioni nelle quali o vi sia una preesistente azienda municipalizzata o si voglia dare vita a forme associative intercomunali.

PRESIDENTE. Onorevole Sacconi, poiché l'azienda non è a gestione diretta bensì a gestione pubblica, si potrebbe dire: « diretta, ovvero attraverso preesistente azienda ».

BASSI, *Relatore*. C'è una contraddizione, perché si parla di gestione diretta, che è un'altra fattispecie.

È un incentivo a delle risoluzioni anticipate e il contratto di concessione provvederà ai casi nei quali sia possibile farlo.

Ma che la Cassa depositi e prestiti debba anche finanziare l'indennizzo per

una soluzione anticipata, modificando il testo unico ed accollando al tesoro degli oneri imprecisati mi pare davvero strano.

VALENSISE. L'emendamento soppressivo del comma tredicesimo mi sembra opportuno e pertanto mi dichiaro favorevole ad esso e contrario agli emendamenti che l'onorevole Sacconi ha testé illustrato, perché mi sembra che incentivare la municipalizzazione o incentivare attraverso gli espedienti che l'onorevole Sacconi suggerisce la possibilità di scindere concessioni, di vanificare concessioni possa dare luogo a meccanismi perversi di speculazione, nel senso che, di fronte alla metanizzazione, il concessionario va al comune e gli dice di protestare la concessione perché non ha più convenienza mentre il comune l'ha. Qui si tratta di meccanismi di corruzione; in sostanza, si vuole operare attraverso forme che rappresentano manifestazioni di socialismo amministrativo. Sono pertanto favorevole alla soppressione del tredicesimo comma.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla soppressione.

SARTI. Prima che si proceda alla votazione dell'emendamento, desidero rilevare che non mi sembra che esistano i pericoli paventati dall'onorevole Valensise, anche perché abbiamo appena deciso provvidenze per altri settori che di municipalizzazione non hanno niente se non una situazione economica e finanziaria che tutti conosciamo. Pertanto, questa aprioristica posizione è storicamente non acquisibile almeno da noi e dai firmatari di questo emendamento: mi auguro che i colleghi Sacconi e Sinesio, che hanno firmato con piena consapevolezza questo emendamento migliorativo, confermino la loro proposta.

PRESIDENTE. Obiettivamente questa aggiunta determina pericoli, come quello di frodi.

SARTI. Non possiamo prefigurare queste frodi; anche la concessione di contri-

buti, la costruzione di un asilo-nido con il sistema amministrativo presuppongono una fornitura. Non creiamo qualcosa di nuovo, il che avviene invece quando determiniamo una posizione subordinata del comune che non può mai revocare la concessione quando è in una condizione di inferiorità finanziaria. Ma perché dobbiamo finanziare tutto? La Cassa depositi e prestiti può finanziare un nuovo esercizio di metanizzazione, ma non la scadenza di una concessione e nel momento della scadenza contrattuale subentra il comune. Ma in questo modo mettiamo il comune in una condizione di inferiorità.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La scadenza è una ipotesi diversa.

SARTI. Nel tredicesimo comma si dice: « per la scadenza normale o per diritto contrattuale ». Possiamo sopprimere le parole: « per diritto contrattuale », anche se nelle concessioni vi è il diritto contrattuale che prevede ogni 10-20 anni la revoca della concessione.

AZZARO. Onorevole Sarti, vorrei avere un chiarimento. L'ipotesi che prevede questo emendamento non è di scadenza normale della concessione, perché tale scadenza non comporta alcun onere a carico del comune. Quindi, è evidente che quando la concessione scadesse per fine naturale, l'azienda municipalizzata...

SARTI. O il comune in economia.

AZZARO. ...subentrerebbe senza alcun onere, perché evidentemente vi è una scadenza normale. Qui invece la previsione è di una scadenza o fine della concessione per rottura del patto contrattuale.

SARTI. Non è così.

AZZARO. Allora non vi è ipotesi. Se così è, si comprende come l'azienda municipalizzata o il comune possano chiedere di essere finanziati per la conseguenza della decisione di rottura anticipata. Ma non

è possibile valutare quale potrebbe essere il danno per chi deve finanziare, perché quando si rompe un contratto evidentemente bisogna risarcire all'altra parte, che non ne ha la responsabilità, tutti gli indennizzi necessari. Praticamente questa sarebbe una specie di spesa senza limite e senza possibilità di previsione alcuna.

SARTI. La rottura su questo articolo è viziata dalla complessità dell'argomento. L'articolo 13 tende a due obiettivi: oggi la Cassa depositi e prestiti non finanzia e non ha mai finanziato, né per il nord né per il sud, il subentro dei comuni al momento della fine della concessione; la Cassa depositi e prestiti non ha mai finanziato per una sua scelta. Abbiamo ampliato le possibilità di intervento della Cassa depositi e prestiti, ma questa non finanzia. Per evitare il pericolo, paventato da alcuni colleghi, di danni contrattuali, si possono sopprimere le parole: « dell'anticipata risoluzione della concessione », lasciando il riferimento alla scadenza della concessione.

PRESIDENTE. Dobbiamo sopprimere il riferimento al diritto contrattuale e alla risoluzione anticipata.

AIARDI. Quali oneri deve sostenere il comune al termine della scadenza normale?

SARTI. La costruzione degli impianti. Il comune può avere autorizzato anche ampliamenti, manutenzioni straordinarie, eccetera.

KESSLER. A mio giudizio, leggendo attentamente il testo, non è che la Cassa depositi e prestiti possa finanziare un'anticipata risoluzione del contratto. In questo vi sarebbe certamente un pericolo.

VALENSISE. Noi diciamo questo.

KESSLER. Da una prima lettura anch'io avevo pensato questo, ma si prevedono le parole: « per la scadenza normale o per diritto contrattuale »: i comuni, nel

fare l'atto di concessione, possono stabilire che la concessione arrivi fino al 1997, ma se ad un certo momento vogliono riprendere la gestione diretta, non possono farlo.

AZZARO. Legga il comma fino al punto.

KESSLER. Si dice: «... per la scadenza normale o per diritto contrattuale la assunzione del servizio in gestione diretta hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, i comuni sono tenuti a sostenere in dipendenza della scadenza o dell'anticipata risoluzione della concessione».

Probabilmente va modificato solo l'aggettivo, però le fattispecie sono due e non una. Non sono d'accordo nel lasciare soltanto la scadenza normale perché questa è una fattispecie, ma ve ne è un'altra, e cioè quella per cui il comune riacquisisce la gestione diretta per diritto contrattuale. Pertanto, possiamo modificare il riferimento alla anticipata risoluzione, ma dobbiamo lasciare le due fattispecie.

ALICI. Si potrebbe dire: «o dell'anticipata risoluzione della concessione stabilita per contratto»: in numerose convenzioni vi è questa clausola.

PRESIDENTE. Ritengo che si potrebbero sopprimere le parole: «in dipendenza della scadenza o dell'anticipata risoluzione della concessione» fermandosi al verbo «sostenere».

A questo punto della discussione, ritengo che il relatore possa dare il proprio parere sugli emendamenti presentati al tredicesimo comma. Ricordo che gli onorevoli Sinesio, Sacconi, Sarti e Vizzini hanno presentato da ultimo il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma sopprimere le parole: «indipendente dalla scadenza o dalla anticipata risoluzione della concessione».

BASSI, *Relatore*. Signor Presidente, alla luce degli orientamenti emersi dalla discussione testé conclusasi dichiaro di non insistere sul mio emendamento soppressivo e di rimettermi alla Commissione sugli emendamenti Sinesio ed altri e sullo emendamento Vignola ed altri.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Sinesio ed altri al tredicesimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vignola ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sinesio ed altri nel seguente testo, risultante dalle modifiche proposte nel corso della discussione ed accolte dai presentatori:

Al tredicesimo comma, sostituire la parola: diretta, con le seguenti: attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento Sinesio ed altri, presentato da ultimo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Sinesio ed altri.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che resta da esaminare l'emendamento Sinesio e Vizzini, aggiuntivo di un periodo alla fine del quattordicesimo comma, di cui do nuovamente lettura.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Alla fine del quattordicesimo comma dell'articolo 11, aggiungere il seguente periodo:

« Su proposta di una commissione composta da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'industria, del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da tre esperti nominati dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, nonché da un rappresentante dell'ANCI e del CISPEL ».

VIGNOLA. Si tratterebbe, quindi, di ammettere una sorta di istruttoria tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Prego i colleghi di non interpretare questo mio breve intervento come una perorazione della soppressione di quest'ultima; non posso, però, fare a meno di comunicare alla Commissione che ho avuto modo di accertare che la Cassa per il Mezzogiorno non dispone delle strutture tecniche di valutazione dei problemi derivanti dalla metanizzazione. Tali strumenti dovrebbero, quindi, essere approntati, il che rappresenterebbe un ulteriore ostacolo e ritardo nell'attuazione del programma.

Quindi, questo diventa un passaggio per attuare la metanizzazione del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Potremmo usare la formula: « Sentito il Comitato delle regioni ».

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella fase della progettazione non c'è ragione che la decretazione sia accompagnata da un parere del CISPEL. Il Governo, pertanto, è contrario a questo emendamento.

SINESIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora possiamo passare all'emendamento soppressivo del dodicesimo comma presentato dall'onorevole Sinesio e precedentemente accantonato e sul quale si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi - risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi e 269 miliardi relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dal provvedimento legislativo adottato per la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503, si provvede quanto a lire 298 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il medesimo anno finanziario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'anno finanziario 1981, alla quantificazione della spesa provvederà la legge finanziaria, utilizzando per la relativa copertura i mezzi dalla stessa previsti a fronte degli oneri derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

(È approvato).

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Postal, Kessler, Vignola, Sacconi e Vizzini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La V Commissione,

impegna il Governo

a dar corso, con ogni urgenza, alla attuazione del piano, a suo tempo presentato, di ristrutturazione della ATI (Azienda tabacchi italiani), anche con la realizzazione di eventuali iniziative sostitutive, a garanzia dei livelli occupazionali, in relazione anche alla necessità di riorganizzare l'Azienda dei monopoli di Stato.

(0/2059/1/5)

Gli onorevoli Vignola, Sicolo, Macciotta, Sarti e Marraffini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La V Commissione

impegna il Governo

ad esaminare le modalità per garantire che le provvidenze finanziarie previste ai numeri 1 e 2 del quarto comma siano applicate anche per i comuni che abbiano già ottenuto, all'entrata in vigore della presente legge, mutui dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione della rete di metanizzazione.

(0/2059/2/5)

Insieme all'onorevole Macciotta ho presentato il seguente ordine del giorno:

La V Commissione,

considerato che ad oltre tre anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, non è stata data concreta attuazione a quanto disposto dal comma settimo dell'articolo 2 di detta legge per quel che attiene agli interventi della GEPI, in una quota predeterminata dal CIPI, nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno, in concorso con enti regionali di promozione industriale;

considerato che il ritardo nell'attuazione della ricordata norma ha determinato ed è destinato a rendere più elevato un indiscutibile danno per la Sicilia e la Sardegna;

considerato che non sembra ammissibile che al preciso disposto di legge votato dal Parlamento non sia data esecuzione con la sollecitudine richiesta dalla gravità dei problemi a cui dette disposizioni intendevano fornire strumenti di soluzione

invita il Governo

a prendere le iniziative necessarie perché sia data concreta e seria attuazione alla norma richiamata in premessa ed a riferire al Parlamento sulle cause del ritardo e sulle responsabilità eventuali ed in particolare se esso sia addebitabile agli organi amministrativi della GEPI.

(0/2059/3/5)

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno presentati.

VIGNOLA. Insistiamo per la votazione dei nostri due ordini del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, ed anch'io insisto per la votazione del nostro.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Postal ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Vignola ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno, di cui sono firmatario con l'onorevole Macciotta, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

VALENSISE. Confermo il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale alla proposta di legge in esame, per i motivi già esposti. Desidero sottolineare, rivolgendomi soprattutto

to al Governo, che noi consideriamo il presente soltanto come un provvedimento di legge con il quale il Presidente La Loggia ha tentato di salvare alcune norme del decaduto decreto-legge n. 503. Da tali norme dissentiamo e continuiamo a dissentire, perché le riteniamo dal punto di vista sostanziale in contrasto con un ordinato disegno di politica economica, e da quello formale in contrasto con la legislazione vigente, che dovrebbe essere o utilizzata ed osservata, o migliorata o abrogata.

Noi invitiamo il Governo ad esporre al più presto alla Camera un disegno di politica economica, che dovrebbe essere sottoposto all'attenzione del Parlamento in occasione della discussione sulla « legge finanziaria ».

Riteniamo che in quella circostanza il Governo debba dire una parola chiara e definitiva sugli strumenti presenti nel vigente ordinamento, come la legge n. 675, che ho già avuto modo di richiamare. Non è infatti possibile che continui la pioggia di piccoli provvedimenti di legge di carattere particolare, che ignorano la legislazione vigente e che vanificano qualsiasi possibilità di un impiego coerente e fecondo delle risorse disponibili.

Il Governo continua invece a servirsi - attraverso espedienti cui ha dato luogo l'iniziativa del presidente La Loggia - di strumenti assolutamente inadeguati, e ad ignorare la legislazione che la stessa maggioranza ha approvato.

Sotto il profilo politico, osserviamo in proposito che la maggioranza, che ha approvato la legge n. 675, si ritrova oggi ad approvare questo provvedimento, che reca anche la firma - ne prendiamo atto - del partito comunista, che nei confronti delle stesse norme aveva presentato a suo tempo addirittura emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, comma secondo, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del provvedimento di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979 (Approvato dal Senato) (1964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per l'anno 1979 », già approvato dal Senato nella seduta del 4 agosto 1980.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 92, numero 4, del regolamento, il prescritto numero di membri della Commissione ha richiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Inoltre tale richiesta per i conseguenti adempimenti, intendendosi che la Commissione esaminerà pertanto il disegno di legge in sede referente in una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

Proposta di legge La Loggia ed altri: « Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 » (2058).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alici, Sarti, Bassi, Carandini, Rende, Danesi, Degan, Erminero, Gambolato, Postal, Grippo, Kessler, La Loggia,

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1980

Macciotta, Napoli, Picano, Viscardi, Sacconi, Azzaro, Sinesio, Valensise, Vignola, Vizzini.

Proposta di legge La Loggia ed altri: « Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione » (2059).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alici, Sarti, Bassi, Carandini, Rende, Danesi, Degan, Erminero, Gambolato, Postal, Grippo, Kessler, La Loggia, Macciotta, Napoli, Picano, Viscardi, Sacconi, Azzaro, Sinesio, Valensise, Vignola, Vizzini.

La seduta termina alle 21,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO